



Piano del Parco

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise


Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Cinzia Sulli

Direttore
dott. Luciano Sammarone

Gruppo di Piano PNALM

Engeko S.c.a.r.l

dott. Alessandro Piazzi
dott. Giacomo Cozzolino
ing. Daniel Bazzucchi
paesaggista Riccardo Leone



Relazione

SOMMARIO

1	DICHIARAZIONE DI SINTESI.....	2
1.1	Premessa.....	2
1.2	Recepimento delle osservazioni formulate dalle ACA in fase di scoping.....	2
1.3	Provvedimenti di Parere Motivato delle Regioni	13
1.4	Motivazione dell’alternativa di Piano scelta.	86
	- Valutazione delle alternative	87
	- Risultati della valutazione	94

1 DICHIARAZIONE DI SINTESI

1.1 Premessa

Il presente documento rappresenta la Dichiarazione di sintesi finale prevista dall'art. 17, comma 1, lett b), D.Lgs. 152/2006, e contiene le informazioni sulle consultazioni condotte con il pubblico e le autorità ambientali interessate. La Dichiarazione di sintesi, quale atto conclusivo della fase di elaborazione e approvazione del Piano per il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ha lo scopo di descrivere in che modo le considerazioni di carattere ambientale sono state integrate nello stesso, come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e delle risultanze delle consultazioni, nonché le ragioni che motivano le scelte di Piano effettuate alla luce delle alternative considerate.

Il presente documento si struttura nelle seguenti parti: Par. 1.2 Recepimento delle osservazioni formulate dalle ACA in fase di *scoping*; Par. 1.3 Provvedimenti di Parere Motivato delle Regioni; Par. 1.4 Motivazione dell'alternativa di Piano scelta.

1.2 Recepimento delle osservazioni formulate dalle ACA in fase di scoping

Sulla base del Rapporto Preliminare di *scoping*, le Autorità Competenti in materia Ambientale (ACA) (per l'elenco delle quali si rimanda al suddetto Rapporto Preliminare) hanno trasmesso osservazioni e fornito indicazioni per la successiva fase di predisposizione del Rapporto Ambientale.

In questo paragrafo, si dà evidenza di come si sia tenuto conto delle osservazioni degli Enti e di come specifiche informazioni e analisi siano state integrate nel Rapporto Ambientale e nel Piano del Parco.

- REGIONE LAZIO

1. Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente

OSSERVAZIONI ACA		RISPOSTE ENTE PARCO
1.1	Nel Cap. 2.1, mancano i riferimenti normativi relativi all'istituzione dell'area contigua, strumento di pianificazione importantissimo anche se legato in modo solo indiretto al piano. E' necessario citare la DGR istitutiva n. 209/2021 per la Regione Lazio, ma anche le finalità dell'area contigua <i>sensu</i> 394/1991, nonché le finalità che le tre regioni hanno previsto con i loro atti	I riferimenti normativi sono stati inseriti nel testo della Relazione di Piano del Parco, così come nel Rapporto ambientale (rif. par. 2.1)

OSSERVAZIONI ACA		RISPOSTE ENTE PARCO
1.2	Nel Cap. 2.3, non viene fornita evidenza delle ZSC localizzate nell'area contigua in tutte e tre le Regioni: è vero che il Piano del Parco non pianifica l'area contigua, ma dal punto di vista della coerenza interna della Rete Natura 2000 è fondamentale considerare le ricadute indirette del Piano sulle ZSC ubicate nel perimetro del Parco e nelle aree limitrofe, tenendo nella dovuta considerazione gli obiettivi e le relative Misure specifiche di conservazione nella stesura delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento. Sempre nello stesso capitolo, non sono menzionate le aree di collegamento ecologico-funzionale di Natura 2000 previste dall'articolo 3, comma 3 della Direttiva Habitat e riprese dall'articolo 3, comma 3 del DPR 357/1997. Tali aree dovrebbero essere considerate dalla pianificazione. Il recupero della connettività ecologica è una linea strategica dell'obiettivo 2: a maggior ragione questa linea va rafforzata con le previsioni prescrittive del piano	Si rimanda alla Relazione di Piano del Parco e, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - par. 4.2.4 “La rete ecologica” - par. 6.3 “La gestione faunistica” - Norme Tecniche di Attuazione - Regolamento del Parco
1.3	Cap. 2.3 - Si osserva inoltre, in via generale, che le ZSC e le ZPS sono equiparate alle IBA, al vincolo UNESCO e al vincolo Ramsar. Questi “oggetti” hanno valore diverso e non dovrebbero essere presentati e trattati allo stesso modo: le ZPS e le ZSC sono incardinate in un assetto normativo (le DIR 92/43/CEE, DIR 2009/147/CE, la L.157/1991, il DPR 357/1997, le DGR) che prevedono obblighi e divieti, cioè hanno valore prescrittivo; le IBA non hanno alcun valore prescrittivo, il sito Ramsar non ha valore normativo, ma si regge su una convenzione internazionale, così come i siti UNESCO	Non sono equiparate e non vi sono commenti che potrebbero far pensare ad una equiparazione.
1.4	Cap. 2.3 - Si ritiene inoltre opportuno inserire un Quadro di riferimento normativo contenente un elenco con le leggi di tutela della biodiversità, a partire da quelle nazionali fino ad arrivare a quelle regionali (incluse le DGR su Natura 2000); questo elenco va posto sotto il cappello della EU's biodiversity strategy 2030 per due motivi: 1) la strategia prevede azioni che potrebbero benissimo essere incorporate nel piano; 2) una buona parte dei finanziamenti futuri deriverà proprio dalla strategia. L'altro riferimento comunitario che si deve citare è la EU strategy on adaptation to climate change di febbraio 2021, che dà indicazioni su come affrontare gli effetti del cambiamento climatico per la conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici- In detto Quadro, si ritiene opportuno inserire anche la L.R. 20/1999 “Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia, in base alla quale si chiede di considerare le aree carsiche tra i fattori di attenzione, e il Patrimonio geologico che, ai sensi della DGR 859/2009 individua sul territorio regionale i Geositi meritevoli di interesse	Provvedimenti legislativi e documenti strategici sono stati analizzati nel Cap. 3. Per ciascuno di essi è stata effettuata un'analisi di coerenza esterna del Piano.
1.5	Nel Cap. 3.1, relativamente agli Obiettivi generali e Strategie di Piano, si osserva che in riferimento agli obiettivi cod. OB04 emerge qualche elemento di non chiarezza tra attività di ricerca e di monitoraggio; a titolo esemplificativo emerge che il suo campo d'azione è limitato alle specie e agli habitat delle due Direttive, mentre il PNALM è caratterizzato dalla presenza di moltissime altre specie - soprattutto vegetali - meritevoli di conservazione; il piano dovrebbe quindi estendere il principio del monitoraggio dello stato di conservazione a tutte le specie che rispondono a un certo criterio (per esempio rarità, unicità biogeografica ecc.), anche se non sono contenute negli allegati delle direttive Habitat e Uccelli. In quest'ottica il monitoraggio sensu Direttiva e DPR 357/97 è uno strumento per verificare l'efficacia delle misure di conservazione e che porta al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva stessa, che parla di ricerca scientifica all'articolo 18 e la pone al servizio del perseguimento degli obiettivi della stessa, separandola di fatto ed esplicitamente dalla sorveglianza dello stato di conservazione dell'articolo 11 (monitoraggio)	Le azioni di Piano dedicate alle attività di ricerca e monitoraggio sono molteplici e non limitate alle specie e agli habitat delle due Direttive Habitat e Uccelli. Si veda l'All. 9 alla Relazione del Piano del Parco (“Schede Azione”) e il par. 2.2 del RA

OSSERVAZIONI ACA		RISPOSTE ENTE PARCO
1.6	<p>Nel Cap. 3.2, è necessario far riferimento non solo al piano di gestione delle ZSC e della ZPS ma anche - anzi, prioritariamente - alle misure di conservazione di tali siti Natura 2000, fornendo riscontro delle DGR di approvazione e dei DM di designazione delle ZSC, che devono essere recepite dal Piano del Parco, in particolare la DGR n. 158/2016 relativa alle Misure di Conservazione per le ZSC della Provincia di Frosinone e la DGR n. 612/2011 relativa alle ZPS.</p> <p>Nella tabella relativa agli interventi, si suggerisce di riprendere le misure di conservazione delle ZSC contenute nelle DGR e riportarle in una colonna accanto all'ultima, al fine di rendere verificabile la coerenza con gli interventi previsti dal piano</p>	<p>Si rimanda all'Art. 10 del Regolamento del Parco e all'Allegato 1 per l'analisi di coerenza esterna delle azioni di Piano con le misure di conservazione delle DGR</p>
1.7	<p>Nel Cap. 3.3, si ritiene opportuno esplicitare, sia pur brevemente, per quale motivo si conferma la proposta di zonazione del 2010: ad esempio se sia stato verificato che la zonazione proposta nel 2010, applicata da allora fino a oggi, abbia determinato effetti positivi sui valori naturalistici da conservare, oppure, se abbia consentito la riduzione di conflitti tra gli interessi di conservazione e quelli economici o di fruizione</p>	<p>Il Piano del Parco è stato presentato e discusso in Comunità del Parco nell'ambito delle fasi previste di consultazione degli stakeholders quindi la zonazione proposta è frutto anche del confronto con tutti i soggetti interessati. Alla luce di tutti gli approfondimenti tecnico scientifici fatti dal 2010 ad oggi non si ha motivo di ritenere tale proposta superata o non attuale.</p>
1.8	<p>Nel Cap. 5, tra i fattori di pressione si suggerisce di inserire i Cambiamenti Climatici</p>	<p>Non sono disponibili studi recenti sugli effetti dei cambiamenti climatici nel territorio del parco, fatta eccezione per uno studio sull'Inventario d'Uso delle Terre nel territorio delle Parco, realizzato secondo l'approccio metodologico dell'Inventario d'Uso delle Terre d'Italia (IUTI).</p> <p>La finalità di IUTI è la classificazione dell'intero territorio italiano nelle sei categorie di uso delle terre previste dal sistema di contabilità dei gas ad effetto serra, secondo UNFCCC. Il rilevamento è integrato con l'Inventario Forestale Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio (INFC), avendone adottato il medesimo disegno campionario.</p> <p>Dallo studio emergono interessanti valutazioni sulle dinamiche vegetazionali nel periodo 1990 – 2017 (si rimanda al par. 4.2).</p> <p>L'Ente Parco prevede un'azione di elaborazione di una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici (si rimanda all'Allegato 9 del Piano del Parco).</p>
1.9	<p>Nel Cap. 5 tra le componenti ambientali per cui valutare l'interferenza del Piano, si suggerisce di considerare l'attività agricola, intesa come attività economica e come agroecosistema, ovvero quel sistema ambientale e paesaggistico generato dall'attività antropica secolare che ha determinato e ancora in parte determina, habitat funzionali alla conservazione di diverse specie di interesse. D'altronde, la componente agricola risulta centrale negli obiettivi di Piano e nelle sue declinazioni attuative al punto tale che è prioritario considerare gli effetti sull'ambiente naturale determinati dalle azioni in tale ambito</p>	<p>Nel RA l'analisi dell'attività agricola è stata analizzata sulla base dei dati disponibili nel par. 4.6, ma si rimanda alla Relazione di Piano per maggior dettaglio, nonché a NTA e al Regolamento del Parco per gli articoli attinenti e alle Azioni di Piano (rif. Allegato 9 del Piano del parco) per le azioni pertinenti.</p>

OSSERVAZIONI ACA		RISPOSTE ENTE PARCO
1.10	Cap. 5 - Si suggerisce di considerare tra gli strumenti di gestione del settore agricolo anche la DGR di approvazione del Disciplinare del Marchio di Certificazione Natura In Campo della Regione Lazio n.1033 del 22/12/2020	Si sottolinea come l'Ente Parco abbia già approvato un proprio Regolamento per l'utilizzo del Marchio del Parco approvato con delibera di Consiglio, strumento pertanto da considerarsi vincolante.
1.11	Nel Cap. 7 Poiché si mettono insieme atti che hanno forza di legge e che generano una vincolistica nella forma di obblighi e divieti (per esempio le misure di conservazione, i PTPR, i piani stralcio per l'assetto idrogeologico ecc.) e Piani che hanno un carattere di indirizzo (il PATOM, il piano Appennino Parco d'Europa, il Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e altri), è necessario separare nettamente i due tipi di piano tra ciò che impone obblighi e divieti e ciò che delinea indirizzi programmatici	Nel cap. 3 si è tenuto conto di tale suggerimento, presentando separatamente gli atti che hanno forza di legge e che generano una vincolistica nella forma di obblighi e divieti e Piani / documenti strategici che hanno un carattere di indirizzo, come spiegato nel par. 3.1 e come risulta evidente dalla struttura stessa del capitolo
1.12	Cap. 7 - E' opportuno inserire la Deliberazione 30 marzo 2021, n. 170 Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) "Lazio, regione partecipata e sostenibile". A livello nazionale dovrà essere considerato il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che deve necessariamente essere recepito dal piano del parco e integrato in esso, in particolare l'articolo 15 del decreto legislativo 150/2012, l'azione A.5.8 del Piano Nazionale e il Decreto Interministeriale 10 marzo 2015 "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette	Si veda risposta all'Osservazione 1.4
1.13	Nel Cap. 8.5.2 La biodiversità dovrà anche essere descritta con indicatori di processo, al fine di mostrare i cambiamenti di alcune variabili biotiche nel tempo, consentendo quindi di correggere e orientare le scelte di pianificazione o gli interventi generali in essa identificati (per esempio, scegliendo specie target come l'orso o il camoscio, si potrà usare la variazione del numero di nuclei familiari per anno negli ultimi dieci anni).	Gli indicatori di processo sono legati agli interventi cartografati nella Tav 22 del Piano del Parco. Si tratta di indicatori legati alla componente biodiversità (rif. par. 5.2).
1.14	Nel Cap. 8.5.3 Un indicatore di stato importante è il numero di specie animali e vegetali presenti nel PNALM che sono classificate come VU, EN, CR a livello nazionale; le Liste Rosse non hanno valore normativo ma la classificazione che fanno è uno strumento quantitativo rigoroso che fotografa nell'anno X lo stato di una specie (o di una popolazione) a una certa scala geografica; pertanto, è indicato per valutare il valore conservazionistico di un'area e per valutare le scelte di piano. Altrettanto utile è la localizzazione delle celle delle ImportantPlantAreas o in alternativa la localizzazione delle popolazioni di specie vegetali VU, EN, CR. Infine la classificazione dello stato di conservazione delle specie e habitat sensu DIR92/43/CEE si ritiene rappresenti un importante indicatore di stato, considerando anche che la misurazione di tale indicatore deriva dalle attività di Reporting ex art. 17 della suddetta Direttiva e che rappresenta una valutazione a scala di regione biogeografica utile ad evidenziare anche la strategicità, l'importanza e la funzione del territorio del Parco nel mantenimento e/o ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente di tali habitat e specie	Si rimanda al par. 4.4 del RA e alla Relazione di Piano del Parco per maggiori dettagli (par. 4.2.1 e 4.2.2, Allegato 7)
1.15	Nel Cap. 8.7.2, relativamente alle fonti di dati potrebbe essere utile inserire quelli relativi a: certificazioni Biologico, finanziamenti PSR, aiuti per misure di prevenzione danni da fauna o rimborsi per danni, incidenti con selvatici	Dati disponibili inseriti nella relazione di Piano del Parco e, in parte, nel RA (rif. par. 4.6 e 4.10)

OSSERVAZIONI ACA		RISPOSTE ENTE PARCO
1.16	Nel Cap. 8.11.3 si fa riferimento, come fattore di rischio, al traffico veicolare del Comune di Pescasseroli e si ritiene che ciò sia in particolare vero se rapportato alle minacce per la specie Orso; tuttavia, non si comprende perché limitarne la valutazione al solo Comune di Pescasseroli	I dati sul rischio da traffico veicolare (localizzazione e numero degli investimenti per tipologia di specie) estesi a tutto il territorio del Parco sono stati inseriti nella relazione di Piano del Parco nel RA (rif. par. 4.10)
1.17	Nel Cap. 9, relativamente ai CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE, è necessario inserire uno specifico paragrafo in cui si dia evidenza dell'integrazione nella procedura VAS della Valutazione di Incidenza così come indicato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'Art. 10 "Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti", comma 3, dispone che la VAS comprenda le procedure di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97	Si fa riferimento al Protocollo d'Intesa firmato dai delegati individuati da ciascuna Regione (rif. par. 1.2). Sono stati inoltre evidenziati i risultati dello studio di valutazione d'incidenza nel par. 5.2, accogliendo di fatto l'osservazione

2. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina

OSSERVAZIONI ACA		RISPOSTE ENTE PARCO
2.1	E' necessario aggiornare il riferimento legislativo di approvazione del PTPR	E' stato fatto, sia nella Relazione di Piano del Parco che nel RA (rif. par. 3.2.3 e 4.5)
2.2	Non sono pervenute tutte le tavole del Piano 2010 citate alle pagg 22-23	Le tavole di cui alle pagg 22-23 sono relative al Piano 2010. Le tavole allegate al Documento Preliminare di Piano erano le tavole già verificate ed eventualmente aggiornate. Si fa ora riferimento alle tavole di cui all'Al. 1 alla Relazione di Piano del Parco
2.3	a) sovrapposizione delle tavole di piano alle tavole A, B, C, D del PTPR recentemente approvato con DCR 5 del 21.04.2021 e verifica dei contenuti del piano con quanto previsto dalle NTA del PTPR	Si rimanda al par. 5.2
2.4	b) individuazione sulle tavole di piano di aree e immobili di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e aree gravate da usi civici ricadenti sia nel Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise che nella ZPE del PNALM	Aree gravate da usi civici sono certamente presenti nei comuni di Alvito, Campoli, San Donato, Picinisco e Settefrati ma essendo ancora in atto le verifiche demaniali non si dispone di cartografie. In ogni caso, per espressa previsione dell'art. 142, lett. f), D.Lgs. 42/2004, tutto il territorio del Parco e della sua Zona di Protezione Esterna/Area Contigua è già paesaggisticamente vincolato. Di conseguenza, se la finalità di tale ricognizione è quella di individuare le aree, all'interno del Parco, sottoposte a vincolo paesaggistico, la rappresentazione cartografica delle aree soggette ad uso civico non risulta non determinante.

OSSERVAZIONI ACA		RISPOSTE ENTE PARCO
2.5	c) si ritiene debba essere approfondita l'illustrazione degli interventi del piano con particolare riferimento al patrimonio storico, architettonico e archeologico elencati a pg. 24-30 (a titolo esemplificativo e non esaustivo OBO1_STR 01.04_IA13 Manutenzione e ripristino dei muretti a secco, OBO1_STR 01.04_1N08 Manutenzione dei campi chiusi, filari, elementi puntuali caratterizzanti il paesaggio; OBO1_STR 01.04_1N° Mantenimento vecchi stazzi, forme ruderali caratteristiche, OBO1_STR 01.04_MR01 Recuperare le testimonianze dell'insediamento storico; OB01 STR 01.04 IN11 Incentivare il recupero di manufatti agricoli secondo tecniche tradizionali; OBO1 STR.01.04 RE10 Linee guida delle tipologie architettoniche storicizzate; OB01 STR.01.04 RE11 Valorizzazione dei beni archeologici; OBO1_STR.01.04_MR02 Censimento delle emergenze storiche architettoniche, OB06_STR.06.013A28 Manutenzione rete sentieristica e divulgazione sistema gestionale dei numeri chiusi)	Oltre a 3 specifiche azioni inserite nel Piano del Parco (rif. Az. 02, 08, 12), non sono stati previsti altri interventi tra quelli segnalati per le seguenti ragioni: <ul style="list-style-type: none"> - la manutenzione e ripristino dei muretti a secco non è stata prevista in quanto sono in corso interventi finanziati dal MiTE; - gli stazzi non sono proprietà dell'Ente e sono in gran parte crollati; - si tratta per lo più di interventi finanziabili attraverso le misure del PSR, a cui l'Ente Parco farà riferimento per l'ottenimento delle necessarie risorse finanziarie
2.6	d) illustrazione delle previsioni di piano per le zone A, B, C e D e per le sottozone D 1, D2 e D3 e aree di particolare rilevanza ambientale	Si rimanda alle Norme tecniche di Attuazione del Piano del Parco e al Par. 2.2.3
2.7	e) integrazione e approfondimento della valutazione dei probabili effetti sui fattori ambientali interessati dall'attuazione dei progetti e delle misure previste dal Piano, nelle aree del Parco individuate e nell'ambito di interferenza degli stessi, caratterizzando come previsto dall'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 lett. f) "(..) <i>tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi</i> "	Si rimanda al Cap. 5
2.8	f) indicazione delle <i>"ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso"</i> come previsto dall'art. 14 co. 4 del D.Lgs. 152/2006	Le alternative di Piano corrispondono allo Scenario Zero di mancata adozione del Piano e all'alternativa derivante dalla sua attuazione. Non si è ravvisata la necessità di procedere all'identificazione di alternative di progetto in aree specifiche
2.9	g) per quanto di competenza archeologica, considerate le preesistenze antropiche del Parco e il patrimonio archeologico che si è potuto constatare particolarmente ricco, considerato l'obiettivo di una valorizzazione dei siti archeologici presenti all'interno dei confini del Parco (cfr. Relazione Piano OBO1, STR.01.04, RE11) la Scrivente propone di produrre una Carta archeologica, corredata da un inquadramento storico-archeologico territoriale e da un censimento descrittivo e topografico su CTR dei beni archeologici compresi, per lo meno, nei confini del Parco (tenendo anche conto di quelli immediatamente circostanti nei territori comunali in oggetto), da affidare con incarico professionale ad Archeologo professionista, il cui <i>curriculum</i> dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione di questo Ufficio, anche per le vie brevi (mail: gianluca.melandri@beniculturali.it). Tale Carta archeologica non deve essere recepita come mero approfondimento tecnico-scientifico ma come presupposto ineludibile per l'adozione di uno strumento normativo e/o di consultazione annesso al Piano stesso che abbia come obiettivo una più efficace pianificazione e attività di tutela, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 42/2004 s.m.i, attraverso uno strumento normativo e di consultazione, con una serie di prescrizioni graduate a seconda delle differenti valutazioni di "incidenza archeologica" ad integrazione di quelle di altri piani urbanistici e paesaggistici gravanti sul territorio del Parco. In seconda istanza, la Carta archeologica può considerarsi strumento	La tavola di localizzazione dei siti di interesse storico-archeologico è la Tavola 18 "Siti Archeologici e Beni Culturali e Monumentali", suddivisa in 3 riquadri in scala 1:25.000. Le Soprintendenze sono state invitate a segnalare le modifiche e/o integrazioni necessarie, qualora ne ravvisassero l'assenza di beni sottoposti a tutela. L'Ente Parco ha ricevuto documentazione dalle suddette Soprintendenze. Si è pertanto proceduto ad aggiornare la Tavola. E' inoltre prevista una specifica azione di Piano per approfondimenti funzionali alla valutazione del rischio archeologico (Rif. Allegato 9 del Piano del Parco – Scheda Azione 12)

OSSERVAZIONI ACA		RISPOSTE ENTE PARCO
	preliminare per le attività di valorizzazione succitate, in cooperazione con questo Ministero, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.42/2004 smi	

3. ARPA Lazio

OSSERVAZIONI ACA		RISPOSTE ENTE PARCO
3.1	Si mette in evidenza che lo sviluppo di attività come la promozione del turismo sostenibile e di attività e strutture a esso connesse dovranno essere oggetto di approfondimenti nel R.A. per poterne valutare al meglio gli impatti ambientali	Il Piano non prevede la realizzazione di nuove strutture a fini turistici, né tantomeno punta ad incentivare i flussi. Per un'analisi dell'impatto delle previsioni del Piano sul piano economico e sugli effettuali effetti di tali previsioni sulle altre componenti si rimanda al par. 5.2
3.2	Il R.A. dovrà illustrare il dimensionamento del carico antropico previsto sulle singole matrici ambientali rispetto sia alla popolazione residente che ai possibili flussi turistici stagionali e/o settimanali (fine settimana).	Il Piano del Parco non prevede variazioni del carico antropico previsto sulle singole matrici ambientali rispetto alla popolazione residente. L'Ente Parco promuove la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche in conformità a quanto previsto dalla CETS.
3.3	Osservazioni per l'analisi delle componenti atmosfera, risorse idriche, suolo e i fattori di pressione rifiuti e rumore	Si rimanda ai par. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7 e 4.9, sottolineando come il Piano del Parco non prevede variazioni del carico antropico previsto sulle singole matrici ambientali rispetto alla popolazione residente
3.4	MONITORAGGIO. Gli indicatori di stato richiamati nel R.P. in ogni componente ambientale e in ogni fattore di pressione sono adeguati. Si suggerisce di aggiungere, in relazione al fattore di pressione "Rumore", gli indicatori "Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)" (DPCM 14/11/97) per gli interventi previsti dal piano che possono essere più rumorosi come adeguamenti dei sentieri, tagli di alberi, eliminazione di opere e manufatti che sottraggono valore al paesaggio, ecc.. Tuttavia, il R.A. dovrà fornire una descrizione più dettagliata possibile dei singoli indicatori anche in riferimento alla frequenza di monitoraggio degli stessi, che deve essere almeno annuale, seguire l'intero ciclo di vita del piano, e deve tener conto delle indicazioni di cui all'All. VI alla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i..	Solamente 6 Comuni su 24 hanno adottato un Piano di Classificazione Acustica, dato che ben riassume il basso livello di attenzione delle amministrazioni locali sul tema della gestione del fattore di pressione "Rumore". In risposta, l'Ente Parco ha introdotto nel Regolamento uno specifico articolo, con cui intende promuovere una maggior tutela dall'inquinamento acustico.

4. Regione Lazio – Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica – Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta

OSSERVAZIONI ACA		RISPOSTE ENTE PARCO
4.1	<p>Risulta necessario aggiornare le informazioni relative agli strumenti di pianificazione e gestione del territorio della Regione Lazio, con riferimento specifico al Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), riportate sia al capitolo 3.2 “quadro programmatico” del Documento Preliminare di Piano che al capitolo 7 “obiettivi generali strategici di sostenibilità di piani e programmi vigenti” del Rapporto preliminare di scoping.</p> <p>Infatti, con sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17/11/2020, è stata annullata la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 02/08/2019 e con D.G.R. 557 del 05/08/2021 è stata deliberata la cessazione dell'efficacia della D.G.R. n. 49/2020.</p> <p>Il P.T.P.R. della Regione Lazio è stato successivamente approvato con D.C.R. n. 5 del 21/04/2021 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 10/06/2021, Supplemento n. 2.</p>	Si veda risposta all'Osservazione 2.1
4.2	<p>In considerazione dell'obbligatorietà della conformità dei Piani delle Aree Naturali Protette alla disciplina dettata dalla pianificazione paesaggistica sovraordinata, si ritiene necessario che vengano predisposte opportune cartografie che evidenzino sia i beni paesaggistici presenti nella Tav. B che gli ambiti di paesaggio della Tav. A del P.T.P.R. approvato della Regione Lazio con D.C.R. n. 5 del 21/04/2021: tali planimetrie dovranno essere opportunamente sovrapposte con la proposta di zonizzazione del Piano dell'Area Naturale Protetta.</p>	Si veda risposta all'Osservazione 2.3
4.3	<p>Sarà necessaria una ricognizione puntuale dei domini e dei beni collettivi assoggettati al regime degli usi civici ricadenti all'interno dell'Area Naturale Protetta in quanto la presenza degli stessi assoggetta l'area a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. h) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii.; in tali zone si applica la disciplina dei paesaggi di cui alla Tavola A del P.T.P.R. della Regione Lazio.</p>	Si veda risposta all'Osservazione 2.4
4.4	<p>La classificazione ad area contigua o zona di protezione esterna, come indicato a pag. 8 del rapporto preliminare di scoping, comporta, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e dell'art. 9 comma 1 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii., l'inclusione dell'intero ambito così classificato tra i beni sottoposti a vincolo paesaggistico. A tali beni, ai sensi dell'art. 38 comma 4 delle Norme del P.T.P.R. approvato, si applica la disciplina d'uso dei paesaggi</p>	Se ne prende atto

5. Regione Lazio – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana

OSSERVAZIONI ACA		RISPOSTE ENTE PARCO
5.1	<p>Nel documento "Piano del Parco, Documento Preliminare di Piano" e nel documento "Piano del Parco, Valutazione Ambientale Strategica-Rapporto preliminare di scoping" si fa riferimento e vengono utilizzati per la stesura dei due documenti, dati relativi al cd "quadro conoscitivo preliminare" del Parco risalenti al 2010 che, oggettivamente, sembrano essere troppo poco recenti per consentire una corretta individuazione degli obiettivi posti dalla Valutazione Strategica Ambientale che dovranno poi svilupparsi negli anni a venire. Di conseguenza sarebbe auspicabile una riedizione del documento sulla base di dati più recenti che consentirebbero una puntuale definizione dell'attuale ambiente del Parco, almeno per le componenti soggette a costante modificazione, e, di conseguenza, una più concreta ed efficace coerenza con le finalità della VAS</p>	La Relazione del Piano del Parco e il RA sono stati aggiornati sulla base dei dati più recenti disponibili

OSSERVAZIONI ACA		RISPOSTE ENTE PARCO
5.2	<p>Risulta del tutto assente una trattazione relativa sia alle problematiche sanitarie degli allevamenti di animali domestici nel territorio del Parco, sia alla Sorveglianza epidemiologica della Fauna selvatica. Eppure, nel PNALM si è verificato l'unico caso al mondo di morte di un orso per infezione generalizzata da <i>Mycobacterium bovis</i> (cfr. allegato), ovvero trasmesso da bestiame domestico infetto, caso gravissimo che ha evidenziato quanto il monitoraggio e la gestione delle problematiche sanitarie dell'allevamento del bestiame in un'area particolarmente preziosa come il PNALM sia indispensabile per impedire l'interessamento della fauna selvatica da parte di infezioni anche mortali. Infatti, la gravità delle problematiche sanitarie emerse da quel caso ha indotto la Regione Abruzzo a pubblicare un'apposita delibera Regionale (allegata) sulla necessità di adottare azioni urgenti per la tutela dell'orso bruno marsicano e l'adozione di un efficace piano di sorveglianza sanitaria sulla fauna. Parimenti è stato inviato all'allora Ministero dell'Ambiente uno specifico parere sulla necessità di attivare un efficace Piano di Sorveglianza Sanitaria da parte di alcuni componenti del gruppo di lavoro del Tavolo Tecnico per la Zootecnia nell'area di diffusione dell'Orso Bruno Marsicano (PATOM). Pertanto, risulta completamente disattesa la trattazione di questi aspetti che invece possono rappresentare un elemento cruciale per la gestione delle attività antropiche di natura pastorale in una così importante area protetta anche ai sensi del comma b) della Legge quadro del 6 dicembre 1991 n. 394</p>	<p>La sorveglianza epidemiologica della fauna selvatica, il monitoraggio e la gestione delle problematiche sanitarie dell'allevamento del bestiame sono state oggetto di approfondimento nella Relazione del Piano del parco e nel RA (rif. par. 4.11).</p>

- REGIONE MOLISE

6. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise

OSSERVAZIONI ACA		RISPOSTE ENTE PARCO
6.1	<p>1. Si suggerisce caldamente la realizzazione di una carta archeologica che ricomprenda la carta del rischio archeologico e quella di distribuzione dei siti quale strumento utile per garantire, secondo il principio di leale collaborazione fra amministrazioni, una maggiore e capillare tutela del patrimonio archeologico diffuso unitamente agli uffici del Ministero della Cultura competenti in tale settore. Sulla base di tale carta sarebbe più agevole individuare le interferenze con il patrimonio archeologico di eventuali interventi a farsi, per i quali sarebbe comunque obbligatoria la redazione di una Viarch. La medesima carta costituirebbe, inoltre, un utile strumento per la valorizzazione e la promozione del territorio e dei valori culturali del Parco</p>	<p>Si veda risposta all'Osservazione 2.9</p>

OSSERVAZIONI ACA		RISPOSTE ENTE PARCO
6.2	<p>2. Nell'ambito delle utilizzazioni boschive, poiché le operazioni di taglio e di esbosco possono risultare estremamente dannose nei confronti di strutture o evidenze archeologiche presenti nelle aree boscate oggetto di taglio (si pensi, ad esempio, ai danni cagionabili dai mezzi utilizzati per l'esbosco alle cinte sannitiche presenti in alcuni boschi), sarebbe auspicabile prevedere nelle Norme tecniche di attuazione — Regolamento del Parco una specifica valutazione di compatibilità degli interventi con la tutela del patrimonio archeologico; valutazione da svolgere in maniera congiunta fra Ente Parco e uffici del MiC competenti, ognuno per le proprie competenze, e sulla base della carta di cui al punto 1 (nelle more della realizzazione della carta la localizzazione delle strutture ed evidenze archeologiche sarà fornita dalle Soprintendenze competenti per territorio). Tale valutazione dovrebbe essere prevista solo per le utilizzazioni boschive effettuate in aree sulle quali insistono strutture o evidenze archeologiche e fatta salva l'attivazione dei procedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 per gli interventi svolti su aree sottoposte a vincolo archeologico diretto ai sensi dello stesso D.Lgs. Allo stesso fine si suggerisce, inoltre, di aggiungere all'art. 21, co. 7, del Regolamento del Parco la seguente frase: "I) gli alberi che insistano su strutture archeologiche o che si trovino in prossimità delle stesse, salvo autorizzazione della Soprintendenza competente"</p>	<p>Si rammenta che la valutazione della compatibilità degli interventi di taglio ed esbosco rispetto alla tutela del patrimonio archeologico configura una competenza che non rientra fra quelle istituzionali dell'Ente Parco, ma che appartiene proprio alla Soprintendenza - competenza che ovviamente rimane salva, così come quella delle autorità preposte alla tutela dei profili paesaggistici. Quanto alla possibilità di un accordo fra le diverse procedure, questo non può essere disciplinato in sede di Piano e di Regolamento del Parco, che assolvono ad altre funzioni e presentano altri contenuti. In ogni caso, all'interno del Parco, i tagli boschivi sono soggetti a specifiche prescrizioni, come l'esbosco a dorso di mulo, e l'uso di mezzi meccanici è consentito esclusivamente sulla viabilità forestale, per cui le cautele normalmente adottate rappresentano già di per sé una garanzia. Ad ogni modo, le norme di Piano e di Regolamento non fanno venire meno – e non potrebbero - l'esigenza di acquisire il parere della soprintendenza competente, laddove si tratti di zone di interesse archeologico, la cui tutela, quindi, rimane comunque garantita.</p>
6.3	<p>3. Sarebbe poi opportuno prevedere nel Piano e nelle Norme tecniche di attuazione - Regolamento del Parco specifiche forme di tutela e valorizzazione dei tratturi, dei percorsi storici e delle vie trincerate presenti nel Parco quali elementi identitari del territorio e delle comunità. Tratturi e sentieri fortificati andrebbero, poi, individuati in apposita tavola allegata al Piano</p>	<p>Si rimanda a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tavola 18 “Siti Archeologici e Beni Culturali e Monumentali”, suddivisa in 3 riquadri in scala 1:25.000 e aggiornata sulla base della documentazione trasmessa dalle Soprintendenze - Allegato 9 del Piano del Parco – Scheda dell’Az. 08
6.4	<p>4. Altrettanto importante, risulta, poi il recepimento all'interno del Piano delle aree e degli immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con l'individuazione degli stessi in apposita tavola</p>	<p>Per espressa previsione dell'art. 142, lett. f), D.Lgs. 42/2004, tutto il territorio del Parco e della sua Zona di Protezione Esterna/Area Contigua è paesaggisticamente vincolato. Di conseguenza, se la finalità di tale ricognizione è quella di individuare le aree, all'interno del Parco, sottoposte a vincolo paesaggistico, l'attività in questione risulta in massima parte non necessaria</p>
6.5	<p>5. Sarebbe, infine, auspicabile inserire nella parte dedicata al Patrimonio storico-culturale una sezione dedicata al "Patrimonio demoesnoantropologico" e prevedere specifiche forme di tutela, studio e promozione dello stesso</p>	<p>Si rimanda alla Scheda dell’Az. 12 (Rif. Allegato 9 del Piano del Parco.</p>

7. Regione Molise – Valorizzazione ambiente e risorse naturali – Sistema regionale e autonomie locali – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

OSSERVAZIONI ACA		RISPOSTE ENTE PARCO
7.1	Si suggerisce che l'elenco delle strategie, alle quali rapportare la coerenza degli obiettivi ed azioni del Piano del Parco, venga integrato con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile	Si veda risposta all'Osservazione 1.4

- REGIONE ABRUZZO

8. Regione Abruzzo - Servizio gestione e qualità delle acque

OSSERVAZIONI ACA		RISPOSTE ENTE PARCO
8.1	Studio dei contenuti e degli indirizzi dei Piani di Gestione delle Acque dei Distretti Idrografici interessati	Si rimanda ai par. 3.2.1 e 4.1

9. ARTA Abruzzo (osservazioni pervenute in data 20/10/2021 e analizzate in sede di riunione del 2/11/21)

OSSERVAZIONI ACA		RISPOSTE ENTE PARCO
9.1	Dovranno essere previste alternative aggiuntive a quella comunemente denominata alternativa zero (o scenario tendenziale) e a quella di piano	Si veda risposta all'Osservazione 2.8
9.2	<p>Gli indicatori dovranno essere individuati scegliendo un set capace di rendere informazioni utili relativamente alle caratteristiche ambientali dell'area in oggetto, delle sue peculiarità e del suo valore ambientale, che permettano di comprendere gli effetti delle scelte effettuate e delle azioni messe in campo, nonché il loro grado di attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi fissati. Tale gruppo dovrà essere limitato il più possibile per non gravare eccessivamente sull'Autorità Procedente per il suo popolamento, tuttavia, deve costituire un set efficace per la valutazione e la misurazione degli impatti e delle altre caratteristiche in gioco ed al tempo stesso di facile reperimento dei dati.</p> <p>Tutti gli obiettivi fissati e le azioni previste devono essere correlate almeno ad un indicatore.</p> <p>Deve inoltre essere definita la frequenza della pubblicazione e comunicazione dei report periodici di monitoraggio.</p> <p>Gli obiettivi e le azioni devono essere elencati e descritti anche in relazione al contesto dove troveranno attuazione.</p> <p>Deve essere effettuata una puntuale verifica di coerenza esterna ed interna. Da quest'ultima deve risultare la correlazione tra obiettivi ed azioni, in modo che ad ogni obiettivo sia collegata almeno una azione per il suo raggiungimento e ad ogni azione deve essere legata almeno ad un obiettivo.</p> <p>Le azioni dei vigenti piani parco e piani di gestione che si vogliono riproporre devono essere verificate nella loro rispondenza agli obiettivi attuali e valutate nei risultati che fino ad ora hanno permesso di raggiungere, al fine di giudicarne l'adeguatezza rispetto agli scopi previsti nel nuovo Piano Parco.</p>	Se ne è tenuto conto nell'elaborazione del RA

1.3 Provvedimenti di Parere Motivato delle Regioni

A conclusione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – art. 15 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:

- la **Regione Lazio** ha pubblicato Provvedimento di Parere Motivato con Det. N. 4836 del 06/02/2023 DPC002/11 del 08/02/2021 – per l’analisi del recepimento delle relative prescrizioni si rimanda agli Allegati 3, 3.a, 3.b e 3.c, che costituiscono parte integrante del Rapporto Ambientale;
- la **Regione Abruzzo** ha pubblicato Provvedimento di Parere Motivato con Det. N. DPC002/11 del 08/02/2023 - per l’analisi del recepimento delle relative prescrizioni si rimanda all’Allegato 4, che costituisce parte integrante del Rapporto Ambientale;
- la **Regione Molise** ha pubblicato Provvedimento di parere Motivato con Det. Dirigenziale n.431 del 03/02/2023.

- REGIONE LAZIO

Punto 2 del Parere Motivato Regione Lazio (prima parte) (Det. n. 4836 del 06/02/2023)

Nel Rapporto Ambientale si dovrà fornire evidenza delle modalità di recepimento di quanto riportato nei contributi pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale durante le fasi di consultazione preliminare di scoping, riscontrati parzialmente nel documento, e delle osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicazione, esplicitando le motivazioni e dando atto di come sono stati presi in considerazione i vari contributi pervenuti.

Riscontro Ente Parco

Esiti della verifica di recepimento delle Autorità Competenti delle osservazioni formulate in fase di Scoping ed evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale

Direzione regionale ambiente (Prot. 702467 del 07/09/2021)			
N.	Contributo	Verifica autorità competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
1.1	Nel Cap. 2.1, mancano i riferimenti normativi relativi all’istituzione dell’area contigua, strumento di pianificazione importantissimo anche se legato in modo solo indiretto al piano. E’ necessario citare la DGR istitutiva n. 209/2021 per la Regione Lazio, ma anche le finalità dell’area contigua <i>sensu</i> 394/1991, nonché le finalità che le tre regioni hanno previsto con i loro atti	RECEPITO	I riferimenti normativi sono stati inseriti nel testo della Relazione di Piano del Parco, così come nel Rapporto ambientale (rif. par. 2.1)

Direzione regionale ambiente (Prot. 702467 del 07/09/2021)			
N.	Contributo	Verifica autorità competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
1.2	Nel Cap. 2.3, non viene fornita evidenza delle ZSC localizzate nell'area contigua in tutte e tre le Regioni: è vero che il Piano del Parco non pianifica l'area contigua, ma dal punto di vista della coerenza interna della Rete Natura 2000 è fondamentale considerare le ricadute indirette del Piano sulle ZSC ubicate nel perimetro del Parco e nelle aree limitrofe, tenendo nella dovuta considerazione gli obiettivi e le relative Misure specifiche di conservazione nella stesura delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento. Sempre nello stesso capitolo, non sono menzionate le aree di collegamento ecologico-funzionale di Natura 2000 previste dall'articolo 3, comma 3 della Direttiva Habitat e riprese dall'articolo 3, comma 3 del DPR 357/1997. Tali aree dovrebbero essere considerate dalla pianificazione. Il recupero della connettività ecologica è una linea strategica dell'obiettivo 2: a maggior ragione questa linea va rafforzata con le previsioni prescrittive del piano	RECEPITO	Si rimanda alla Relazione di Piano del Parco e, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - par. 4.2.4 “La rete ecologica” - par. 6.3 “La gestione faunistica” - Norme Tecniche di Attuazione - Proposta di Regolamento del Parco
1.3	Cap. 2.3 - Si osserva inoltre, in via generale, che le ZSC e le ZPS sono equiparate alle IBA, al vincolo UNESCO e al vincolo Ramsar. Questi “oggetti” hanno valore diverso e non dovrebbero essere presentati e trattati allo stesso modo: le ZPS e le ZSC sono incardinate in un assetto normativo (le DIR 92/43/CEE, DIR 2009/147/CE, la L.157/1991, il DPR 357/1997, le DGR) che prevedono obblighi e divieti, cioè hanno valore prescrittivo; le IBA non hanno alcun valore prescrittivo, il sito Ramsar non ha valore normativo, ma si regge su una convenzione internazionale, così come i siti UNESCO	RECEPITO	Non sono equiparate e non vi sono commenti che potrebbero far pensare ad una equiparazione.
1.4	Cap. 2.3 - Si ritiene inoltre opportuno inserire un Quadro di riferimento normativo contenente un elenco con le leggi di tutela della biodiversità, a partire da quelle nazionali fino ad arrivare a quelle regionali (incluse le DGR su Natura 2000); questo elenco va posto sotto il cappello della EU'sbiodiversity strategy 2030 per due motivi: 1) la strategie prevede azioni che potrebbero benissimo essere incorporate nel piano; 2) una buona parte dei finanziamenti futuri deriverà proprio dalla strategia. L'altro riferimento comunitario che si deve citare è la EU strategy on adaptation to climatechange di febbraio 2021, che dà indicazioni su come affrontare gli effetti del cambiamento climatico per la conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici- In detto Quadro, si ritiene opportuno inserire anche la L.R. 20/1999 “Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia, in base alla quale si chiede di considerare le aree carsiche tra i fattori di attenzione, e il Patrimonio geologico che, ai sensi della DGR 859/2009 individua sul territorio regionale i Geositi meritevoli di interesse	RECEPITO	Provvedimenti legislativi e documenti strategici sono stati analizzati nel Cap. 3. Per ciascuno di essi è stata effettuata un'analisi di coerenza esterna del Piano.

Direzione regionale ambiente (Prot. 702467 del 07/09/2021)			
N.	Contributo	Verifica autorità competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
1.5	Nel Cap. 3.1, relativamente agli Obiettivi generali e Strategie di Piano, si osserva che in riferimento agli obiettivi cod. OB04 emerge qualche elemento di non chiarezza tra attività di ricerca e di monitoraggio; a titolo esemplificativo emerge che il suo campo d'azione è limitato alle specie e agli habitat delle due Direttive, mentre il PNALM è caratterizzato dalla presenza di moltissime altre specie - soprattutto vegetali - meritevoli di conservazione; il piano dovrebbe quindi estendere il principio del monitoraggio dello stato di conservazione a tutte le specie che rispondono a un certo criterio (per esempio rarità, unicità biogeografica ecc.), anche se non sono contenute negli allegati delle direttive Habitat e Uccelli. In quest'ottica il monitoraggio sensu Direttiva e DPR 357/97 è uno strumento per verificare l'efficacia delle misure di conservazione e che porta al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva stessa, che parla di ricerca scientifica all'articolo 18 e la pone al servizio del perseguimento degli obiettivi della stessa, separandola di fatto ed esplicitamente dalla sorveglianza dello stato di conservazione dell'articolo 11 (monitoraggio)	PARZIALMENTE RECEPITO Si ritiene opportuno che il RA evidenzi i contenuti delle schede di azione in termini di monitoraggio delle specie non tutelate dalla Rete Natura 2000	Le azioni di Piano dedicate alle attività di ricerca e monitoraggio sono molteplici e non limitate alle specie e agli habitat delle due Direttive Habitat e Uccelli. Si veda l'All. 9 alla Relazione del Piano del Parco ("Schede Azione") e il par. 2.2 del RA
1.6	Nel Cap. 3.2, è necessario far riferimento non solo al piano di gestione delle ZSC e della ZPS ma anche - anzi, prioritariamente - alle misure di conservazione di tali siti Natura 2000, fornendo riscontro delle DGR di approvazione e dei DM di designazione delle ZSC, che devono essere recepite dal Piano del Parco, in particolare la DGR n. 158/2016 relativa alle Misure di Conservazione per le ZSC della Provincia di Frosinone e la DGR n. 612/2011 relativa alle ZPS. Nella tabella relativa agli interventi, si suggerisce di riprendere le misure di conservazione delle ZSC contenute nelle DGR e riportarle in una colonna accanto all'ultima, al fine di rendere verificabile la coerenza con gli interventi previsti dal piano	PARZIALMENTE RECEPITO Si ritiene opportuno che il RA evidenzi i contenuti del Regolamento ritenuti pertinenti per giustificare la coerenza con le misure di conservazione dei siti Natura 2000	Si rimanda all'Art. 10 della proposta di Regolamento del Parco e all'Allegato 1 per l'analisi di coerenza esterna delle azioni di Piano con le misure di conservazione delle DGR
1.7	Nel Cap. 3.3, si ritiene opportuno esplicitare, sia pur brevemente, per quale motivo si conferma la proposta di zonazione del 2010: ad esempio se sia stato verificato che la zonazione proposta nel 2010, applicata da allora fino a oggi, abbia determinato effetti positivi sui valori naturalistici da conservare, oppure, se abbia consentito la riduzione di conflitti tra gli interessi di conservazione e quelli economici o di fruizione	PARZIALMENTE RECEPITO Si ritiene opportuno che il RA riferisca non solo il percorso preparatorio di confronto con gli stakeholders ma illustri anche le motivazioni che hanno portato al sostegno delle scelte di Piano in termini di zonazione.	Il Piano del Parco è stato presentato e discusso in Comunità del Parco nell'ambito delle fasi previste di consultazione degli stakeholders quindi la zonazione proposta è frutto anche del confronto con tutti i soggetti interessati. Alla luce di tutti gli approfondimenti tecnico scientifici fatti dal 2010 ad oggi non si ha motivo di ritenere tale proposta superata o non attuale.

Direzione regionale ambiente (Prot. 702467 del 07/09/2021)			
N.	Contributo	Verifica autorità competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
1.8	Nel Cap. 5, tra i fattori di pressione si suggerisce di inserire i Cambiamenti Climatici	RECEPITO	Non sono disponibili studi recenti sugli effetti dei cambiamenti climatici nel territorio del parco, fatta eccezione per uno studio sull'Inventario d'Uso delle Terre nel territorio delle Parco, realizzato secondo l'approccio metodologico dell'Inventario d'Uso delle Terre d'Italia (IUTI). La finalità di IUTI è la classificazione dell'intero territorio italiano nelle sei categorie di uso delle terre previste dal sistema di contabilità dei gas ad effetto serra, secondo UNFCCC. Il rilevamento è integrato con l'Inventario Forestale Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio (INFC), avendone adottato il medesimo disegno campionario. Dallo studio emergono interessanti valutazioni sulle dinamiche vegetazionali nel periodo 1990 – 2017 (si rimanda al par. 4.2). L'Ente Parco prevede un'azione di elaborazione di una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici (si rimanda all'Allegato 9 del Piano del Parco).
1.9	Nel Cap. 5 tra le componenti ambientali per cui valutare l'interferenza del Piano, si suggerisce di considerare l'attività agricola, intesa come attività economica e come agroecosistema, ovvero quel sistema ambientale e paesaggistico generato dall'attività antropica secolare che ha determinato e ancora in parte determina, habitat funzionali alla conservazione di diverse specie di interesse. D'altronde, la componente agricola risulta centrale negli obiettivi di Piano e nelle sue declinazioni attuative al punto tale che è prioritario considerare gli effetti sull'ambiente naturale determinati dalle azioni in tale ambito	PARZIALMENTE RECEPITO È opportuno che il RA non si limiti a rimandare ai documenti di Piano, dove si affronta l'analisi dell'attività agricola, ma rappresenti al suo interno la disamina dei contenuti di Piano ritenuti utili, benché presenti in altri documenti del Piano stesso.	Nel RA l'analisi dell'attività agricola è stata analizzata sulla base dei dati disponibili nel par. 4.6, ma si rimanda alla Relazione di Piano per maggior dettaglio, nonché a NTA e al Regolamento del Parco per gli articoli attinenti e alle Azioni di Piano (rif. Allegato 9 del Piano del parco) per le azioni pertinenti.
1.10	Cap. 5 - Si suggerisce di considerare tra gli strumenti di gestione del settore agricolo anche la DGR di approvazione del Disciplinare del Marchio di Certificazione Natura In Campo della Regione Lazio n.1033 del 22/12/2020	RECEPITO	Si sottolinea come l'Ente Parco abbia già approvato un proprio Regolamento per l'utilizzo del Marchio del Parco approvato con delibera di Consiglio, strumento pertanto da considerarsi vincolante.

Direzione regionale ambiente (Prot. 702467 del 07/09/2021)			
N.	Contributo	Verifica autorità competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
1.11	Nel Cap. 7 Poiché si mettono insieme atti che hanno forza di legge e che generano una vincolistica nella forma di obblighi e divieti (per esempio le misure di conservazione, i PTPR, i piani stralcio per l'assetto idrogeologico ecc.) e Piani che hanno un carattere di indirizzo (il PATOM, il piano Appennino Parco d'Europa, il Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e altri), è necessario separare nettamente i due tipi di piano tra ciò che impone obblighi e divieti e ciò che delinea indirizzi programmatici	RECEPITO	Nel cap. 3 si è tenuto conto di tale suggerimento, presentando separatamente gli atti che hanno forza di legge e che generano una vincolistica nella forma di obblighi e divieti e Piani / documenti strategici che hanno un carattere di indirizzo, come spiegato nel par. 3.1 e come risulta evidente dalla struttura stessa del capitolo
1.12	Cap. 7 - E' opportuno inserire la Deliberazione 30 marzo 2021, n. 170 Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) "Lazio, regione partecipata e sostenibile". A livello nazionale dovrà essere considerato il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che deve necessariamente essere recepito dal piano del parco e integrato in esso, in particolare l'articolo 15 del decreto legislativo 150/2012, l'azione A.5.8 del Piano Nazionale e il Decreto Interministeriale 10 marzo 2015 "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette	RECEPITO	Si veda risposta all'Osservazione 1.4
1.13	Nel Cap. 8.5.2 La biodiversità dovrà anche essere descritta con indicatori di processo, al fine di mostrare i cambiamenti di alcune variabili biotiche nel tempo, consentendo quindi di correggere e orientare le scelte di pianificazione o gli interventi generali in essa identificati (per esempio, scegliendo specie target come l'orso o il camoscio, si potrà usare la variazione del numero di nuclei familiari per anno negli ultimi dieci anni).	RECEPITO	Gli indicatori di processo sono legati agli interventi cartografati nella Tav 22 del Piano del Parco. Si tratta di indicatori legati alla componente biodiversità (rif. par. 5.2).
1.14	Nel Cap. 8.5.3 Un indicatore di stato importante è il numero di specie animali e vegetali presenti nel PNALM che sono classificate come VU, EN, CR a livello nazionale; le Liste Rosse non hanno valore normativo ma la classificazione che fanno è uno strumento quantitativo rigoroso che fotografa nell'anno X lo stato di una specie (o di una popolazione) a una certa scala geografica; pertanto, è indicato per valutare il valore conservazionistico di un'area e per valutare le scelte di piano. Altrettanto utile è la localizzazione delle celle delle ImportantPlantAreas o in alternativa la localizzazione delle popolazioni di specie vegetali VU, EN, CR. Infine la classificazione dello stato di conservazione delle specie e habitat sensu DIR92/43/CEE si ritiene rappresenti un importante indicatore di stato, considerando anche che la misurazione di tale indicatore deriva dalle attività di Reporting ex art. 17 della suddetta Direttiva e che rappresenta una valutazione a scala di regione biogeografica utile ad	PARZIALMENTE RECEPITO Preso atto che si rimanda alla Relazione di Piano per determinati aspetti, è opportuno che il RA fornisca una disamina completa sull'argomento, oltreché rinviare ad altri elaborati. Non è chiaro dal RA se siano contemplate liste rosse e IPAs, per cui andrebbe meglio specificato tale aspetto.	Si rimanda al par. 4.4 del RA e alla Relazione di Piano del Parco per maggiori dettagli (par. 4.2.1 e 4.2.2, Allegato 7)

Direzione regionale ambiente (Prot. 702467 del 07/09/2021)			
N.	Contributo	Verifica autorità competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
	evidenziare anche la strategicità, l'importanza e la funzione del territorio del Parco nel mantenimento e/o ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente di tali habitat e specie		
1.15	Nel Cap. 8.7.2, relativamente alle fonti di dati potrebbe essere utile inserire quelli relativi a: certificazioni Biologico, finanziamenti PSR, aiuti per misure di prevenzione danni da fauna o rimborsi per danni, incidenti con selvatici	PARZIALMENTE RECEPITO Si prende atto del recepimento, tuttavia è opportuno che il RA richiami esplicitamente al suo interno gli elementi ritenuti utili e presenti in altri elaborati.	Dati disponibili inseriti nella relazione di Piano del Parco e, in parte, nel RA (rif. par. 4.6 e 4.10)
1.16	Nel Cap. 8.11.3 si fa riferimento, come fattore di rischio, al traffico veicolare del Comune di Pescasseroli e si ritiene che ciò sia in particolare vero se rapportato alle minacce per la specie Orso; tuttavia, non si comprende perché limitarne la valutazione al solo Comune di Pescasseroli	PARZIALMENTE RECEPITO Nel RA viene fornito un quadro riepilogativo delle infrastrutture lineari principali e viene riportato uno stralcio cartografico del numero di investimenti della fauna selvatica riferito al periodo 2016-2020 su tutto il territorio del Parco e dell'Area Contigua. Al par. 4.10 non viene fornita un'analisi mirata su tale criticità e sulle ricadute delle Azioni di Piano, con particolare riferimento alle infrastrutture lineari del territorio laziale.	I dati sul rischio da traffico veicolare (localizzazione e numero degli investimenti per tipologia di specie) estesi a tutto il territorio del Parco sono stati inseriti nella relazione di Piano del Parco nel RA (rif. par. 4.10)
1.17	Nel Cap. 9, relativamente ai CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE, è necessario inserire uno specifico paragrafo in cui si dia evidenza dell'integrazione nella procedura VAS della Valutazione di Incidenza così come indicato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'Art. 10 "Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti", comma 3, dispone che la VAS	RECEPITO	Si fa riferimento al Protocollo d'Intesa firmato dai delegati individuati da ciascuna Regione (rif. par. 1.2). Sono stati inoltre evidenziati i risultati dello studio di valutazione d'incidenza nel par. 5.2, accogliendo di fatto l'osservazione

Direzione regionale ambiente (Prot. 702467 del 07/09/2021)			
N.	Contributo	Verifica autorità competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
	comprenda le procedure di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97		

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina (prot. 694776 del 02/09/2021)			
N.	Contributo	Verifica Autorità Competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
2.1	E' necessario aggiornare il riferimento legislativo di approvazione del PTPR	RECEPITO	
2.2	Non sono pervenute tutte le tavole del Piano 2010 citate alle pagg 22-23	RECEPITO	
2.3	a) sovrapposizione delle tavole di piano alle tavole A, B, C, D del PTPR recentemente approvato con DCR 5 del 21.04.2021 e verifica dei contenuti del piano con quanto previsto dalle NTA del PTPR.	PARZIALMENTE RECEPITO Si rileva che il par. 5.2 del RA analizza le alternative di Piano ma non risponde a quanto richiesto. Si prende atto, tuttavia, che al par. 4.5 del RA si fornisce un quadro sul PTPR Lazio e sulla sovrapposizione con il Piano del PNALM e con la relativa Tav. A. Si prende atto altresì che nella Relazione di Piano, al par. 3.3, viene riportata una disamina sul PTPR estesa anche alla sovrapposizione con le Tavv. B e C dello stesso. E' pertanto necessario che il RA comprenda l'analisi completa sul PTPR Lazio, secondo quanto richiesto.	Si veda Risposta a Punto 3 del Parere Motivato Regione Lazio
2.4	b) individuazione sulle tavole di piano di aree e immobili di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e aree gravate da usi civici ricadenti sia nel Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise che nella ZPE del PNALM	PARZIALMENTE RECEPITO Si prende atto che non è stata prodotta cartografia per gli altri tipi di vincoli paesaggistici, oltre a quello delle aree protette ex art. 142 co. 1 lett. f) d.lgs. 42/2004, che hanno norme di tutela differenziate nel PTPR.	Aree gravate da usi civici sono certamente presenti nei comuni di Alvito, Campoli, San Donato, Picinisco e Settefrati ma essendo ancora in atto le verifiche demaniali non si dispone di cartografie. In ogni caso, per espressa previsione dell'art. 142, lett. f), D.Lgs. 42/2004, tutto il territorio del Parco e della sua Zona di Protezione Esterna/ Area Contigua è già paesaggisticamente vincolato. Di conseguenza, se la finalità di tale

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina (prot. 694776 del 02/09/2021)			
N.	Contributo	Verifica Autorità Competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
		L'attività ricognitiva è necessaria alla verifica di coerenza con i diversi obiettivi di tutela e valorizzazione presenti nel PTPR e le relative norme. Si ritiene che nel RA e nella documentazione di Piano debba essere garantita per la parte laziale la coerenza del Piano con quanto previsto dal PTPR Lazio vigente e dalle relative NTA.	ricognizione è quella di individuare le aree, all'interno del Parco, sottoposte a vincolo paesaggistico, la rappresentazione cartografica delle aree soggette ad uso civico non risulta non determinante.
2.5	c) si ritiene debba essere approfondita l'illustrazione degli interventi del piano con particolare riferimento al patrimonio storico, architettonico e archeologico elencati a pg. 24-30 (a titolo esemplificativo e non esaustivo OBO1_ STR 01.04_ IA13 Manutenzione e ripristino dei muretti a secco, OBO1_ STR 01.04_ 1N08 Manutenzione dei campi chiusi, filari, elementi puntuali caratterizzanti il paesaggio; OBO1_ STR 01.04_ 1N° Mantenimento vecchi stazzi, forme ruderali caratteristiche, OBO1_ STR 01.04_ MR01 Recuperare le testimonianze dell'insediamento storico; OB01 STR 01.04 IN11 Incentivare il recupero di manufatti agricoli secondo tecniche tradizionali; OBO1 STR.01.04 RE10 Linee guida delle tipologie architettoniche storicizzate; OB01 STR.01.04 RE11 Valorizzazione dei beni archeologici; OBO 1_ STR.01.04_ MR02 Censimento delle emergenze storiche architettoniche, OB06_ STR.06.013A28 Manutenzione rete sentieristica e divulgazione sistema gestionale dei numeri chiusi)	RECEPITO	
2.6	d) illustrazione delle previsioni di piano per le zone A, B, C e D e per le sottozone D1, D2 e D3 e aree di particolare rilevanza ambientale	RECEPITO	
2.7	e) integrazione e approfondimento della valutazione dei probabili effetti sui fattori ambientali interessati dall'attuazione dei progetti e delle misure previste dal Piano, nelle aree del Parco individuate e nell'ambito di interferenza degli stessi, caratterizzando come previsto dall'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 lett. f) "(..) tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari,	RECEPITO	

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina (prot. 694776 del 02/09/2021)			
N.	Contributo	Verifica Autorità Competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
	cumulativi, sinergici a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi"		
2.8	f) indicazione delle "ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso" come previsto dall'art. 14 co. 4 del D.Lgs. 152/2006	RECEPITO	
2.9	g) per quanto di competenza archeologica, considerate le preesistenze antropiche del Parco e il patrimonio archeologico che si è potuto constatare particolarmente ricco, considerato l'obiettivo di una valorizzazione dei siti archeologici presenti all'interno dei confini del Parco (cfr. Relazione Piano OBO1, STR.01.04, RE11) la Scrivente propone di produrre una Carta archeologica, corredata da un inquadramento storico-archeologico territoriale e da un censimento descrittivo e topografico su CTR dei beni archeologici compresi, per lo meno, nei confini del Parco (tenendo anche conto di quelli immediatamente circoscrivibili nei territori comunali in oggetto), da affidare con incarico professionale ad Archeologo professionista, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione di questo Ufficio, anche per le vie brevi (mail: gianluca.melandri@beniculturali.it). Tale Carta archeologica non deve essere recepita come mero approfondimento tecnico-scientifico ma come presupposto ineludibile per l'adozione di uno strumento normativo e/o di consultazione annesso al Piano stesso che abbia come obiettivo una più efficace pianificazione e attività di tutela, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 42/2004 s.m.i, attraverso uno strumento normativo e di consultazione, con una serie di prescrizioni graduate a seconda delle differenti valutazioni di "incidenza archeologica" ad integrazione di quelle di altri piani urbanistici e paesaggistici gravanti sul territorio del Parco. In seconda istanza, la Carta archeologica può considerarsi strumento preliminare per le attività di valorizzazione succitate, in cooperazione con questo Ministero, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i	RECEPITO	

ARPA Lazio (prot. 691251 del 31/08/2021)			
N.	Contributo	Verifica Autorità Competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
3.1	Si mette in evidenza che lo sviluppo di attività come la promozione del turismo sostenibile e di attività e strutture a esso connesse dovranno essere oggetto di approfondimenti nel R.A. per poterne valutare al meglio gli impatti ambientali	PARZIALMENTE RECEPITO è opportuno che il RA contenga un apposito paragrafo che riporti una stima delle ricadute del Piano sul turismo, sulla base dei dati disponibili, richiamando anche quanto contenuto in proposito nella Relazione di Piano, tenuto conto che nel RA si richiama la previsione di incentivare il turismo ambientale sostenibile. Peraltro, si ritiene opportuno che siano sviluppati idonei indicatori nel piano di monitoraggio che consentano di verificare il trend del turismo nelle varie zone del Parco nel corso di attuazione del Piano	Si veda Risposta a Punto 13 del Parere Motivato Regione Lazio
3.2	Il R.A. dovrà illustrare il dimensionamento del carico antropico previsto sulle singole matrici ambientali rispetto sia alla popolazione residente che ai possibili flussi turistici stagionali e/o settimanali (fine settimana).	PARZIALMENTE RECEPITO E' opportuno che il RA fornisca una stima di come varieranno i flussi turistici in conseguenza dell'attuazione delle diverse azioni del Piano stesso. Si richiama quanto esposto al punto precedente.	Si veda Risposta a Punto 13 del Parere Motivato Regione Lazio
3.3	Osservazioni per l'analisi delle componenti atmosfera, risorse idriche, suolo e i fattori di pressione rifiuti e rumore	RECEPITO	
3.4	MONITORAGGIO. Gli indicatori di stato richiamati nel R.P. in ogni componente ambientale e in ogni fattore di pressione sono adeguati. Si suggerisce di aggiungere, in relazione al fattore di pressione "Rumore", gli indicatori "Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)" (DPCM 14/11/97) per gli interventi previsti dal piano che possono essere più rumorosi come adeguamenti dei sentieri, tagli di alberi, eliminazione di opere e manufatti che sottraggono valore al paesaggio, ecc.. Tuttavia, il R.A. dovrà fornire una descrizione più dettagliata possibile dei singoli indicatori anche in riferimento alla frequenza di monitoraggio degli stessi, che deve essere almeno annuale, seguire l'intero ciclo di vita del piano, e deve tener conto delle indicazioni di cui all'All. VI alla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i...	RECEPITO	

Regione Lazio – Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica – Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta (prot. 714145 del 13/09/2021)			
N.	Contributo	Verifica Autorità Competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
4.1	Risulta necessario aggiornare le informazioni relative agli strumenti di pianificazione e gestione del territorio della Regione Lazio, con riferimento specifico al Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), riportate sia al capitolo 3.2 “quadro programmatico” del Documento Preliminare di Piano che al capitolo 7 “obiettivi generali strategici di sostenibilità di piani e programmi vigenti “del Rapporto preliminare di scoping. Infatti, con sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17/11/2020, è stata annullata la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 02/08/2019 e con D.G.R. 557 del 05/08/2021 è stata deliberata la cessazione dell’efficacia della D.G.R. n. 49/2020. Il P.T.P.R. della Regione Lazio è stato successivamente approvato con D.C.R. n. 5 del 21/04/2021 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 10/06/2021, Supplemento n. 2.	RECEPITO	
4.2	In considerazione dell’obbligatorietà della conformità dei Piani delle Aree Naturali Protette alla disciplina dettata dalla pianificazione paesaggistica sovraordinata, si ritiene necessario che vengano predisposte opportune cartografie che evidenzino sia i beni paesaggistici presenti nella Tav. B che gli ambiti di paesaggio della Tav. A del P.T.P.R. approvato della Regione Lazio con D.C.R. n. 5 del 21/04/2021: tali planimetrie dovranno essere opportunamente sovrapposte con la proposta di zonizzazione del Piano dell’Area Naturale Protetta.	PARZIALMENTE RECEPITO Si richiama quanto esposto in merito al recepimento dell’Osservazione 2.3. Si rileva che non sono presenti tavole di sovrapposizione del PTPR con la zonazione di Piano, come invece richiesto.	Si veda risposta a Punto 3 del Parere Motivato Regione Lazio
4.3	Sarà necessaria una ricognizione puntuale dei domini e dei beni collettivi assoggettati al regime degli usi civici ricadenti all’interno dell’Area Naturale Protetta in quanto la presenza degli stessi assoggetta l’area a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. h) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii.; in tali zone si applica la disciplina dei paesaggi di cui alla Tavola A del P.T.P.R. della Regione Lazio.	PARZIALMENTE RECEPITO Si richiama quanto esposto in merito al recepimento dell’Osservazione 2.4.	Aree gravate da usi civici sono certamente presenti nei comuni di Alvito, Campoli, San Donato, Picinisco e Settefrati ma essendo ancora in atto le verifiche demaniali non si dispone di cartografie. In ogni caso, per espressa previsione dell’art. 142, lett. f), D.Lgs. 42/2004, tutto il territorio del Parco e della sua Zona di Protezione Esterna/Area Contigua è già paesaggisticamente vincolato. Di conseguenza, se la finalità di tale ricognizione è quella di individuare le aree, all’interno del Parco, sottoposte a vincolo paesaggistico, la rappresentazione cartografica delle aree soggette ad uso civico non risulta non determinante.
4.4	La classificazione ad area contigua o zona di protezione esterna, come indicato a pag. 8	RECEPITO	

Regione Lazio – Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica – Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta (prot. 714145 del 13/09/2021)			
N.	Contributo	Verifica Autorità Competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
	del rapporto preliminare di scoping, comporta, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e dell'art. 9 comma 1 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii., l'inclusione dell'intero ambito così classificato tra i beni sottoposti a vincolo paesaggistico. A tali beni, ai sensi dell'art. 38 comma 4 delle Norme del P.T.P.R. approvato, si applica la disciplina d'uso dei paesaggi		

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (prot. 694787 del 31/08/2021)			
N.	Contributo	Verifica Autorità Competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
5.1	Nel documento "Piano del Parco, Documento Preliminare di Piano" e nel documento "Piano del Parco, Valutazione Ambientale Strategica-Rapporto preliminare di scoping" si fa riferimento e vengono utilizzati per la stesura dei due documenti, dati relativi al cd "quadro conoscitivo preliminare" del Parco risalenti al 2010 che, oggettivamente, sembrano essere troppo poco recenti per consentire una corretta individuazione degli obiettivi posti dalla Valutazione Strategica Ambientale che dovranno poi svilupparsi negli anni a venire. Di conseguenza sarebbe auspicabile una riedizione del documento sulla base di dati più recenti che consentirebbero una puntuale definizione dell'attuale ambiente del Parco, almeno per le componenti soggette a costante modificazione, e, di conseguenza, una più concreta ed efficace coerenza con le finalità della VAS	RECEPITO	
5.2	Risulta del tutto assente una trattazione relativa sia alle problematiche sanitarie degli allevamenti di animali domestici nel territorio del Parco, sia alla Sorveglianza epidemiologica della Fauna selvatica. Eppure, nel PNALM si è verificato l'unico caso al mondo di morte di un orso per infezione generalizzata da Mycobacteriumbovis (cfr. allegato), ovvero trasmesso da bestiame domestico infetto, caso gravissimo che ha evidenziato quanto il monitoraggio e la gestione delle problematiche sanitarie dell'allevamento del bestiame in un'area particolarmente preziosa come il PNALM sia indispensabile per impedire l'interessamento della fauna selvatica da parte di infezioni anche mortali. Infatti, la gravità	RECEPITO	

<p>delle problematiche sanitarie emerse da quel caso ha indotto la Regione Abruzzo a pubblicare un'apposita delibera Regionale (allegata) sulla necessità di adottare azioni urgenti per la tutela dell'orso bruno marsicano e l'adozione di un efficace piano di sorveglianza sanitaria sulla fauna. Parimenti è stato inviato all'allora Ministero dell'Ambiente uno specifico parere sulla necessità di attivare un efficace Piano di Sorveglianza Sanitaria da parte di alcuni componenti del gruppo di lavoro del Tavolo Tecnico per la Zootecnia nell'area di diffusione dell'Orso Bruno Marsicano (PATOM). Pertanto, risulta completamente disattesa la trattazione di questi aspetti che invece possono rappresentare un elemento cruciale per la gestione delle attività antropiche di natura pastorale in una così importante area protetta anche ai sensi del comma b) della Legge quadro del 6 dicembre 1991 n. 394</p>		
---	--	--

Esiti della verifica di recepimento delle Autorità Competenti delle osservazioni formulate post pubblicazione del Piano e del Rapporto Ambientale ed evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta: nota prot. 883118 del 15/09/2022			
N.	Contributo	Verifica Autorità Competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
1.1	<p>Nella redazione del Rapporto Ambientale e degli elaborati relativi alla procedura di VAS sono stati recepiti i contributi forniti dalla scrivente Struttura con nota n. 714145 del 13/09/2021 per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il corretto riferimento alla D.C.R. n. 5 del 21/04/2021 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 56 del 10/06/2021) con la quale la Regione Lazio ha approvato il PTPR. Si segnala a tale riguardo che con le D.G.R. 228 del 21/04/2022 e D.G.R. 670 del 02/08/2022, di cui si dovrà tenere conto nell'elaborazione del Piano, sono state approvate le rettifiche agli errori materiali al P.T.P.R. approvato, ai sensi dell'art. 3 co. 3 dell'accordo sottoscritto in data 27/05/2021 tra MIC e Regione Lazio. - il tema della classificazione ad aree contigue al perimetro dell'Area Naturale Protetta, infatti a pag. 11 del Rapporto Ambientale vengono forniti i riferimenti della Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 65 del 2021 "Approvazione dello Schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per la determinazione dei confini dell'Area Contigua ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394". Si segnala a tale riguardo la D.G.R. n. 209 del 20/04/2021 "Determinazione dei confini dell'Area Contigua del Parco Nazionale, d'Abruzzo, Lazio e Molise ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394". - la richiesta di trasmissione dei files shape relativi al perimetro dell'Area Naturale Protetta, ai fini della corretta rappresentazione dello stesso negli elaborati del PTPR approvato, trasmessi con nota acquisita al protocollo n. 190629 del 24/02/2022. In riferimento alle incongruenze rilevate tra il perimetro del Parco individuato dai files shape trasmessi con nota n. 190629 del 24/02/2022 e quello graficizzato sulle tavole del P.T.P.R. si segnala che le rettifiche a tale perimetro (tavola B 33-391) saranno contenute nella redigenda variante di integrazione al P.T.P.R., ai sensi dell'art. 3 comma 6 dell'accordo sottoscritto MIC – Regione Lazio in data 27/05/2021. - in riferimento al tema dei domini e dei beni collettivi (usi civici) ricadenti all'interno dell'Area Naturale Protetta, non essendo chiaro quanto riportato a pag. 244 – punto 2.4 del Rapporto Ambientale, si ricorda che la presenza degli stessi, 	<p>ACCOGLIMENTO TOTALE</p> <p>Si prende atto che lo SCA in questione aveva già formulato un contributo di Scoping (prot. 714145 del 13/09/2021), con indicazioni in prevalenza recepite.</p> <p>Nell'osservazione in esame vengono forniti elementi normativi ed indicazioni utili per l'elaborazione del Piano.</p> <p>A tal riguardo si ritiene necessario recepire ed evidenziare nel RA le precisazioni e le indicazioni formulate, con particolare riferimento agli aggiornamenti normativi.</p> <p>In riferimento al tema degli "Usi civici", il Rapporto Ambientale dovrà specificare la presenza o meno di usi civici e la valenza degli stessi nell'ambito della disciplina dei Paesaggi secondo quanto normato dal PTPR della Regione Lazio, al fine della verifica di coerenza esterna.</p>	<p>Aree gravate da usi civici sono certamente presenti nei comuni di Alvito, Campoli, San Donato, Picinisco e Settefrati ma essendo ancora in atto le verifiche demaniali non si dispone di cartografie. In ogni caso, per espressa previsione dell'art. 142, lett. f), D.Lgs. 42/2004, tutto il territorio del Parco e della sua Zona di Protezione Esterna/Area Contigua è già paesaggisticamente vincolato. Di conseguenza, se la finalità di tale ricognizione è quella di individuare le aree, all'interno del Parco, sottoposte a vincolo paesaggistico, la rappresentazione cartografica delle aree soggette ad uso civico non risulta non determinante.</p>

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta: nota prot. 883118 del 15/09/2022			
N.	Contributo	Verifica Autorità Competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
	oltre a assoggettare l'area a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. h) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. rende cogente la disciplina dei Paesaggi.		
1.2	Non risulta un riscontro alla richiesta di fornire gli stralci cartografici delle Tavole B e delle Tavole A del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvato della Regione Lazio con D.C.R. n. 5 del 21/04/2021, opportunamente sovrapposti con la proposta di zonizzazione del Piano dell'Area Naturale Protetta. (...) Si segnala che dai dati riportati nella tabella a pag. 13 del Rapporto Ambientale risulta che il Comune di Vallerotonda non sarebbe incluso nel perimetro del Piano in esame, contrariamente a quanto riportato a pag. 10 - par. 2.1 Inquadramento amministrativo del territorio del Parco e sulla Tavola 04 "Limiti Amministrativi e Toponomastica". Si chiede di chiarire tale circostanza.	ACCOGLIMENTO PARZIALE Si rileva che il RA contiene a pag. 156 (par. 4.5) uno stralcio cartografico che evidenzia la zonizzazione della Tav. A del PTPR. Si rileva altresì che nella Relazione di Piano, da pag. 42 a 55, viene relazionato in merito al PTPR riportando stralci cartografici di sovrapposizione del perimetro di Piano con il PTPR per le Tavv. A, B e C. Tuttavia, si ritiene opportuno che il RA riprenda quanto sviluppato nella Relazione di Piano, integrandolo con gli stralci cartografici relativi alla sovrapposizione tra la zonizzazione del Piano con le Tavole A e B del PTPR, come richiesto in fase di Scoping e ribadito nell'osservazione in esame. Dovrà inoltre essere riscontrato quanto dichiarato per il Comune di Vallerotonda, verificando adeguatamente l'inclusione nel perimetro del Parco, fermo restando che il Comune risulta sicuramente interno all'Area Contigua.	Si veda risposta a Punti 2 e 3 del Parere Motivato Regione Lazio
1.3	Zone di Riserva Integrale: visto quanto riportato alla tabella 5-2 a pag. 229 del Rapporto Ambientale, sulla base della quale risulta che le Zone A di Riserva integrale ricadono interamente nel Paesaggio Naturale, a seguito della verifica di conformità delle classificazioni in zona A con i	ACCOGLIMENTO TOTALE nelle NTA dovranno essere meglio esplicitate le attività che si ritiene di poter condurre in Zona	Le attività consentite sono quelle indicate all'art. 8 delle NTA rivisto secondo le osservazioni pervenute in sede di VAS e di procedura sensu Legge 394/91.

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta: nota prot. 883118 del 15/09/2022			
N.	Contributo	Verifica Autorità Competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
	paesaggi della Tav. A del P.T.P.R. approvato, si osserva una conformità tra la disciplina di zona dell'area in oggetto con quella di tutela paesaggistica. Non si evince chiaramente quanto riportato all'art. 8 comma 3 delle "norme tecniche di attuazione per il piano del parco" nello specifico a quale tipologia di interventi si riferiscano quelli riportati nelle: lettera a) "attività condotte od autorizzate dall'Ente Parco" e lettera b) "interventi di manutenzione, riqualificazione e restauro ambientale promossi od autorizzati dall'Ente Parco".	Integrale, secondo quanto evidenziato dal SCA, garantendo nel RA che le stesse siano in coerenza con quanto previsto nel PTPR.	Per quanto riguarda la coerenza con il PTPR, si veda risposta a Punto 3 del Parere Motivato Regione Lazio
1.4	Per le zone B: "si osserva una conformità tra la disciplina di zona dell'area in oggetto con quella di tutela paesaggistica, nel rispetto dei limiti, delle attività consentite e delle prescrizioni previste dalle Norme del P.T.P.R. a titolo di esempio le recinzioni dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dalle Norme del PTPR - Tabella C con riferimento particolare al punto: 5.3 (recinzioni). Non si evince chiaramente quali siano le tipologie di interventi indicati all'art. 9 comma 2 delle "norme tecniche di attuazione per il piano del parco" nello specifico: - lettera b) "interventi di manutenzione e riqualificazione territoriale condotti direttamente dall'Ente Parco o da altri soggetti, previa intesa con l'Ente Parco": a tale riguardo si segnala che, secondo quanto disposto dalle Norme del P.T.P.R., la tutela del Paesaggio Naturale "è volta alla conservazione dei beni anche mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia"; - lettera d) La "realizzazione a cura dell'Ente Parco o d'intesa con esso di modeste strutture funzionali al perseguimento delle finalità del Parco": tale tipologia di interventi è consentita nei limiti previsti dalle Norme del P.T.P.R. (es. art. 22, art. 24 - tabella B punto 5.3.2).	ACCOGLIMENTO TOTALE nelle NTA dovranno essere meglio esplicitate le tipologie di interventi che si intende realizzare nelle Zone B, garantendo nel RA che le stesse siano in coerenza con quanto previsto nel PTPR.	Le attività consentite sono esplicitate all'art.9 delle NTA rivisto a seguito delle osservazioni pervenute in ambito VAS e in ambito procedura legge 394. Per quanto riguarda la coerenza con il PTPR, si veda risposta a Punto 3 del Parere Motivato Regione Lazio
1.5	Per le zone C: "Gli interventi previsti nelle zone C dovranno essere conformi alle Norme del PTPR approvato e nello specifico: Art. 22 - Paesaggio Naturale, art. 24 - Paesaggio Naturale di Continuità, art. 26 - Paesaggio Agrario di Valore, art. 32 - Paesaggio dell'Insediamento Storico Diffuso, art. 28 - Paesaggio degli Insediamenti Urbani. Nello specifico si segnala che la "realizzazione delle infrastrutture" è consentita sono per quanto stabilito dagli art. 22, art. 24, art. 28 - tabelle B - punto 7 delle Norme del P.T.P.R.; per quanto riguarda l'"installazione di insegne o cartelli" si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dalle	ACCOGLIMENTO TOTALE il RA dovrà fornire evidenza che per gli interventi previsti in Zona C sia garantita la coerenza con quanto previsto nel PTPR.	Si veda risposta a Punto 3 del Parere Motivato Regione Lazio

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta: nota prot. 883118 del 15/09/2022			
N.	Contributo	Verifica Autorità Competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
	Table C – punto 5.5 degli art. 22, art. 24, art. 287 delle Norme del P.T.P.R.”		
1.6	Per le zone D: “Gli interventi previsti nelle zone D dovranno essere conformi alle Norme del PTPR approvato e nello specifico: Art. 22 - Paesaggio Naturale, art. 24 - Paesaggio Naturale di Continuità, art. 26 - Paesaggio Agrario di Valore, art. 32 - Paesaggio dell’Insediamento Storico Diffuso, art. 28 - Paesaggio degli Insediamenti Urbani”.	ACCOGLIMENTO TOTALE il RA dovrà fornire evidenza che per gli interventi previsti in Zona D sia garantita la coerenza con quanto previsto nel PTPR.	Si veda risposta a Punto 3 del Parere Motivato Regione Lazio
1.7	Area Contigua: “La classificazione ad Area contigua comporta, ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., l’inclusione dell’intero ambito così classificato tra i beni sottoposti a vincolo paesaggistico. A tali beni, ai sensi dell’art. 38 comma 4 delle Norme del P.T.P.R. approvato, si applica la disciplina d’uso dei paesaggi”	ACCOGLIMENTO TOTALE il RA dovrà specificare che per l’Area Contigua in territorio laziale si applica la disciplina d’uso dei paesaggi ai sensi del PTPR Lazio approvato	Il Piano è relativo esclusivamente al territorio del Parco. L’Area Contigua sarà oggetto di intesa separata come specificato all’art.32 della legge 394/1991

Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste - Area Governo del Territorio e Foreste: nota prot. 922452 del 26/09/2022			
N.	Contributo	Verifica Autorità Competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
2.1	Da un primo esame della documentazione fornita, si rileva l’assenza di ogni riferimento o richiamo al quadro normativo in materia forestale vigente nel territorio della regione Lazio	ACCOGLIMENTO TOTALE è necessario che il Rapporto Ambientale includa i riferimenti alla normativa in materia forestale per il territorio della Regione Lazio, con particolare riguardo alla Legge 39/2002 ed al R.R. n. 7/2005.	Si veda risposta a Punto 5 del Parere Motivato Regione Lazio
2.2	Si riscontrano, oltretutto, motivi di contrasto tra la disciplina degli usi delle risorse territoriali, con particolare riferimento al patrimonio silvo pastorale, prevista dalle Norme tecniche con quanto stabilito dalle norme regionali nel Lazio, come ad esempio le disposizioni relative ai periodi di tagli e di pascolo. Infine, rispetto gli ambiti di applicazione degli istituti nulla osta e autorizzazione, non appaiono chiare le procedure, così come previste nelle Norme tecniche, per assentire l’esecuzione degli interventi di utilizzazione forestale. Difatti, trattandosi di interventi, i tagli boschivi, a parere della scrivente, dovrebbero essere sottoposti alle procedure che prevedono rilascio di nulla osta ex art. 1 e non di autorizzazione da parte dell’Ente ex art. 23 delle Norme tecniche. Nel Lazio il Provvedimento autorizzativo, in quanto titolo finale, è rilasciato	ACCOGLIMENTO PARZIALE Si prende atto che la Relazione di Piano, al Cap. 6, fornisce un quadro delle linee di indirizzo a livello gestionale dei soprassuoli forestali e dei pascoli, che in linea generale si condivide, in quanto gli obiettivi sono mirati alla conservazione di habitat e specie tutelati. Si prende atto altresì che nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano è	Si veda risposta a Punto 6 del Parere Motivato Regione Lazio

Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste - Area Governo del Territorio e Foreste: nota prot. 922452 del 26/09/2022			
N.	Contributo	Verifica Autorità Competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
	dagli Enti destinatari delle funzioni, Comuni e Province, che, preventivamente all'adozione, acquisiscono ogni atto a valenza endoprocedimentale previsto dalle norme di riferimento vigenti in materia, ivi compresi i nulla osta ex art. 13 della L. n. 394/1991 e smi.	<p>precisato che “Il Piano prevale, ad ogni livello, sui piani territoriali urbanistici, sui piani di utilizzazione dei boschi e su ogni altro strumento di pianificazione settoriale, ad esclusione dei profili paesaggistici”. Il Rapporto Ambientale dovrà comunque fornire riscontro della coerenza del Piano con la normativa in materia agro-silvo-pastorale per la Regione Lazio (vedi periodi di taglio, periodi di pascolamento etc.), evidenziando gli aspetti normativi contrastanti e motivando le scelte di Piano rispetto al quadro normativo esistente nel Lazio.</p> <p>Preso atto che nelle NTA viene riportato che “gli interventi selvicolturali e i tagli in boschi di proprietà privata e/o pubblica sono consentiti previo Nulla Osta dell'Ente Parco e nel rispetto delle altre disposizioni di legge” e che “la gestione delle risorse forestali di proprietà pubblica sarà attuata sulla base di strumenti di pianificazione forestale, approvati d'intesa con l'Ente Parco” è opportuno infine che sia chiarita la procedura amministrativa che si intende seguire per l'autorizzazione dei tagli forestali nella porzione di Parco in territorio laziale, tenuto conto della normativa regionale e degli adempimenti previsti</p>	

Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste - Area Governo del Territorio e Foreste: nota prot. 922452 del 26/09/2022			
N.	Contributo	Verifica Autorità Competente	Evidenza del recepimento nel Rapporto Ambientale
		da DPR 357/97 e s.m.i. per i siti N2000.	

Punto 2 del Parere Motivato Regione Lazio (seconda parte) (Det. n. 4836 del 06/02/2023)

In particolare, dovrà essere fornita evidenza delle modalità di recepimento di quanto riportato nel contributo della Soprintendenza Frosinone Latina durante le fasi di consultazione preliminare di scoping, riscontrato parzialmente, come anche richiesto nel parere del Ministero della Cultura prot. 34600.23 del 30/01/2023

Riscontro Ente Parco

Seguono ulteriori osservazioni dell’Autorità Procedente per i contributi della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina (richiamati dalla Determinazione n. 4836 del 06/02/2023 della Regione Lazio), che la stessa Autorità Competente, a seguito di verifica di recepimento, aveva valutato come “Parzialmente recepito”.

n. 2.3	a) sovrapposizione delle tavole di piano alle tavole A, B, C, D del PTPR recentemente approvato con DCR 5 del 21.04.2021 e verifica dei contenuti del piano con quanto previsto dalle NTA del PTPR.	PARZIALMENTE RECEPITO Si rileva che il par. 5.2 del RA analizza le alternative di Piano ma non risponde a quanto richiesto. Si prende atto, tuttavia, che al par. 4.5 del RA si fornisce un quadro sul PTPR Lazio e sulla sovrapposizione con il Piano del PNALM e con la relativa Tav. A. Si prende atto altresì che nella Relazione di Piano, al par. 3.3, viene riportata una disamina sul PTPR estesa anche alla sovrapposizione con le Tavv. B e C dello stesso. E’ pertanto necessario che il RA comprenda l’analisi completa sul PTPR Lazio, secondo quanto richiesto.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sono state prodotte 3 tavole allegate al Rapporto Ambientale ▪ Il RA è stato integrato (par. 4.5.1) con le analisi di cui al par. 3.3 della Relazione di Piano Si rimanda inoltre alle osservazioni dell’Autorità Procedente di cui al Punto 3
n. 2.4	b) individuazione sulle tavole di piano di aree e immobili di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e aree gravate da uso civico ricadenti sia nel	PARZIALMENTE RECEPITO Si prende atto che non è stata prodotta cartografia per gli altri tipi di vincoli paesaggistici, oltre a quello delle aree protette ex art. 142 co. 1 lett. f) d.lgs. 42/2004, che hanno norme di tutela differenziate nel PTPR. L’attività ricognitiva è necessaria alla verifica di coerenza con i diversi	Nella Tavole di piano 18Q1, Q2 e Q3 sono individuati i siti di interesse archeologico nonché i Beni culturali e monumentali censiti per il territorio del Parco e per l’Area Contigua e il tracciato del Tratturo regio Pescasseroli-Candela per la parte ricadente entro i confini del Parco. Le tipologie di siti censiti nelle tavole 18 sono elencate nella tabella 4-45 del par.4.5.1 del RA.

	Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise che nella ZPE del PNALM	obiettivi di tutela e valorizzazione presenti nel PTPR e le relative norme. Si ritiene che nel RA e nella documentazione di Piano debba essere garantita per la parte laziale la coerenza del Piano con quanto previsto dal PTPR Lazio vigente e dalle relative NTA	Nel versante laziale del Parco non ci sono centri storici interni al perimetro dello stesso per cui i beni immobili di cui all'art.136 del D. Lgs. 42/2004 comma 1 lett. c) in essi censiti non sono presenti nelle corrispondenti tavole di piano, lo stesso dicasi per i beni immobili di cui all'art.136 comma 1 lett. b). Riguardo agli alberi monumentali richiamati dal Art. 136 comma 1 lett. a) la Tab 4-42 e la Fig. 4.36 evidenziano come non sia stata rilevata la presenza di alberi monumentali nei Comuni del versante laziale entro i limiti dell'area protetta. Per l'analisi di coerenza del Piano con PTPR e relative norme si rimanda al Punto 3
--	--	---	---

Punto 3 del Parere Motivato Regione Lazio (Det. n. 4836 del 06/02/2023)

Il Rapporto Ambientale ed il Piano dovranno tener conto e fornire completo riscontro della coerenza con il P.T.P.R. della Regione Lazio e con le relative Norme Tecniche, secondo quanto emerso negli esiti della fase di valutazione. A tal riguardo, nel Rapporto Ambientale dovranno essere inseriti idonei stralci cartografici relativi alla sovrapposizione tra la zonizzazione del Piano con le Tavole del P.T.P.R.

Riscontro Ente Parco

La tabella 5-2 presenta i risultati di un'analisi GIS di valutazione della sovrapposizione delle Zone di Piano con gli Ambiti e le Zone di disciplina degli usi del territorio del P.T.P.R.. Emerge che il territorio della Regione Lazio che ricade nel perimetro dell'area protetta è quasi interamente classificato come Paesaggio Naturale (98,4%), con solamente 1,4% classificato come Paesaggio Naturale di Continuità. Il Paesaggio Naturale ricade quasi interamente (98,5%) nelle Zone di maggior tutela ambientale (A e B), con un residuo 0,5 % ricadente in Zona C e un 0,9 % in Zona D. Il Paesaggio Naturale di Continuità ricade in gran parte in Zona B (77,7%), con l'1,5% in Zona C e il 20,7% (pari a 23,1 ha) in Zona D. Il restante 0,2% è classificato come Paesaggio Agrario di Valore (0,14% - 10,6 ha), il 93,4% del quale ricadente nelle zone C e D del Parco, e come Paesaggio dell'Insediamento Storico Diffuso (0,03% - 2,9 ha) e Paesaggio degli Insediamenti Urbani (0,03% - 2,9 ha), il 93,5% dei quali ricadenti in Zona D e i restanti 0,4 ha ricadenti in Zona C e Zona B.

Nel versante laziale ricadono le seguenti Zone C e D:

Denominazione zona	Zona	Comune	Superficie (ha)	Caratterizzazione delle aree e motivazione della zonazione
Castelluccia	D3	San Donato Val di Comino	12,4	E' stata individuata una Zona D3 in recepimento delle osservazioni presentate dal Comune nell'ambito della procedura di approvazione del Piano ai sensi dell'art.12 della Legge n.394/1991 (*)
Valle di Canneto	D3	Settefrati	27,2	Si tratta di un'area per la quale l'Ente Parco ha firmato in data 7 giugno 2000 un Protocollo d'Intesa con l'amministrazione comunale, sulla base della disciplina urbanistica comunale cui ha fatto seguito la realizzazione di una serie di interventi approvati con regolare nulla-osta (prot.n.4271 del 1/7/2000) che hanno portato alla razionalizzazione di tutta l'area di Val Canneto
Fontitune	D1	Picinisco	13,2	La zona C interessa aree tradizionalmente soggette a coltivazione. Le zone D1 corrispondono a due frazioni del centro abitato di Picinisco (Fontitune, Valle Porcina)
Valle Porcina	D1	Picinisco	7,8	
Fontitune – Valle Porcina	C	Picinisco	46	
Prati di Mezzo	D2, D3	Picinisco	37,6	La zona D3 corrisponde al parcheggio già esistente al termine della strada di Prati di mezzo e all'area degli impianti di sci esistenti Sono poi state apportate modifiche (due Zone D2) in accoglimento di una osservazione presentata dal Comune nell'ambito della procedura di approvazione del Piano ai sensi dell'art. 12 della Legge n.394/1991(*) per consentire la sostituzione delle baracche oggi utilizzate dai pastori con futuri stazzi.

(*) La progettualità del Comune dovrà comunque essere soggetta a procedura di variante puntuale al Piano Paesaggistico e quindi sottoposta a VAS.

Figura 1 Zone C e D nel Comune di Picinisco - Stralcio cartografico Tavola Zonazione (in giallo la Zona C, in blu le zone D)




Figura 2 Zona D nel Comune di San Donato Val di Comino - Stralcio cartografico Tavola Zonazione (in blu)




Figura 3a Zona D nel Comune di Settefrati - Stralcio cartografico Tavola Zonazione (in blu)





Figura 3b Zona “Valle del Canneto” – Stralcio planimetrico Protocollo d’Intesa



Riguardo alla vincolistica di cui alla **Tavola B del PTPR** si riporta quanto segue:

Vincoli di cui alla Tav. B del PTPR	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D
Aree montane sopra i 1.200 m	X	X		X
Aree boscate	X	X	X	X
Corsi d'acqua e loro fasce di rispetto	X	X	X	X
Protezione delle coste dei laghi		X		
Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e le relative fasce di rispetto		X		X
Forme e monumenti geomorfologici, le sorgenti importanti per chimismo, i depositi fossiliferi, riconducibili ai geositi	X			
Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico		X		

In dettaglio:

Aree montane sopra i 1.200 m

Le aree montane sopra i 1.200 m occupano buona parte del versante laziale del Parco (6.708 ha – 85,1 % della superficie laziale del Parco) ed interessano Zone A e B, ad eccezione della Zona di D Castelluccia nel Comune di San Donato Val di Comino e delle due zone D di Prati di Mezzo, localizzate nel Comune di Picinisco.

Aree boscate

Le aree boscate interessano buona parte del versante laziale del Parco (4.603,8 ha – 58,4 % della superficie laziale del Parco) e ricadono nelle Zone A e B, ad eccezione della Zona D Valle del Canneto localizzata nel Comune di Settefrati, della Zona C Fontitune – Valle Porcina e delle Zone D Prati di Mezzo localizzate nel Comune di Picinisco, tutte parzialmente interessate da aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 Art. 142 comma 1 lett. g).

Corsi d'acqua e loro fasce di rispetto

Si rileva la presenza di n.5 corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico con le relative fasce di rispetto, che interessano circa 616,2 ha del versante laziale del Parco (7,8 %)

Corsi d'acqua	Codice	Superficie fascia di rispetto dentro il Parco (ha)	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D
Rio Nero, Vallone Mollo del Rio e Capo di Acqua	c060_1026	81,5		X		
Fiume Melfa e Vallone Canneto	c060_1062	288	X	X		X
Torrente La Rava	c060_1036	187		X	X	X
Vallone Foce e Monacesca	c060_1037	20,8		X		
Rio Chiaro	c060_1059	38,9		X		

Nel territorio del Parco:

- il corso d'acqua Rio Nero, Vallone Mollo del Rio e Capo di Acqua (c060_1026), che scorre nei Comuni di Campoli Appennino e Alvito, interessa unicamente la Zona B;
- il corso d'acqua Fiume Melfa e Vallone Canneto (c060_1062), che scorre nei Comuni di Settefrati e Picinisco, interessa aree classificate come Zona A e B e la Zona D Valle di Canneto;
- il Torrente La Rava (c060_1036), che scorre nel Comune di Picinisco, interessa la Zona C Fontitune – Valle Porcina e le Zone D Valle Porcina e Prati di Mezzo;
- il corso d'acqua Vallone Foce e Monacesca (c060_1037), che scorre nel Comune di San Biagio Saracinisco, interessa unicamente la Zona B;
- il Rio Chiaro (c060_1059), che scorre nei Comuni di Vallerotonda e San Biagio Saracinisco, interessa unicamente la Zona B.

Protezione delle coste dei laghi

Nel Comune di Settefrati è localizzato uno specchio d'acqua in loc. Grotta Campanaro, le cui fasce di rispetto (b060050_1, b060072_1), sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 Art. 142 comma 1 lett. b), ricadono in Zona B.

Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e le relative fasce di rispetto

Nel versante laziale il PTPR identifica i seguenti beni puntuali:

Codice	Tipologia bene	Comune	Zone
tp060_3336 e 3355	Aree votive, epoca preromana e romana	Settefrati, Picinisco	D (Settefrati), B (Picinisco)
tp060_4167	n.d.	San Biagio Saracinisco	B
tp060_4171	n.d.	San Biagio Saracinisco	B

L'area votiva tp060_3336 ricade nella Zona D Valle di Canneto nel Comune di Settefrati, area interessata da Protocollo d'Intesa firmato nel 2000 dall'Ente Parco con l'amministrazione comunale

Beni testimonianza dei caratteri identitari regionali geomorfologici e carso ipogei e relativa fascia di rispetto

Il PTPR individua due geositi rispettivamente localizzati in Zona A (tg_238, Comune di Settefrati) e in Zona B (tg_239, Comune di Picinisco)

Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico

Il territorio del Comune di Alvito entro i confini del Parco, ricadente in Zona B, è quasi interamente vincolato alla disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico

Riguarda alla vincolistica di cui alla **Tavola C del PTPR** si riporta quanto segue:

Vincoli di cui alla Tav. C del PTPR	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D
Ambiti di protezione da attività venatoria	<i>Attività venatoria interdetta nel Parco</i>			
Beni del patrimonio monumentale storico e architettonico (fascia di rispetto 100 m)				X
Parchi archeologici e culturali	X	X		X
Pascoli, rocce, aree nude	X	X	X	X

In dettaglio:

Beni del patrimonio monumentale storico e architettonico (fascia di rispetto 100 m)

Si rileva la presenza di n. 1 bene patrimonio monumentale storico e architettonico nel Comune di Settefrati, la Chiesa di Madonna del Canneto (spm_0376). Il bene ricade nella Zona D Valle di Canneto.

Parchi archeologici e culturali

Si rileva la presenza di n.3 parchi archeologici e culturali che interessano una superficie di circa 273,9 ha del versante laziale del Parco (3,5 %).

Parchi archeologici e culturali	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D
pac_0965	X (sovrapposizione minimale)	X		
pac_0968	X (sovrapposizione minimale)	X		X
pac_1049		X		

Il Parco archeologico e culturale pac_0968 interessa nel Comune di Settefrati la Zona D Valle di Canneto.

Pascoli, rocce e aree nude

Si rileva una sovrapposizione con:

- la già citata zona D Valle del Canneto nel Comune di Settefrati;
- le Zone D Fontitune e Valle Porcina nel Comune di Picinisco (aree già edificate), con sovrapposizione minimale con Zona C limitrofa alle stesse aree abitate (al confine dell'area protetta);
- le Zone D Prati di Mezzo nel Comune di Picinisco.

Qualunque intervento in aree sottoposte a vincolo paesaggistico potrà essere realizzato previa verifica di compatibilità paesaggistica e rilascio di nulla-osta dell'Ente Parco.

In risposta alla richiesta di inserimento di “*idonei stralci cartografici relativi alla sovrapposizione tra la zonizzazione del Piano con le Tavole del P.T.P.R.*” sono state prodotte 3 tavole allegate al Rapporto Ambientale.

Seguono, inoltre, le seguenti osservazioni.

Piano del Parco e pianificazione paesaggistica: analisi di coerenza.

Come è noto, ai sensi della L. 394/1991, il “*patrimonio naturale del paese*”, per la cui conservazione sono istituite le Aree Naturali Protette, comprende anche i valori scenici e panoramici che un determinato territorio è in grado di esprimere. Il Piano per il Parco è lo strumento attraverso il quale l’Ente Parco persegue la tutela dei valori la cui cura è ad esso affidata, valori fra i quali, come detto, sono ricompresi anche quelli culturali, e non unicamente quelli squisitamente naturali ed ambientali.

Se è vero ciò, è anche vero che oggi, dopo il Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) il Piano per il Parco deve fare i conti con il differente livello della pianificazione paesaggistica. A tal proposito, l’art. 145, comma 3, D. Lgs. 42/2004, ha stabilito che le previsioni dei piani paesaggistici, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sono cogenti ed immediatamente prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

Per quanto attiene al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il cui territorio interessa tre differenti Regioni, l’unica Regione che si è dotata di un Piano Paesaggistico a norma dell’art. 135 del D. Lgs. 42/2004 è, attualmente, la Regione Lazio.

Rispetto al quadro normativo di riferimento, così sintetizzato, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco si rivelano coerenti ed adeguate, anche con riguardo alla pianificazione paesaggistica della Regione Lazio, per i rilievi che seguono:

1. Rapporti tra gli strumenti di pianificazione

L’art 3 NTA, rubricato “*Efficacia del Piano*”, specifica, in coerenza con le previsioni dell’art. 145, comma 3, D. Lgs. 42/2004, che il Piano per il Parco “*prevale, ad ogni livello, sui piani territoriali urbanistici, sui piani di utilizzazione dei boschi e su ogni altro strumento di pianificazione settoriale, ad esclusione dei profili paesaggistici*”. Si tratta di una clausola generale che, già di per sé, fa salve le previsioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione paesaggistica, anche di quelli ancora non approvati.

2. Clausole di salvaguardia della pianificazione paesaggistica.

Il Piano per il Parco non costituisce evidentemente la sede in cui rappresentare compiutamente tutti gli aspetti paesaggistici, i quali afferiscono ad un differente livello di pianificazione. Da questo, e dalla necessità di non appesantire ulteriormente uno strumento che già presenta una sua monumentalità, nonché dall’opportunità di prevedere meccanismi di adeguamento dinamico e automatico, anche a fronte

del possibile mutare, nel corso del tempo, della pianificazione paesaggistica di riferimento, si è optato per introdurre delle clausole di salvaguardia e di rinvio alla normativa di settore, le quali rappresentano uno strumento snello, che consente di garantire efficacemente il rispetto delle previsioni di tutela paesaggistica adottate dalle Regioni. Queste clausole, il cui inserimento è frutto anche del recepimento dei contributi e delle osservazioni pervenute nelle diverse fasi della procedura, sono le seguenti:

a) art. 8, comma 3 – Usi consentiti in zona A: Riserva integrale - inserita clausola di compatibilità con la pianificazione paesaggistica:

“3. Sono fatti salvi, compatibilmente con le prescrizioni della Pianificazione paesaggistica di riferimento e nei modi disciplinati dal Regolamento...[segue elenco]”;

b) art. 9, comma 2 – Usi consentiti in zona B: Riserva generale orientata - inserita clausola di compatibilità con la pianificazione paesaggistica:

“2. In tali zone sono consentiti, compatibilmente con le prescrizioni della Pianificazione paesaggistica di riferimento, esclusivamente... [segue elenco]”;

c) art. 10, comma 2 – usi consentiti in zona C: Area di protezione - inserita clausola di compatibilità con la pianificazione paesaggistica:

“2. Oltre alle utilizzazioni del territorio e alle destinazioni d'uso consentite per le Riserve generali orientate, di cui al comma 2 del precedente articolo 8, nelle aree di protezione sono consentiti, compatibilmente con le prescrizioni della Pianificazione paesaggistica di riferimento...[segue elenco]”;

d) art. 11, comma 1 – Usi consentiti in zona D: Area di promozione economica e sociale – inserita clausola di rispetto della normativa paesaggistica:

“...In esse [zone D, n.d.r.] sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, approvati a seguito di intesa con l'Ente Parco, nel rispetto delle previsioni del Piano e del Regolamento del Parco nonché della normativa paesaggistica, urbanistica, edilizia e di settore”.

Tali clausole, dunque, determinano l'impossibilità giuridica di realizzare interventi incompatibili con la pianificazione paesaggistica e la normativa regionale di riferimento, nonché la conseguente e naturale illegittimità degli interventi o delle attività eventualmente difformi o violative di tali previsioni.

3. Piano Paesaggistico Regione Lazio: conformità e rispetto delle discipline di area.

Fermo restando quanto evidenziato al punto 2, le NTA di Piano del Parco, nella loro formulazione definitiva, rivelano una sostanziale conformità con la disciplina di tutela paesaggistica della Regione Lazio, ed anzi, per i territori ricompresi nelle zone di Riserva Integrale e Generale, risultano garantire un livello di protezione addirittura maggiore.

Nello specifico, occorre considerare che, per quanto riguarda il versante laziale, il territorio del Parco è interessato esclusivamente dai seguenti ambiti paesaggistici, così come definiti dall'art. 17 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale: il paesaggio naturale ed il paesaggio naturale di continuità,

disciplinati rispettivamente dagli artt. 22 e 23 (PTPR). Quanto ai rapporti con le NTA del Piano per il Parco, si può evidenziare quanto segue:

A) per le Zone di Riserva Integrale, è stata osservata, da parte della Regione Lazio (nota prot. 883118 del 15.09.2022) una conformità tra la disciplina di zona dell'area e quella di tutela paesaggistica regionale. Quanto agli interventi di manutenzione, promossi o autorizzati dall'Ente, si è specificato che questi sono solo quelli strettamente necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie, mentre sono stati esclusi gli interventi di riqualificazione e restauro ambientale (art. 8, comma 3, lett. b);

B) anche per le Zone di Riserva generale si è osservata una conformità fra le discipline, nel rispetto dei limiti, delle attività consentite e delle prescrizioni previste dalle norme del PTPR, rispetto garantito dalle clausole di salvaguardia/compatibilità di cui al punto 2. Al fine di inibire iniziative di trasformazione territoriali potenzialmente pregiudizievoli per la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, gli interventi originariamente previsti alla lett. d) sono stati eliminati dall'elenco di quelli consentiti, così come sono stati esclusi gli interventi di restauro conservativo (art. 9, comma 2, lett. e);

C) Per quanto concerne le zone C e D, la conformità alle norme del PTPR è garantita dalle clausole di salvaguardia/compatibilità di cui al punto 2, che ne impongono in ogni caso l'osservanza.

3.1 Piano Paesaggistico Regione Lazio: aree gravate da usi civici.

Quanto alle aree gravate da usi civici, occorre innanzitutto rammentare che l'intero territorio del Parco, così come tutta la sua area Contigua, è, al pari di quelle aree, soggetto a vincolo paesaggistico ope legis, ai sensi dell'art. 142, comma 1 (lett. h e f). Pertanto, qualunque intervento di trasformazione del territorio è comunque subordinato, oltre che al rilascio del Nulla Osta dell'Ente Parco, anche all'autorizzazione paesaggistica.

Quanto alla complessiva normativa d'uso del territorio, si deve considerare che, nella maggior parte dei casi, i territori gravati da uso civico ricadono nelle zone A e B di Piano, che sono quelle che garantiscono il massimo livello di protezione. Di conseguenza, l'unica diversità di previsione tra le due normative d'uso del territorio, quella del PTPR Lazio e quella del Parco, deriva dal fatto che l'uso antropico nelle zone D di Piano del Parco discende direttamente dalla norma statale.

In particolare, si rileva che, in base all'art. 40 delle NTA del PTPR Lazio, “*Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, ..., tale diversa destinazione*”, mentre le NTA del Piano per il Parco riservano le zone D, ed in particolare le Zone D3, “*alla realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale, risanamento o bonifica di siti degradati, al completamento di attrezzature ed impianti per*

l'esercizio dello sport, allo svolgimento di attività ricreative e alla fruizione turistica, aree attrezzate, impianti e/o attrezzature perservizi di livello urbano”, consentendo “interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti, ristrutturazione edilizia, recupero edilizio e urbanistico, risanamento conservativo, consolidamento statico e sismico, realizzazione di nuovi impianti ed attrezzature, nuova edificazione solo se strettamente funzionale all'esercizio delle attrezzature ed impianti consentiti”.

Si tratta, evidentemente, di due previsioni solo apparentemente conflittuali in quanto le norme del PTPR Lazio escludono l'attività edificatoria di norma ma prevedono eccezioni laddove sussistano ragioni di interesse della popolazione (cives), eccezioni, tuttavia, che in concreto sarebbero assentibili solo laddove anche la normativa del Parco lo consentisse; il che presuppone la previsione di una zona D di Piano del Parco.

Al di fuori di tali fattispecie eccezionali, dovrà sempre essere applicata la più rigorosa normativa paesaggistica.

Dalle verifiche effettuate, sovrapposizioni tra aree gravate da uso civico e zone D di Piano del Parco risultano soltanto per alcune limitatissime parti dei Comuni di Settefrati e Picinisco, come si può dedurre dalle cartografie costituenti gli allegati 5 e 6 al Rapporto Ambientale.

4. Autorizzazione paesaggistica e Nulla Osta: necessaria prevalenza della norma di tutela più restrittiva.

A valle delle previsioni normative, occorre infine considerare quanto segue: laddove un intervento fosse astrattamente assentibile in relazione alle NTA e al Regolamento del Parco, ma non anche in relazione alla normativa paesaggistica di riferimento, certamente lo stesso non potrà realizzarsi, in quanto comunque non potrà ottenere la necessaria autorizzazione paesaggistica – oltre che il prescritto Nulla Osta dell'Ente Parco. Ad analoghe conclusioni può giungersi in caso di interventi in ipotesi compatibili con la normativa paesaggistica, ma non con quella di Parco. I meccanismi normativi disegnati a monte, insomma, garantiscono sempre il prevalere della norma di tutela più restrittiva, conseguendo così la massima protezione, tanto per l'ambiente quanto per il paesaggio.

5. Norme di protezione e di valorizzazione paesaggistica.

In ultimo, occorre considerare come il Piano per il parco presenti una serie nutrita di contenuti che vanno esattamente nel senso della protezione e del recupero dei valori paesaggistici, culturali ed estetici del territorio. Si fa riferimento alla tavola 15 (Unità di Paesaggio) e al Titolo V delle NTA, dedicato al paesaggio e ai detrattori ambientali. Con particolare riguardo a questi ultimi, è prevista un'opera di censimento e la predisposizione di un programma di rimozione e/o recupero degli stessi, finalizzati non solo all'eliminazione dei fattori di disturbo ambientale, ma anche al superamento degli impatti negativi sul paesaggio. Altre norme di tutela significative sono quelle che contemplano il divieto di realizzazione di nuove infrastrutture aeree (Art. 40), ovvero il divieto di realizzazione di impianti solari fotovoltaici a

terra, e di nuovi impianti eolici (Art. 39). Tali contenuti si collocano esattamente nel solco dell'esigenza di tutela del paesaggio.

In conclusione, non solo i contenuti del Piano per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise risultano coerenti, quanto al profilo della tutela del paesaggio, con la normativa di settore vigente, ed in specie con l'attuale strumento di pianificazione paesaggistica della Regione Lazio. Invero gli stessi appaiono, per i profili di competenza e limitatamente agli scopi perseguiti, porsi esattamente nel senso indicato dalla normativa di riferimento, ed anzi realizzano con la stessa una sostanziale sinergia.

Punto 4 del Parere Motivato Regione Lazio (Det. n. 4836 del 06/02/2023)

Dovrà essere adeguatamente fornito riscontro delle verifiche a chiarimento dell'inclusione del Comune di Vallerotonda nel perimetro del Parco

Riscontro Ente Parco

Un'azione di verifica ha evidenziato l'esistenza di aree del Comune di Vallerotonda interne al perimetro del Parco. Sono state conseguentemente aggiornate le tavole e la Tab. 2-1 del Rapporto Ambientale e della Relazione di Piano.

Punto 5 del Parere Motivato Regione Lazio (Det. n. 4836 del 06/02/2023)

Il Rapporto Ambientale dovrà fornire evidenza della normativa in materia forestale per il territorio della Regione Lazio, con particolare riferimento alla Legge 39/2002 ed al R.R. n. 7/2005, e dovrà fornire riscontro della coerenza del Piano con la normativa in materia agro-silvo-pastorale per la Regione Lazio. In particolare, si chiede di richiamare nel Rapporto Ambientale i contenuti in materia forestale riportati nella Relazione di Piano, ed evidenziare gli aspetti normativi contrastanti e motivare le scelte di Piano rispetto al quadro normativo esistente nel Lazio

Riscontro Ente Parco

La seguente tabella presenta le normative regionali in materia in materia agro-silvo-pastorale delle 3 Regioni. Segue, nello specifico, analisi di coerenza del Piano con la normativa della Regione Lazio.

Regione	Disposizione legislativa
LAZIO	<p><u>L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 Norme in materia di gestione delle risorse forestali</u> Tra le finalità della legge è esplicitata, al comma 2 dell'art. 1 la tutela della biodiversità ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124</p> <p><u>REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2005, n. 7 essmmii (R.R. 23 febbraio 2010, n. 1).</u> Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 39/2002. Il regolamento disciplina in forma unitaria e coordinata l'insieme delle attività sostenibili praticate nelle aree così come individuate dalla legge di riferimento, dettando le prescrizioni di massima e di polizia forestale. La tutela della biodiversità viene perseguita in particolare con l'art. 22 (Tutela della biodiversità) e con l'Art. 49 (Boschi destinati alla tutela della biodiversità e del germoplasma vegetazionale) del Regolamento.</p>
ABRUZZO	<p>L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo Ai sensi di tale legge, il mantenimento e l'incremento della biodiversità rientra tra le finalità (art. 2 comma 2 c) legislative. L'ordinaria attività silvana viene considerata (Art. 34) strumento per la biodiversità forestale, meglio perseguita con l'art 57.</p>
MOLISE	<p>L. R. 18 gennaio 2000, n. 6. Legge Forestale della Regione Molise La tutela della biodiversità e degli ecosistemi (art. 2 comma i), costituiscono un tramite per il perseguimento di finalità quali raggiungimento di obiettivi quali tra l'altro la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del bosco, la tutela degli habitat naturali, la conservazione ed il miglioramento dei pascoli.</p>

Le NTA del Piano già contengono e recepiscono la Legge Regionale 39/2002, risultando talora più restrittive rispetto ad essa (si veda tabella successiva). Nelle NTA è inoltre continuo il rimando alla normativa di settore e al rispetto delle altre disposizioni di legge; pertanto, si ritiene il Piano ampiamente coerente con la L.R. 39/2002 e non sussistano contrasti con il quadro normativo.

Altri aspetti di maggior dettaglio (quali ad esempio l'allineamento dei periodi di taglio/pascolo tra i regolamenti regionali e quello dell'Ente Parco etc. onde evitare contrasti) saranno opportunamente considerati in occasione della stesura definitiva del Regolamento del Parco, a sua volta soggetto a procedura di approvazione separata dal piano (procedura ex art.11 della legge 394/91).

Si evidenzia tuttavia che nello specifico della gestione forestale:

- lo stesso regolamento forestale (nr 7/2005 e ss.mm.ii.) della Regione Lazio prevede che (art. 51) *la gestione dei boschi inclusi in aree naturali protette deve attuarsi in conformità a quanto previsto dal piano e dal regolamento dell'area naturale protetta nonché ai criteri di utilizzazione del soprassuolo forestale di cui all'articolo 33 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.*
- il comma 3 dell'art. 20 delle NTA prevede che siano *fatte salve le prescrizioni più restrittive contenute nelle normative regionali di riferimento.*

LR 39_2002		NTA Piano del Parco	
Art.13 Pianificazione forestale	6) I piani di gestione ed assestamento forestale, riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di aree naturali protette, devono essere redatti tenendo conto dei criteri dettati dall'ente gestore dell'area protetta ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 29/1997..	Art. 20 comma 2	... la gestione delle risorse forestali di proprietà pubblica sarà attuata sulla base di strumenti di pianificazione forestale, approvati d'intesa con l'Ente Parco.
Art.15 Pianificazione pascoli	1) La gestione del patrimonio pascolivo..... di proprietà pubblica, è effettuata sulla base di piani di assestamento e di utilizzazione dei pascoli. 6) I piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di aree naturali protette, devono essere redatti tenendo conto delle previsioni del piano e del regolamento dell'area naturale protetta.	Art. 22 comma 1	Il pascolo di animali domestici è consentito, previo Nulla Osta dell'Ente Parco, ... In sede di approvazione, d'Intesa col Parco, dei piani di gestione del patrimonio pascolivo, ovvero in sede di Nulla Osta, e sulla base delle risultanze dei monitoraggi e della VINCA, il pascolo può essere limitato solo agli ovi-caprini.
Art. 16 Approvazione e pianificazione	2. Prima della loro approvazione, i piani di cui al comma 1 riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un'area naturale protetta devono essere trasmessi all'ente gestore dell'area stessa per il rilascio del nullaosta ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997.	Art. 20 comma 2	... la gestione delle risorse forestali di proprietà pubblica sarà attuata sulla base di strumenti di pianificazione forestale, approvati d'intesa con l'Ente Parco.
Art. 17 Pianificazione proprietà pubblica	1. La gestione del patrimonio forestale di proprietà pubblica o collettiva, nonché degli enti morali, deve essere effettuata sulla base di piani di gestione ed assestamento forestale di cui all'articolo 13		
Art. 24 Affidamento di beni	1. I proprietari pubblici e privati possono affidare, attraverso apposita convenzione, agli enti locali ed agli enti gestori delle aree naturali protette... la gestione del proprio patrimonio boschivo. 5. Nella convenzione di affidamento devono indicarsi almeno la durata e gli indirizzi generali per la conservazione e		Il quadro normativo di riferimento per la materia è compendiato all'art. 15 L. 394/1991. Per i profili residuali, occorre riferirsi alla normativa di carattere generale.

LR 39_2002		NTA Piano del Parco	
	l'uso futuro del bene, nonché gli oneri e gli obblighi delle parti.		
Art. 26 Boschi con finalità di conservazione e della biodiversità	Nel territorio del Lazio almeno il 10 per cento del patrimonio forestale è destinato alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale.		Le aree forestali della Regione Lazio e ricadenti nella Riserva Integrale prevista dal Piano ammontano a circa il 30% dell'intera superficie forestale.
Art. 30 Tutela Flora spontanea	1. La flora spontanea... è tutelata ai sensi del presente articolo... 2. Nelle aree di cui al comma 1 è vietato introdurre specie, razze e popolazioni estranee alla flora di cui all'allegato B...	Art. 21	Fatte salve le esigenze di carattere scientifico e le attività ammesse dal Regolamento, in tutto il Parco è vietata la raccolta di esemplari della flora spontanea. Nei contesti naturali del Parco è vietata l'introduzione di specie ornamentali alloctone, salvo quanto previsto nel Regolamento.
Art. 41 Viabilità	6. Nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi o nei regolamenti delle aree stesse.	Art. 25	In tutto il Parco è vietata la circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade statali, regionali, provinciali e comunali ... La circolazione lungo le strade vicinali, forestali o le piste di servizio, è consentita nei modi indicati nel Regolamento.
Art. 42 Prodotti non legnosi	7. Nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi istitutive o nei regolamenti delle aree stesse.	Art. 9	La raccolta di piante divelte, della legna secca caduta a terra, dei prodotti del bosco e del sotto bosco, nei limiti previsti dal Regolamento e dalle normative di settore;
Art 43 attività ricreative	9. Per le finalità di cui al presente articolo, nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi istitutive o nei regolamenti delle aree stesse.	Art. 8 e 9	Nel territorio del Parco sono consentite: l'accesso dei visitatori, lungo i sentieri individuati nel Piano, nei limiti e nei modi consentiti dal Regolamento del Parco o da disposizioni emanate in base ad esso; le altre forme di utilizzazione a fini ricreativi del territorio, nei limiti e nei modi previsti dal presente Piano e dal Regolamento; lo svolgimento di manifestazioni e feste popolari nei limiti e nei modi previsti nel Regolamento.

LR 39_2002		NTA Piano del Parco	
<p>Art. 45 Disciplina utilizzazioni forestali</p>	<p>Gli interventi di utilizzazione forestale prescritti da piani di cui agli articoli 13 e 14, regolarmente approvati, non devono essere sottoposti ad ulteriore autorizzazione</p> <p>Nel caso in cui tutta o parte della superficie interessata ricada in un'area naturale protetta, copia della domanda di autorizzazione e del progetto di utilizzazione forestale di cui al comma 2 devono essere trasmessi all'ente gestore delle aree naturali protette per il rilascio del nullaosta ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997.</p> <p>7. ... nelle aree dichiarate siti di importanza comunitaria... il progetto deve contenere l'analisi della compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di tutela dei siti stessi e proporre gli eventuali provvedimenti per la mitigazione dell'impatto.</p>	<p>Art. 20 comma 2 e comma 3</p> <p>Art. 15</p>	<p>Gli interventi selvi-colturali e i tagli in boschi di proprietà privata e/o pubblica sono consentiti previo Nulla Osta dell'Ente Parco e nel rispetto delle altre disposizioni di legge.</p> <p>In assenza di pianificazione vigente potranno essere effettuati, per annata silvana e previo Nulla Osta dell'Ente Parco, interventi selvi-colturali per una superficie massima di 20 ettari per le fustaie, purché non contigua ad una utilizzazione dell'annata silvana precedente, e 15 per i boschi cedui, comprese le tagliate contigue effettuate nei tre anni precedenti. Sono fatte salve le prescrizioni più restrittive contenute nelle normative regionali di riferimento.</p> <p>...Nei predetti siti si applicano le misure di conservazione approvate con i provvedimenti di seguito specificati: per le ZSCIT 6050018 e IT 6050020 (Lazio), la DGRN.158 del 14 aprile 2016;</p>
<p>Art. 55 Pascoli</p>	<p>3. Gli enti... possono autorizzare l'utilizzazione delle aree a pascolo in conformità con le indicazioni espresse nei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli di cui all'articolo 15. Essi, ove ricorrano le necessità di conservazione, recupero e/o tutela, devono limitare, oppure interdire, l'uso dell'area al pascolo.</p> <p>4. Gli enti di cui al comma 2 registrano gli animali immessi annualmente al pascolo per specie, proprietà, categoria, carico, durata del pascolamento ed area interessata.</p> <p>5. I proprietari di bestiame caricato su pascoli montani di enti pubblici proprietari ovvero gestori di pascoli, devono assicurare la sorveglianza e la tutela del bestiame.</p>	<p>Art. 22</p>	<p>Il pascolo di animali domestici è consentito, previo Nulla Osta dell'Ente Parco, negli ambienti aperti delle Zone B e C alle condizioni e con le modalità stabilite nel Regolamento del Parco. In sede di approvazione, d'Intesa col Parco, dei piani di gestione del patrimonio pascolivo, ovvero in sede di Nulla Osta, e sulla base delle risultanze dei monitoraggi e della VINCA, il pascolo può essere limitato solo agli ovi-caprini.</p> <p>L'uso dei pascoli è subordinato alla custodia degli animali a cura dei proprietari. In alternativa alla custodia possono essere previste adeguate forme di recinzione dei pascoli.</p> <p>Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi precedenti comporta la revoca del Nulla Osta.</p>

LR 39_2002		NTA Piano del Parco	
Art. 56 pascolo in bosco	9. Per le finalità di cui al presente articolo, nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi istitutive o nei regolamenti delle aree stesse.	Art. 22	Il pascolo in bosco è vietato
Art. 64 Piano AIB			L'ente Parco è dotato di un piano AIB valevole per il periodo 2022-2024

Punto 6 del Parere Motivato Regione Lazio (Det. n. 4836 del 06/02/2023)

Il Piano dovrà specificare la procedura amministrativa che si intende seguire per l'autorizzazione dei tagli forestali nella porzione di Parco in territorio laziale, tenuto conto della normativa regionale e degli adempimenti previsti da DPR 357/97 e s.m.i. per i siti Natura 2000

Riscontro Ente Parco

Gli aspetti procedurali di maggior dettaglio per il rilascio del nullaosta alle utilizzazioni forestali nella porzione laziale dell'area protetta saranno definiti e contenuti nel Regolamento del Parco, a sua volta soggetto a procedura di approvazione separata dal Piano (procedura ex art.11 della legge 394/91), armonizzandoli con quanto previsto nella LR 39/2002 e nel suo Regolamento di attuazione e con gli adempimenti previsti dal DPR 357/97 e s.m.i. per i siti Natura 2000.

I provvedimenti autorizzativi nelle utilizzazioni forestali vengono rilasciati dagli Enti destinatari delle funzioni (Regione per l'Abruzzo, Province e Comuni per il Lazio), previa acquisizione del Parere VINCA, se necessario, e del nullaosta ai sensi dell'art. 13 della L. 394/91.

Punto 7 del Parere Motivato Regione Lazio (Det. n. 4836 del 06/02/2023)

Nel Rapporto Ambientale si dovrà fornire completo riscontro sul monitoraggio faunistico, richiamando anche i contenuti delle schede di azione dedicate

Riscontro Ente Parco

I dati di monitoraggio sono presentati dettagliatamente, sulla base delle informazioni disponibili, nell'Allegato 7 alla Relazione di Piano. Segue una tabella di sintesi dei suddetti dati, con riferimenti alle azioni di piano finalizzate al monitoraggio delle specie.

Specie	Dati di monitoraggio	Azioni di Piano
Orso bruno marsicano (<i>Ursus arctosmarsicanus</i>)	I dati sulla consistenza della popolazione, raccolti nell'areale principale dell'orso, sono fermi al 2014, con valori purtroppo molto bassi di 50 (45-69), ma che presentano al contrario valori di densità molto elevati 4 orsi/100 km ²	Azione 42
Camoscio appenninico (<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i>)	Circa 600 esemplari (dati aggiornati al periodo di elaborazione del Piano)	Azione 38
Cervo	La densità media su tutta l'area del Parco risulta di 3,8 capi/km ² (IF 95% = 3,6-4,2).	Azione 39
Capriolo	La densità media su tutta l'area del Parco è estremamente bassa (0,5 capi/km ² , IF 95% = 0,4-0,6)	Azione 39
Lupo (<i>Canis lupus</i>)	Le ricerche su questa specie sono ferme al 2014, sebbene si continuino a mappare i danni e a fare un monitoraggio indiretto attraverso il foto-trappolaggio e il rinvenimento delle carcasse. I dati del 2014 indicano nel PNALM la presenza di 7/8 unità riproduttive con una densità di lupi molto elevata: densità medie amministrative variabili tra 4,7 ($\pm 0,9$) e 5,7 ($\pm 0,5$) lupi/100km	Azione 45
Gatto selvatico (<i>Felis silvestris</i>)	Le informazioni in possesso dell'Ente confermano la presenza di questa specie in tutto il territorio del Parco. Nel 2013 è stato condotto uno studio con la tecnica del foto-trappolaggio: su 25 siti campionati, 8 (32%) sono risultati positivi per <i>Felis spp.</i> e 17 negativi. Su 14 eventi in cui sono stati rilevati individui di <i>Felis spp.</i> , 8 (57%) hanno riguardato gatti selvatici o potenziali ibridi, mentre 6 hanno registrato individui con fenotipo domestico. La presenza di individui erratici non selvatici è stata rilevata anche in stazioni di campionamento distanti dai centri abitati (> 5 km).	Azione 46
Lontra (<i>Lutra lutra</i>)	La presenza della lontra all'interno del Parco è stata monitorata in modo sistematico a partire dal 2004 lungo il fiume Sangro. Dal 2012 è stata testimoniata la presenza nel breve tratto del fiume Sangro che scorre a valle della diga di Barrea, mentre tutti i censimenti sistematici effettuati fino al 2018 nella porzione a monte della diga hanno dato esito negativo (Imperi 2012; Lerone, 2015; Giovacchini et al., 2019). Il primo segno di presenza della specie a monte della diga di Barrea è stato rinvenuto nell'agosto del 2018, giustificando l'avvio di un nuovo censimento sistematico della specie nell'intero territorio del Parco.	Azione 40
Lepre italiana (<i>Lepus corsicanus</i>)	La presenza di questa specie è stata accertata nel Parco, attraverso foto-trappole e campionamento genetico non invasivo sui pellets fecali. La sua presenza è stata accertata in quasi tutti i settori del Parco sebbene alcune aree debbano ancora essere indagate. La presenza della lepre italiana in simpatria con la lepre europea è stata confermata nei principali settori del PNALM (settentrionale, centrale e meridionale) in territorio abruzzese, molisano e laziale. Per quanto riguarda la	Azione 46

Specie	Dati di monitoraggio	Azioni di Piano
	lepre europea, i dati finora raccolti hanno rilevato la presenza dell'aplotipo arcaico meridiei in 3 campioni prelevati da carcasse provenienti da 3 aree differenti (Ferroio; Gioia dei Marsi; Castel di Sangro – area esterna al PNALM).	
Chiroterri	Sul territorio dei Siti Natura 2000 del PNALM è stata riscontrata la presenza di 26 specie tra le quali, per completezza, è inclusa anche <i>Myotis capaccinii</i> , riportata solo da Zava e Violani (1995) sulla base di un solo cranio (non datato, quindi potenzialmente anche antico) per una grotta di Picinisco. Di queste, 10 sono inserite nell'Allegato II della Direttiva Habitat	Azione 41
Anfibi	<p>Nel 2015 e nel 2021 sono stati condotti dei monitoraggi mirati grazie ad un progetto di ricerca condotto in collaborazione con l'Università di Roma Tre.</p> <p>Il monitoraggio è stato condotto nelle tre diverse regioni (Lazio, Abruzzo e Molise) su cui insiste il PNALM durante la fase acquatica riproduttiva delle specie target (aprile-settembre 2021: Lanza et al., 2007; Bologna et al., 2020). I campionamenti hanno interessato siti acquatici naturali permanenti, semi-permanenti e temporanei (ruscelli, laghetti, pozze e prati allagati) e artificiali (fontanili, vasche e pozzi). In totale sono stati ispezionati 211 punti d'acqua, 138 naturali, 73 artificiali, di cui 49 di nuova segnalazione (28 naturali e 21 artificiali).</p> <p>Specie:</p> <p><i>B. pachypus</i>: presenza nel 30% dei siti osservati <i>S. perspicillata</i>: presenza nel 15% dei siti osservati <i>T. carnifex</i>: presenza nel 50% dei siti osservati <i>Lissotriton italicus</i>: presenza non rilevata <i>Bufo bufo</i>: presenza nel 74% dei siti osservati <i>Hyla intermedia</i>: presenza nel 53% dei siti osservati <i>Lissotriton vulgaris</i>: presenza nel 58% dei siti osservati <i>Pelophylax esculentus</i>: presenza nel 82% dei siti osservati <i>R. dalmatina</i>: presenza nel 23% dei siti osservati <i>R. italica</i>: presenza nel 77% dei siti osservati <i>S. salamandra</i>: presenza nel 29% dei siti osservati</p>	Azione 35
Rettili	<p>Nel territorio del Parco è accertata la presenza di 14 specie di Rettili (<i>Hemidactylus turcicus</i>, <i>Tarentola mauritanica</i>, <i>Chalcides chalcides</i>, <i>Lacerta bilineata</i>, <i>Podarcis muralis</i>, <i>Podarcis siculus</i>, <i>Anguis veronensis</i>, <i>Coronella austriaca</i>, <i>Elaphe quatuorlineata</i>, <i>Hierophis viridiflavus</i>, <i>Natrix natrix</i>, <i>Zamenis longissimus</i>, <i>Vipera aspis</i>, <i>Vipera ursinii</i>).</p> <p>Le specie con il maggior numero di segnalazioni sono <i>Lacerta bilineata</i>, <i>Podarcis muralis</i> e <i>Hierophis viridiflavus</i>. Le specie con un numero decisamente ridotto di segnalazioni, e quindi apparentemente molto localizzate nell'area di studio, sono invece <i>Hemidactylus turcicus</i>, <i>Tarentola mauritanica</i> ed <i>Elaphe quatuorlineata</i>. Nel corso delle ricerche sul campo non è stato inoltre possibile rinvenire alcun esemplare di <i>Coronella</i></p>	Azione 36

Specie	Dati di monitoraggio	Azioni di Piano
	gironдика, ma va rilevato che questa specie è stata segnalata in passato solo in due località del Parco e successivamente non è stata più osservata dai vari studiosi che hanno svolto ricerche erpetologiche in quest'area.	
Gambero di fiume	Lo studio sul Gambero di fiume è stato eseguito tramite sopralluoghi sul campo e indagini storiche. I corsi d'acqua presi in esame sono: Fiume Sangro, Fiume Zittola, Torrente Fondillo, Torrente Scerto, Torrente Profulo, Torrente Vandra, Torrente Rio Verde e Torrente Turcano. Nell'ambito della ricerca è stato utilizzato il metodo della cattura/marcatura/ricatture per fare valutazioni sulla densità della specie. La specie è stata trovata in Val Fondillo, Campomizzo, Piana di Opi, Barrea, la Vandra. La distribuzione del Gambero di Fiume nel PNALM necessita di ulteriori approfondimenti.	Azione 47
Pesci	Rovella (<i>Rutilus rubilio</i>). La Rovella è segnalata, oltre che nell'alto corso del fiume Sangro, anche nel Rio Torto, nel Fiume Volturno, nel Bacino del Fibreno e nel Bacino del Melfa Barbo comune (<i>Barbus plebejus</i>). Il Barbo è presente nei seguenti corsi d'acqua: Alto fiume Sangro, Lago di Barrea, Fiume Volturno, Bacino del Fibreno, Bacino del Melfa. Dati sull'abbondanza sono disponibili per il lago di Barrea, dove l'abbondanza relativa del Barbo comune è estremamente bassa attestandosi intorno all'1% Alborella meridionale (<i>Alburnus albidus</i>). L'Alborella meridionale è presente nel Lago di Barrea, nel Fiume Volturno e probabilmente nel Bacino del Fibreno. Trota macrostigma (<i>Salmo (trutta) macrostigma</i>). La Trota macrostigma è stata segnalata nel Fiume Volturno, nel Torrente Lemmare, nel Bacino del Fibreno.	Azione 44
Uccelli	Specie inserite nell'allegato I della Direttiva Uccelli: Coturnice: presenza riproduttiva di una popolazione tra le più consistenti dell'Appennino centrale, con un numero di coppie che viene stimato ad un valore minimo di 312 Falco pecchiaiolo: complessivamente le coppie non dovrebbero superare le 5, ma si attestano con tutta probabilità sul valore di 2-3 Nibbio bruno: la specie risulta presente (nidificazione possibile) nella parte meridionale ed occidentale del territorio del Parco con un numero piccolissimo di coppie, nidificanti in modo irregolare alle quote più basse Biancone: Negli ultimi anni sono aumentate le segnalazioni di Biancone nel Parco, in particolare si sospetta una nidificazione di 2 coppie in area contigua: Alfedena (AQ) e San Donato V.C. (FR). Aquila reale: oggi all'interno del parco e della ZPE sono presenti 8 coppie nidificanti Falco lanario: non risultano più segnalazioni di questa specie in tutto il Parco e nella sua area contigua	Azione 37

Specie	Dati di monitoraggio	Azioni di Piano
	<p>Falco pellegrino: nel PNALM è possibile ipotizzare la presenza di circa 10-15 coppie</p> <p>Piviere tortolino: la specie è presente nel PNALM, ma non si hanno informazioni sulla distribuzione e sul suo statu di conservazione</p> <p>Gufo reale: durante i monitoraggi a playback effettuati nel 2013, è stata individuata una coppia territoriale nell'area della Camosciara. Inoltre, un individuo ha risposto nell'area delle Gole di Barrea</p> <p>Succiacapre: la specie è abbastanza frequente seppur concentrata in poche aree (principalmente aree della Marsica e attorno al lago di Barrea),</p> <p>Martin pescatore: la specie è presente nel PNALM, ma non si hanno informazioni sulla distribuzione e sul suo statu di conservazione.</p> <p>Picchio rosso mezzano: le coppie sono localizzate e il loro numero complessivo, stimato a 20-30 ad inizio anni '90, dovrebbe, sulla base dei dati attualmente disponibili, non essere superiore a 5-15. È conosciuto un solo caso di nidificazione accertata negli ultimi 20 anni.</p> <p>Picchio dorso bianco: in Italia circa l'80% delle coppie nidificanti risulta localizzato nel PNALM e Area contigua (200-250 coppie), e grazie alla tutela assicurata dal Parco alle foreste da quasi trenta anni e agli interventi di sfruttamento del patrimonio boschivo assai limitati e orientati con criteri di tipo naturalistico, tale popolazione non sembra correre particolari pericoli</p> <p>Averla piccola: Nel 2013 la specie è stata censita in 55 punti su 156 dislocati nelle 11 aree di studio</p> <p>Gracchio corallino: nel 2013 sono stati controllati 15 siti riproduttivi noti, relativi al monitoraggio del 1998, ad esclusione di quelli dell'area Monte Greco coperti dall'UTB di Castel di Sangro. Dei 15 siti ben 10 sono risultati abbandonati. Nei restanti 5 sono stati individuati 10 nidi. Nel 1998 nei 15 siti erano stati contati 27 nidi; pertanto, quello osservato è un vero e proprio crollo della popolazione nidificante, pari ad un -63%.</p> <p>Calandrella: sono segnalati casi di nidificazione nella Vallelonga.</p> <p>Tottavilla: la stima che può essere elaborata è di 200-500 coppie, in prevalenza diffuse alle quote inferiori e con una minore copertura boschiva</p> <p>Balia collare: nel 2012 sono state seguite 10 nidificazioni mentre nel 2013 ne sono state monitorate 14. Delle 24 nidificazioni seguite 10, pari al 42%, sono fallite (2 in fase di deposizione/cova e le restanti dopo la schiusa). Le cause principali appaiono la predazione, in almeno 2 casi e le basse temperature notturne per altri 4 casi.</p>	

Specie	Dati di monitoraggio	Azioni di Piano																																																												
	<p>Calandro: per l'area del PNALM e Area Contigua è possibile stimare un nucleo di 300-600 coppie nidificanti, pari all'1-3% della popolazione italiana.</p> <p>Ortolano: è possibile stimare in 50-100 le coppie nidificanti</p>																																																													
Entomofauna	<p>Nell'anno 1993 è stato lanciato il Progetto Biodiversità del Parco Nazionale d'Abruzzo con l'obiettivo di censire, catalogare e studiare tutte le specie viventi, vegetali e animali che vivono nel territorio dell'area protetta.</p> <p>Nell'ambito di questo progetto sono state catalogate 4.764 specie di insetti, suddivise come segue:</p> <table border="0" data-bbox="462 649 1260 1724"> <tr><td>Diplura</td><td>3</td></tr> <tr><td>Ephemeroptera</td><td>25</td></tr> <tr><td>Odonata</td><td>37</td></tr> <tr><td>Plecoptera</td><td>37</td></tr> <tr><td>Orthopteroidea</td><td>79</td></tr> <tr><td>Homopteraauchenorrhyncha</td><td>85</td></tr> <tr><td>Homoptera sternorrhyncha</td><td>195</td></tr> <tr><td>Heteroptera</td><td>527</td></tr> <tr><td>Neuropterida</td><td>48</td></tr> <tr><td>Trichoptera</td><td>47</td></tr> <tr><td>Lepidoptera rhopalocera</td><td>148</td></tr> <tr><td>Lepidoptera heterocera</td><td>471</td></tr> <tr><td>Diptera brachycera</td><td>117</td></tr> <tr><td>Diptera nematocera</td><td>102</td></tr> <tr><td>Coleoptera adepaga</td><td>306</td></tr> <tr><td>Coleoptera polyphaga palpatoria</td><td>46</td></tr> <tr><td>Coleoptera polyphaga staphylinoida</td><td>442</td></tr> <tr><td>Coleoptera polyphaga malacostrata</td><td>66</td></tr> <tr><td>Coleoptera polyphaga sternoxia</td><td>86</td></tr> <tr><td>Coleoptera polyphaga fossipedes</td><td>3</td></tr> <tr><td>Coleoptera polyphaga macrodactyla</td><td>7</td></tr> <tr><td>Coleoptera polyphaga brachymera</td><td>16</td></tr> <tr><td>Coleoptera polyphaga clavicornia</td><td>193</td></tr> <tr><td>Coleoptera polyphaga teredilia</td><td>13</td></tr> <tr><td>Coleoptera polyphaga heteromera</td><td>92</td></tr> <tr><td>Coleoptera polyphaga lamellicornia</td><td>102</td></tr> <tr><td>Coleoptera polyphaga phytophaga</td><td>285</td></tr> <tr><td>Coleoptera polyphaga rhyncophora</td><td>724</td></tr> <tr><td>Hymenoptera symphita</td><td>85</td></tr> <tr><td>Hymenoptera apocrita</td><td>377</td></tr> </table>	Diplura	3	Ephemeroptera	25	Odonata	37	Plecoptera	37	Orthopteroidea	79	Homopteraauchenorrhyncha	85	Homoptera sternorrhyncha	195	Heteroptera	527	Neuropterida	48	Trichoptera	47	Lepidoptera rhopalocera	148	Lepidoptera heterocera	471	Diptera brachycera	117	Diptera nematocera	102	Coleoptera adepaga	306	Coleoptera polyphaga palpatoria	46	Coleoptera polyphaga staphylinoida	442	Coleoptera polyphaga malacostrata	66	Coleoptera polyphaga sternoxia	86	Coleoptera polyphaga fossipedes	3	Coleoptera polyphaga macrodactyla	7	Coleoptera polyphaga brachymera	16	Coleoptera polyphaga clavicornia	193	Coleoptera polyphaga teredilia	13	Coleoptera polyphaga heteromera	92	Coleoptera polyphaga lamellicornia	102	Coleoptera polyphaga phytophaga	285	Coleoptera polyphaga rhyncophora	724	Hymenoptera symphita	85	Hymenoptera apocrita	377	Azione 34
Diplura	3																																																													
Ephemeroptera	25																																																													
Odonata	37																																																													
Plecoptera	37																																																													
Orthopteroidea	79																																																													
Homopteraauchenorrhyncha	85																																																													
Homoptera sternorrhyncha	195																																																													
Heteroptera	527																																																													
Neuropterida	48																																																													
Trichoptera	47																																																													
Lepidoptera rhopalocera	148																																																													
Lepidoptera heterocera	471																																																													
Diptera brachycera	117																																																													
Diptera nematocera	102																																																													
Coleoptera adepaga	306																																																													
Coleoptera polyphaga palpatoria	46																																																													
Coleoptera polyphaga staphylinoida	442																																																													
Coleoptera polyphaga malacostrata	66																																																													
Coleoptera polyphaga sternoxia	86																																																													
Coleoptera polyphaga fossipedes	3																																																													
Coleoptera polyphaga macrodactyla	7																																																													
Coleoptera polyphaga brachymera	16																																																													
Coleoptera polyphaga clavicornia	193																																																													
Coleoptera polyphaga teredilia	13																																																													
Coleoptera polyphaga heteromera	92																																																													
Coleoptera polyphaga lamellicornia	102																																																													
Coleoptera polyphaga phytophaga	285																																																													
Coleoptera polyphaga rhyncophora	724																																																													
Hymenoptera symphita	85																																																													
Hymenoptera apocrita	377																																																													

Punto 8 del Parere Motivato Regione Lazio (Det. n. 4836 del 06/02/2023)

Il Rapporto Ambientale dovrà richiamare i contenuti del Piano ritenuti pertinenti per giustificare la coerenza con le Misure di conservazione dei siti Natura 2000

Riscontro Ente Parco

METODOLOGIA SEGUITA:1) Sono state confrontate le misure di conservazione previste per i siti dell’Abruzzo, del Molise e del Lazio, distinguendo tra norme di indirizzo e norme coercitive (divieti ed obblighi); 2) le diverse prescrizioni sono state suddivise per ambiti (prima colonna), e sono state raffrontate quelle aventi contenuto analogo; 3) per ogni gruppo di prescrizioni afferenti un medesimo ambito, è stata selezionata quella che consentiva di raggiungere il livello di protezione più elevato; 4) la norma così ricavata, a seconda del suo contenuto, è stata integrata all’interno delle previsioni delle NTA al Piano per il Parco, ovvero del Regolamento.

Il Regolamento del Parco segue l’iter descritto dall’art. 11 l. 394/1991, e quello pubblicato ai fini dell’approvazione del Piano non costituisce un documento definitivo.

	IT7212121 “Gruppo della Meta - Catena delle Mainarde”	IT6050018 “Cime del Massiccio della Meta”	IT6050020 “Val Canneto”	RECEPIMENTO OVVERO INTEGRAZIONE NELLA NORMATIVA DEL PIANO DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
<p>TRASFORMAZIONI E UTILIZZAZIONI DEL TERRITORIO AGRARIO E RURALE</p>	<p>DIVIETI È vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti: 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2); 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.</p> <p>È vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti; è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica. È vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita. Sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; È vietata l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore. Sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.</p> <p>OBBLIGHI sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate</p>	<p>DIVIETI è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti: 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009; 2) superfici non coltivate durante tutto l'anno e superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;</p> <p>è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica che verrà individuato con apposito provvedimento della Giunta regionale</p> <p>è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco</p>	<p>DIVIETI è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti: 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009; 2) superfici non coltivate durante tutto l'anno e superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;</p> <p>è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica che verrà individuato con apposito provvedimento della Giunta regionale;</p> <p>è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a</p>	<p>Le attività di abbruciamento connesse alle attività agro-silvo-pastorali sono disciplinate all'art. 40, comma 4, Reg. Il divieto di abbruciamento della ramaglia conseguente a lavorazioni forestali è contenuto all'art. 16, comma 5, Reg*.</p> <p>Art. 36, comma 1, NTA</p> <p>Art. 36, comma 2, NTA</p>

	<p>durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE)n. 1782/2003, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.</p> <p>In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002; 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due 	<p>oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;</p> <p>sono vietati i livellamenti del terreno non autorizzati dal soggetto o dall'ente gestore, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina</p> <p>OBBLIGHI per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.</p> <p>In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 	<p>secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;</p> <p>sono vietati i livellamenti del terreno non autorizzati dal soggetto o dall'ente gestore, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;</p> <p>OBBLIGHI per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.</p> <p>In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:</p>	<p>Art. 36, comma 3, NTA</p> <p>Art. 36, comma 4, NTA</p> <p>Art. 36, comma 5, NTA</p>
--	---	--	--	---

		<p>2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;</p> <p>3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 marzo 2002;</p> <p>4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;</p> <p>5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.</p> <p>A partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone, preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2 di cui all'articolo 6 e all'Allegato III del regolamento CE 73/2009 e di larghezza definita dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 30125/2009 e successive modificazioni ed integrazioni come recepito ed attuato da apposito atto della Giunta Regionale</p>	<p>1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;</p> <p>2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;</p> <p>3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 marzo 2002;</p> <p>4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;</p> <p>5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.</p> <p>A partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone, preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2 di cui all'articolo 6 e all'Allegato III del regolamento CE 73/2009 e di larghezza definita dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 30125/2009 e successive modificazioni ed integrazioni come recepito ed attuato da apposito atto della Giunta Regionale.</p>	<p>Art. 36, comma 6, NTA</p>
<p>FLORA E SPECIE VEGETALI</p>	<p>DIVIETI</p> <p>È vietata l'introduzione delle seguenti specie ornamentali alloctone, la cui individuazione è basata sulla pubblicazione del Ministero dell'Ambiente "Flora vascolare alloctona invasiva delle regioni d'Italia": <i>Acer negundo</i>, <i>Agave americana</i>, <i>Amaranthus deflexus</i>, <i>Ambrosia psilostachya</i>, <i>Amarpha fruticosa</i>, <i>Artemisia verlotiorum</i>, <i>Arundonax</i>, <i>Bidens frondosa</i>, <i>Cenchrus incertus</i>, <i>Datura stramonium</i>, <i>Erigeron bonariensis</i>, <i>Erigeron sumatrensis</i>, <i>Fallopia baldschuanica</i>, <i>Isatis tinctoria</i>, <i>Lemna minuta</i>, <i>Lonicera japonica</i>, <i>Oenothera adriatica</i>, <i>Oenothera glazioviana</i>,</p>			<p>Art. 41, comma 3, Reg*</p>

	<p><i>Oenothera akeasiana, Oenothera suaveolens, Pontia ficus-indica, Oxalis pes-caprae, Robinia pseudoacacia, Senecio inaequidens, Setaria italica, Symphyotrichum squamatum, Veronica persica, Vitis riparia, Xanthium orientale subs. Italicum;</i></p> <p>è vietato il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, licheni, muschi ed alghe d'acqua dolce. È altresì vietata l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti.</p> <p>La raccolta dei tartufi potrà avvenire nei seguenti periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 1° dicembre al 15 marzo: tartufo nero pregiato (<i>Tuber melanosporum</i>), e tartufo bianco (<i>Tuber magnatum</i>). - dal 15 giugno al 15 settembre: scorzone o tartufo estivo (<i>Tuber estivum</i>) - dal 1 dicembre al 31 gennaio per il tartufo nero ordinario (<i>Tuber mesentericum</i>); 	<p>Divieto di calpestio al di fuori dei sentieri tracciati, fatte salve le esigenze di carattere scientifico e le attività ammesse dal regolamento del Parco;</p> <p>Divieto di apertura di nuove piste e sentieri oltre a quelle il cui tracciato sia chiaramente identificabile</p>	<p>Divieto di taglio delle specie arboree diverse dal faggio; L'estensione massima di tagliate contigue di boschi cedui non dovrà essere superiore a 5 ha l'anno.</p>	<p>DIVIETI DISCENDENTI DIRETTAMENTE DALLA LEGGE</p> <p>PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI*</p> <p>La disciplina dell'escursionismo è contenuta all'art. 31 Reg., e per le zone A e B prevede il divieto di allontanarsi dai sentieri*</p> <p>ART. 24, comma 7, NTA</p> <p>Art. 16, comma 4, Reg*</p> <p>Art. 20, comma 3, NTA: "In assenza di pianificazione vigente potranno essere effettuati, per annata silvana e previo Nulla Osta dell'Ente Parco, interventi selvicolturali per una superficie massima di 20 ettari per le fustaie, purché non contigua ad una utilizzazione dell'annata silvana</p>
--	---	---	---	---

				precedente, e 15 per i boschi cedui, comprese le tagliate contigue effettuate nei tre anni precedenti. Sono fatte salve le prescrizioni più restrittive contenute nelle normative regionali di riferimento.
ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO	È vietata l'apertura di nuove strade			Art. 25, comma 6, NTA
ATTIVITÀ SPORTIVA E VENATORIA	È vietata la realizzazione di piattaforme di tiro a volo ed attività similari; è vietato l'esercizio di sport che richiedano l'utilizzo di mezzi meccanici; vietato l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo			Art. 19, comma 1, NTA I divieti sono compendati all'art. 33 Reg, che disciplina lo svolgimento delle attività sportive*
FAUNA E SPECIE ANIMALI	È vietato il contatto diretto con specie animali selvatiche e l'alimentazione delle stesse; è vietata la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche; è vietata la creazione di punti di foraggiamento; è vietato l'uso di fototrappole. Divieto di ripulitura di fontanili nel periodo compreso tra marzo e settembre; divieto dell'uso di fuochi pirotecnici in un raggio di 2 km dal sito riproduttivo del Falco pellegrino, Falco lanario tra il primo febbraio e il 31 maggio.	Divieto di effettuazione degli interventi selvicolturali previsti per le formazioni forestali produttive (a faggio e/o quercia) in corrispondenza del periodo di iperfagia autunnale (1 ottobre – 30 novembre) Divieto di taglio e danneggiamento degli esemplari di <i>Rhamnus alpina</i> ; Divieto di taglio degli alberi da frutto selvatici anche in considerazione della loro importanza per l'alimentazione dell'orso;	Divieto di effettuazione degli interventi selvicolturali previsti per le formazioni forestali produttive (a faggio e/o quercia) in corrispondenza del periodo di iperfagia autunnale (1 ottobre – 30 novembre); Divieto di taglio e danneggiamento degli esemplari di <i>Rhamnus alpina</i> . Divieto di taglio degli alberi da frutto selvatici anche in considerazione della loro importanza per l'alimentazione dell'orso.	Art. 46, comma 1, lett. b), Reg* Art. 46, comma 2, Reg* Art. 47, comma 4, Reg. Ai sensi dell'art. 40, comma 7, Reg. i fuochi pirotecnici sono vietati in tutto il territorio del Parco Art. 17, comma 3, Reg.: "L'Ente Parco si riserva la facoltà di apportare modifiche al calendario dei tagli...anche in considerazione del periodo di iperfagia autunnale dell'orso" * Art. 16, comma 4, lett. i), Reg*

			<p>Nei fontanili, nelle altre raccolte d'acqua artificiali e/o naturali anche se temporanee è vietato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il prelievo delle acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata controllata del bestiame; 2) l'immissione di rifiuti e sostanze inquinanti di qualsiasi natura ed origine; 3) la pulizia dei fontanili con sostanze chimiche; la pulizia può essere realizzata esclusivamente in autunno e deve essere eseguita a mano senza togliere completamente l'acqua, rimuovendo il materiale depositato per evitare l'interramento, avendo cura di lasciarne una parte e di non asportare la vegetazione per salvaguardare le caratteristiche indispensabili per l'insediamento della comunità acquatica; tutte le specie animali incidentalmente catturate durante le operazioni di pulizia devono essere ricollocate nel fontanile di provenienza; 4) l'immissione di pesci potenziali predatori. <p>Negli interventi di recupero e manutenzione dei fontanili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) è necessario adottare soluzioni progettuali che richiedono l'impiego di materiali tradizionali e non interferiscono con le fasi biologiche e i movimenti degli Anfibi (presenza di rampe all'esterno e all'interno dei fontanili; pareti, anche quelle esterne, non lisce; creazione di microhabitat); 2) i lavori dovranno essere realizzati accertandosi che non siano state effettuate deposizioni di uova da parte degli anfibi; eventuali animali presenti nei manufatti devono essere ricollocati nel fontanile di provenienza al termine della realizzazione dei lavori. 	<p>La disciplina è compendiata all'art. 47 Reg*</p>
VOLO	<p>È vietato il sorvolo e l'atterraggio di veicoli non autorizzati. È vietato l'uso dei droni in prossimità delle pareti rocciose</p>			<p>IN PARTI DIVIETI DERIVANTI DALLA LEGGE E IN PARTE PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI*</p>

EMISSIONI	<p>Sono vietate le emissioni sonore e luminose non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate</p> <p>Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti negli habitat 6210 e 6210*</p>			<p>Art. 39, comma 1, Reg.*</p> <p>Art. 12, comma 2, Reg.*</p>
TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO	<p>È vietata la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dalla pianificazione vigente;</p> <p>è vietata la realizzazione di impianti solari fotovoltaici a terra;</p> <p>L'Ente può autorizzare la realizzazione, in conformità ai modelli tipologici approvati dall'Ente Gestore stesso, di modeste strutture per il ricovero o per le attività connesse all'alpeggio, nonché la copertura provvisoria, da realizzare con materiali consoni al contesto paesaggistico, degli stazzi esistenti, nonché il recupero tipologico degli stazzi. Può essere altresì autorizzata la realizzazione di recinzioni fisse o temporanee per il contenimento e il controllo degli animali, secondo tipologie che prevedano comunque l'utilizzo di pali in legno senza ancoraggio in cemento nel terreno, di fili metallici lisci o reti tradizionalmente utilizzate a fini zootecnici ovvero di fili o reti elettrificati. L'impiego di filo spinato dovrà essere limitato ai casi di effettiva necessità, ed in ogni caso non riguardare le porzioni superiori delle recinzioni.</p>			<p>ARTT. 8 E SS. NTA</p> <p>ART. 39, COMMA 2, NTA</p> <p>ART. 37, COMMI 2 E 3 NTA</p>
PASCOLO	<p>è vietato il pascolo in bosco</p> <p>L'esercizio del pascolo nelle superfici pubbliche e private è consentito previo parere dell'Ente Gestore del Sito, entro i limiti di carico individuati per ciascun comparto pascolivo, che non potrà in ogni caso superare il valore di 1.0 UBA/Ha.</p> <p>L'uso dei pascoli è subordinato alla custodia degli animali a cura dei proprietari, essendo vietati sia il pascolo brado che quello senza custodia. In alternativa alla custodia possono essere previste adeguate forme di recinzione dei pascoli.</p>			<p>ART. 22, COMMA 4, NTA</p> <p>ART. 22, COMMA 1, NTA, IN COMBINATO DISPOSTO CON PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI*</p> <p>ART. 22, COMMA 2, NTA</p>

	<p>Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi precedenti comporta la revoca del parere.</p> <p>Il periodo di utilizzo dei pascoli è compreso in genere tra il 15 giugno e il 15 ottobre di ciascun anno per le aree al di sopra dei 1000 mt slm; per le aree al di sotto di tale quota, il periodo è compreso tra il 15 maggio e il 15 ottobre.</p> <p>Durante il periodo di pascolamento non è consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rimpiazzare i capi autorizzati con altri capi introdotti successivamente, salvo specifica autorizzazione degli enti competenti; b) introdurre, nelle mandrie o nelle greggi autorizzate, bestiame appartenente ad altri; c) sconfinare in compartimenti pascolivi diversi da quelli autorizzati; d) eseguire operazioni di miglioramento dei pascoli non autorizzati; e) recintare i pascoli, salvo recinzioni temporanee per la delimitazione di singoli appezzamenti e per comprovate motivazioni legate alla sicurezza. <p>L'Ente Parco, per ragioni connesse all'esigenza di sostenere le attività tradizionali o per esigenze di carattere ambientale e paesaggistico, può autorizzare il pascolo, sui terreni in proprietà o in gestione diretta, esclusivamente ad allevatori residenti nei Comuni del Parco.</p> <p>L'Ente Gestore effettua controlli sul numero e sulle condizioni sanitarie del bestiame al pascolo riservandosi di procedere, attraverso specifica Ordinanza, su proposta del Servizio competente o degli organi di vigilanza, alla inibizione del pascolo e al conseguente allontanamento del bestiame ove non in regola.</p> <p>L'Ente Gestore può altresì inibire parzialmente o totalmente, attraverso specifica Ordinanza, su proposta del Servizio competente o del Servizio di Sorveglianza o dei Carabinieri Forestali, l'esercizio del pascolo, per urgenti e gravi motivi sanitari</p> <p>OBBLIGHI Gli allevatori interessati all'utilizzo del pascolo devono farne domanda al Comune in cui si trovano i</p>			<p>Art. 21, comma 2 (rectius 4), Reg*</p> <p>Norme di comportamento compendiate all'art. 23 Reg*</p> <p>ART. 22, COMMA 5, NTA</p> <p>Art. 27 Reg*</p>
--	---	--	--	---

	<p>pascoli tra il 1° marzo ed il 15 aprile di ogni anno. Il Comune trasmetterà la domanda all'Ente Gestore ai fini del necessario parere.</p> <p>Le domande devono pervenire all'Ente Gestore dal Comune competente con il relativo parere ed essere corredate dalla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) certificato di indennità da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica per i bovini e di brucellosi per gli ovicapriini; b) certificazione di effettuato trattamento endo ed ectoparassitario sia del bestiame che dei cani al seguito; c) autorizzazione alla monticazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente; d) per gli equini certificazione di iscrizione all'anagrafe equina regionale ove istituita ovvero elenco completo e dettagliato di tutti i capi di cui si chiede l'immissione al pascolo negli altri casi; e) certificato di iscrizione dei cani all'anagrafe canina nonché idonea certificazione di avvenuta vaccinazione e adeguato trattamento antiparassitario contro i Cestodi (<i>Echinococcus</i> spp). <p>I Comuni devono dotarsi di un piano di gestione dei pascoli di loro proprietà, redatto d'intesa con l'Ente gestore.</p> <p>Soppressione del pascolo pesante (equino e bovino) nei piccoli lembi di praterie igrofile e palustri, nei seslerieti (Habitat 6170), nell'Habitat 6210* (Xerobrometi collinare).</p> <p>Evitare la frequentazione e il transito del bestiame nei ghiaioni (Habitat 8120), in particolare del bestiame pesante.</p>			<p>La procedura per l'utilizzazione del pascolo è compendiate all'art. 22 Reg.*</p> <p>Art. 21, comma 3, Reg*</p> <p>Art. 22, comma 1, NTA: "In sede di approvazione, d'Intesa col Parco, dei piani di gestione del patrimonio pascolivo, ovvero in sede di Nulla Osta, e sulla base delle risultanze dei monitoraggi e della VINCA, il pascolo può essere limitato solo agli ovicapriini."</p>
--	---	--	--	--

<p>INTERVENTI SELVICOLTURALI</p>	<p>Gli interventi selvicolturali e i tagli in boschi di proprietà privata e/o pubblica sono consentiti previo parere dell'Ente Gestore e nel rispetto delle altre disposizioni di legge circa la procedura amministrativa.</p> <p>Gli interventi selvicolturali e i tagli in boschi di proprietà comunale e/o privata sono consentiti solo sulla base di piani di assestamento approvati d'intesa con l'Ente Gestore. In assenza di tali piani e in caso di utilizzazioni di boschi cedui, i singoli interventi selvicolturali potranno interessare, per annata silvana, una superficie massima unitaria di 15 ettari, comprese le tagliate contigue effettuate nei tre anni precedenti.</p> <p>Nelle faggete d'alto fusto e nelle altre fustaie di latifoglie e miste l'entità del prelievo non deve superare di norma il 20% della provvigione; solo in casi particolari (tagli di rinnovazione, a carattere fitosanitario) può essere ammesso un prelievo maggiore.</p> <p>Dopo l'intervento, l'area basimetrica residua ammessa deve risultare perlomeno di 30 m²/ha per le faggete a struttura articolata e di 28 m²/ha per le faggete a struttura monoplana. In casi particolari come sopra o per interventi concordati con l'ente gestore del sito, possono essere ammessi valori residuali di AB inferiori alle soglie indicate.</p> <p>Nelle pinete di impianto artificiale i diradamenti dovranno essere di tipo "misto", con intensità moderata.</p> <p>Nei boschi cedui il turno dei tagli non può essere inferiore a 20 anni per il cerro e a 30 anni per i cedui di faggio.</p> <p>Il governo a ceduo potrà essere proseguito solo in aree con pendenza non superiore al 60%, servite da viabilità forestale, ferma restando la possibilità di aprire piste temporanee di esbosco ove necessario e dietro parere dell'Ente Gestore.</p>		<p>Il governo a ceduo potrà essere proseguito solo in aree con pendenza non superiore al 60%, servite da viabilità forestale, ferma restando la possibilità di aprire piste temporanee di esbosco secondo quanto previsto nel Piano del Parco.</p>	<p>ART. 20, COMMA 2, NTA</p> <p>ART. 20, COMMA 3, NTA</p> <p>Art. 20, comma 1, Reg*</p> <p>Art. 20, comma 2, Reg*</p> <p>Art. 20, comma 3, Reg*</p> <p>Art. 20, comma 4, Reg*</p> <p>Art. 20, comma 5, Reg.*</p> <p>Art. 20, comma 6, Reg*</p>
---	---	--	--	---

	<p>Nei cedui matricinati e in quelli composti dovrà essere rilasciata almeno la metà delle matricine del turno precedente e di esse, 1/5 andrà riservato a crescita indefinita.</p> <p>Per i boschi cedui di età superiore a 1,5 volte il turno va comunque prevista una conversione all'alto fusto. In tal caso dopo l'intervento di conversione l'area basimetrica residua deve risultare sempre superiore a 20 m²/ha.</p> <p>Gli interventi selvicolturali sono consentiti nel periodo che va dal 1° giugno al 30 novembre per i boschi di alto fusto e dal 10 ottobre al 30 aprile per i boschi cedui. Le operazioni di esbosco e quelle di ripristino eventualmente necessarie potranno proseguire nei trenta giorni successivi a tali periodi.</p> <p>La raccolta di piante divelte dalle intemperie nei terreni gravati da uso civico è consentita nei limiti e modalità stabiliti dai regolamenti comunali agli aventi diritto.</p> <p>Per il materiale legnoso di diametro superiore ai 15 cm, la raccolta sarà consentita esclusivamente a seguito di parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore.</p> <p>Nelle aree sottoposte a regime di Riserva Integrale dell'area protetta non è consentita la raccolta di materiale legnoso, di qualsiasi dimensione, caduto a terra.</p> <p>Ai fini del mantenimento della componente morta o deperiente in piedi o a terra sarà comunque vietato il recupero di monconi (snag) di alberi stroncati da eventi atmosferici a qualsiasi altezza mentre per le piante completamente divelte, se di diametro superiore a 60 cm, andranno comunque rilasciati, a dote del bosco, i primi due metri di tronco a partire dalla base.</p> <p>Ai fini della riduzione del disturbo alla componente faunistica il recupero delle piante divelte potrà effettuarsi nel periodo giugno-settembre.</p> <p>Nei boschi sottoposti a recente utilizzazione (fino a 5 anni dal taglio), non è consentita la raccolta di legna caduta a terra, fatti salvi gli aspetti legati alla sicurezza.</p>		<p>Nei cedui matricinati e in quelli composti dovrà essere rilasciata almeno la metà delle matricine del turno precedente.</p> <p>Gli interventi selvicolturali in genere sono consentiti dal 1° giugno al 30 novembre per i boschi di alto fusto e dal 15 settembre al 15 aprile per i boschi cedui. Le operazioni di esbosco e quelle di ripristino eventualmente necessarie potranno essere eseguite nei trenta giorni successivi a tali periodi.</p>	<p>Art. 20, comma 7, Reg*</p> <p>Art. 17, comma 1, Reg*</p> <p>La disciplina della raccolta delle piante divelte è compendiata all'art. 14 Reg*</p>
--	---	--	--	--

	<p>E' fatto divieto assoluto di taglio di piante morte o deperienti ancora in piedi fatti salvi gli aspetti legati alla sicurezza per piante poste lungo la viabilità, anche semplicemente pedonale.</p> <p>Durante le utilizzazioni forestali, esemplari di diametro > 30 cm, piegati, sradicati, danneggiati o stroncati (cd "sottocavalli") andranno rilasciati a dote del bosco, fatti salvi gli aspetti legati alla sicurezza.</p> <p>Sono esclusi dal taglio:</p> <p>a. le fasce boschive per una larghezza di 50 metri dal limite superiore della vegetazione arborea (salvo diversi accordi con l'Ente gestore in funzione delle caratteristiche dell'area);</p> <p>b. le fasce boschive adiacente corsi d'acqua perenni e temporanei, fossi, impluvi, stagni, pozze, sorgenti, fontanili, particolarità geomorfologiche, per una fascia della profondità minima di metri 15 dai margini esterni di tali formazioni, fatte salve comprovate esigenze di carattere culturale e di sicurezza idrogeologica;</p> <p>c. gli alberi, isolati, a gruppi o a filare, che si trovino in prossimità di zone panoramiche, strade, itinerari turistici, rifugi, che contribuiscano significativamente a definire il paesaggio locale o che costituiscono, per la loro posizione, elemento testimoniale storico e naturalistico;</p> <p>d. le specie arboree diverse dal faggio che si trovino nell'ambito delle faggete;</p> <p>e. le specie arboree riportate nelle check-list del sito, in particolare <i>Taxus baccata</i> e <i>Ilex aquifolium</i>, anche attraverso il rilascio degli alberi intorno ad esse e l'adozione di tecniche e strumentazioni utili ad evitare il danneggiamento nel caso in cui l'abbattimento risulti inevitabile.</p> <p>f. gli alberi da frutto selvatici, in considerazione della loro importanza per l'alimentazione della fauna;</p> <p>g. i più notevoli individui di età secolare o plurisecolare, comprese le piante stramature e deperienti e comunque tutte quelle aventi diametro, a petto d'uomo, pari o superiore a 60 cm ove si tratti di faggio, ovvero pari o superiore a 50 cm ove si tratti di altre specie, fatte salve comprovate esigenze di carattere culturale o di sicurezza;</p> <p>h. gli alberi, che presentino evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio,</p>		<p>È vietato il taglio nei seguenti casi: le fasce boschive per una larghezza di 100 metri dal limite superiore della vegetazione arborea;</p> <p>i più notevoli individui di età secolare o plurisecolare, comprese gli alberi monumentali, le piante stramature, deperienti, morte in piedi, con nidi tra le chiome o con cavità nei tronchi e comunque tutte quelle aventi diametro, a petto d'uomo, pari o superiore a 70 cm;</p>	<p>Art. 16, comma 4, lett. e), Reg*</p> <p>Art. 16, comma 3, Reg*</p> <p>Art. 16, comma 4, lett a), Reg*</p> <p>Divieti compendianti all'art. 16, comma 4, Reg*</p> <p>Art. 16, comma 4, lett. e), Reg*</p>
--	--	--	---	--

	<p>tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>i. gli alberi o gruppi di alberi eventualmente e motivatamente individuati nel provvedimento autorizzatorio;</p> <p>j. le specie costituenti lo strato arbustivo, se non per motivate esigenze di rinnovazione del bosco, di restauro ambientale o di protezione antincendio;</p> <p>k. i popolamenti o parti di essi allignanti in aree soggette a rischio idrogeologico individuate dal PAI;</p> <p>l. i boschi vetusti così come indicati nel fascicolo di candidatura UNESCO.</p> <p>Divieto di taglio di alberi, asporto di materiale lapidico, di legna morta a terra in un'area di 50m di raggio attorno ai siti riproduttivi effettivi e potenziali di anfibi.</p> <p>E' obbligatorio il rilascio di almeno 2 piante ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito, scelte tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone.</p>		<p>i boschi vetusti indicati nel Piano del Parco;</p>	<p>Art. 16, comma 4, lett. c), Reg*</p> <p>Art. 20, comma 10, Reg*</p> <p>Art. 20, comma 9, Reg.*</p>
<p>INFRASTRUTTURAZIONE E GESTIONE FORESTALE</p>	<p>E' vietata l'apertura di nuova viabilità forestale.</p> <p>L'apertura di nuove piste trattorabili secondarie, sentieri/mulattiere o di nuovi tracciati per teleferiche è subordinata alla loro necessità nell'ambito delle utilizzazioni approvate e alla dimostrata assenza di alternative praticabili.</p> <p>L'accesso ai boschi con mezzi motorizzati può avvenire esclusivamente lungo viabilità carrabile esistente per le necessità legate agli interventi autorizzati.</p> <p>Gli interventi di manutenzione straordinaria e l'adattamento funzionale della viabilità forestale è soggetto a parere dell'Ente Gestore.</p>		<p>È vietata l'apertura di nuove strade forestali e di nuove piste. Il riuso delle piste esistenti è consentito solo quando il tracciato sia identificabile. Durante gli interventi le piste devono essere mantenute secondo regole idonee a consentire il deflusso a valle delle acque ed a minimizzare l'impatto sugli assetti morfologici e vegetazionali esistenti.</p> <p>L'accesso ai boschi con mezzi motorizzati può avvenire esclusivamente lungo strade carrabili esistenti per le necessità legate agli interventi autorizzati.</p>	<p>Art. 20, comma 5, NTA</p> <p>Art. 16, comma 6, Reg*</p> <p>Art. 20, comma 8, NTA</p>

Punto 9 del Parere Motivato Regione Lazio (Det. n. 4836 del 06/02/2023)

Nel Rapporto Ambientale dovranno essere esplicitate le motivazioni a supporto delle scelte di Piano in termini di zonazione rispetto allo scenario “zero” relativo all’assenza del Piano

Riscontro Ente Parco

SCENARIO ANTE 2010

Tra il 2000 e il 2010, in vista della predisposizione del Piano del Parco ed avendo riscontrato carenze in alcuni campi (foreste, paesaggio, analisi risorse idriche) o la necessità di aggiornare i dati pregressi (flora e vegetazione), sono stati affidati alcuni incarichi di ricerca nell’ambito della componente forestale del parco, su flora, vegetazione e paesaggio, sulle risorse idriche e la qualità delle acque.

A questi approfondimenti è stato affiancato un lavoro di sintesi delle conoscenze in ambito faunistico derivanti dalle attività di monitoraggio e ricerca svolte al parco tra l’inizio degli anni ’90 e il 2006 su singole specie ritenute di maggior interesse per le attività di conservazione dai tecnici del parco e da altri ricercatori.

Gli approfondimenti tematici e la sintesi dei vari monitoraggi hanno reso possibile sistematicizzare le informazioni che quindi costituiscono il quadro delle conoscenze fino al 2010, quadro riassunto nei seguenti documenti:

- Relazione scientifica con allegate cartografie su “La componente forestale del PNALM” (Università della Tuscia)
- Relazione scientifica “Prodromo della Flora del PNALM” (Università di Camerino)
- Relazione scientifica “La fauna del PNALM” (Servizio Scientifico)
- Relazione scientifica “Indagine idrogeologica preliminare sulle risorse del PNALM” (Università di Roma)
- Relazione scientifica “Commento alle carte delle tendenze dinamiche della vegetazione del PNALM” (Università di Camerino)
- Relazione scientifica “Ricerca botanica e cartografica condotta nel PNALM” (Università di Roma)
- Relazione scientifica “Le Unità ambientali del PNALM” (Università di Camerino)

Le indicazioni provenienti da tutte le varie relazioni scientifiche hanno portato alla formulazione di una prima ipotesi di zonazione che, partendo da quella del 1984 che interessava 4.400 ha di pascolo, includesse quelle aree di rilevante interesse conservazionistico per la presenza di ambiti vegetazionali, floristici o paesaggistici di rilievo. La nuova proposta così formulata doveva inoltre considerare anche le necessità conservazionistiche di alcune specie faunistiche rilevanti: siti di nidificazione dell’aquila reale, aree tana di orso marsicano, pascoli utilizzati dal camoscio. Essa teneva conto quindi della sintesi delle indagini faunistiche condotte negli anni dal personale del Parco: dal punto di vista faunistico era sicuramente

derivata soprattutto dai monitoraggi faunistici sul Camoscio appenninico, dalle prime attività sull'orso marsicano (lavori sull'alimentazione e analisi delle schede faunistiche), dai risultati dei monitoraggi condotti negli anni '90 sui rapaci (lavori di Chiavetta, Penteriani e Pinchera, Bernoni), dai dati derivanti dalle prime check-list o dai primi lavori in campo entomologico o sui chiropteri (Issartel, Zava e Violani). La proposta teneva altresì conto delle aspettative sociali in relazione ad alcune attività tradizionali ancora praticate nel territorio del Parco (pascolo, tagli boschivi), della necessità di creare comunque aree contigue ed omogenee, escludendo situazioni frammentarie o puntiformi per tutelare le quali si proporranno forme di gestione mirate.

Nelle aree in riserva integrale (Zone A) la finalità principale è quella della conservazione quanto più assoluta possibile degli ambienti; si tratta in genere di ecosistemi con elevati caratteri di naturalità (ad esempio praterie di alta quota, o boschi a ridotta pressione antropica ecc.), e che vedono la presenza di quelle specie della macro-fauna (siano esse mammiferi che altre) soggette a particolari forme di tutela a livello internazionale (orso, lupo, camoscio ecc.).

Possono essere permessi interventi di monitoraggio e qualora ritenuto opportuno, interventi di bioingegneria e di selvicoltura naturalistica o quant'altro necessario alla conservazione e gestione della riserva stessa.

R.I. del Monte Marsicano – Metuccia- Monte a Mare

Costituisce il blocco centrale, che include i massicci montuosi della cresta Marsicano-Petroso-Meta-Monte a Mare: punto critico di questa vastissima area è l'essere attraversata, nel suo punto centrale, dalla SR 83 Marsicana che ne interrompe di fatto la continuità.

Appartiene a questa R.I anche una piccola zona, la Foce di Barrea, territorialmente separata dal resto.

Questa R.I. per buona parte ricalca la Riserva Integrale già esistente.

Tra le principali motivazioni che hanno portato all'inserimento in R.I. dei territori in essa ricompresi si ricordano:

- Tutela delle praterie di alta quota (m.te Marsicano - m.te Capraro - m.te Petroso - m.te Altare - mt. Jamiccio ecc.) in quanto aree di pascolo e di svernamento per il camoscio. L'estensione verso Sud della R.I. è giustificata proprio dall' ampliamento dell'areale del Camoscio verso questo settore (Sulli et alii, 2000)
- Tutela rigorosa dell'habitat delle praterie di altitudine di Monte Marsicano, habitat che ospita una popolazione di *Vipera ursinii*, unica specie di viperidi italiana rigorosamente tutelata anche a livello internazionale (inserita nell' appendice I della Cites), (Filippi e Luiselli, 2005)
- Tutela di formazioni vegetazionali e di aspetti floristici particolari quali pinete a pino mugo, formazioni e vegetali a faggio e pino mugo (Camosciara), faggio e pino nero (Camosciara), faggio e tasso (Cacciagrande - Val Canneto), faggio e agrifoglio (Val Canneto), vegetazione rupicola,

- endemismi e particolarità floristiche (*Pinguicula vulgaris*, *Dryas octopetala*, *Taraxacum glaciale* ecc), (Blasi et alii, 2004; Conti, 2000; Schirone et alii, 2000)
- Tutela rigorosa delle stazioni di *Cypripedium calceolus* (Camosciara), specie protetta in quanto considerata vulnerabile e come tale inserita nell'appendice I della convenzione di Berna e nell'appendice II della Convenzione di Washington (CITES), (Conti, 2000)
 - Conservazione di ambienti forestali caratterizzati da rarità quali la betulla e l'acero di Lobel, da patriarchi secolari di faggio e di acero, da significativa presenza di piante marcescenti frequentate da Picidi e da entomofauna pregiata (Schirone et alii, 2000; Sulli et alii, 2000)
 - Tutela di ambienti rupestri di particolare interesse geomorfologico e naturalistico (creste dolomitiche della Camosciara e Foce di Barrea, siti di nidificazione di rapaci quali falco pellegrino, gheppio e la stessa aquila reale), (Sulli et alii, 2000)
 - Tutela di risorgive naturali (lago Vivo) e di corsi d'acqua integri (torrente Scerto, Fondillo ecc.) che creano ambienti umidi frequentati da cervidi e avifauna acquatica: nel tratto del fiume Sangro che attraversa la Foce di Barrea, ad esempio, è stata riscontrata la maggior concentrazione di merlo acquaiolo (Boni et alii, 2000; Sulli et alii, 2000)
 - Tutela rigorosa delle aree di svernamento dell'orso bruno marsicano (Sulli et alii, 2000)
 - Conservazione di aree tranquille per le attività biologiche dei grandi ungulati e dei grandi carnivori: l'ampliamento verso Nord della R.I. è visto nell'ottica di fornire all'orso, in particolare, vasti areali senza alcuna soluzione di continuità (Sulli et alii, 2000)

R.I. di Val Cervara – Moricento

E' ubicata a Nord-Ovest del territorio del PNALM ed include le formazioni forestali della Cicerana, del Monte Marcolano e della Val Cervara.

L'area ha un elevatissimo interesse naturalistico per la presenza di tane di svernamento per l'orso. E' accertata la presenza di altri macro-mammiferi (lupo, cervo, capriolo, tasso ecc.).

L'esistenza di molte piante in età avanzata garantisce in maniera stabile la presenza di picchi, quali quello di Lilford, il più raro tra i picchi dell'area Euro-Asiatica (Sulli et alii, 2000).

Si tratta fondamentalmente di faggete annose, dalla struttura a cattedrale che hanno raggiunto la fase terminale del loro ciclo strutturale e nelle quali cominciano a manifestarsi i primi fenomeni di crollo (Coppini e Hermanin, 2005).

La zona di Moricento è inoltre ricca di fenomeni carsici (inghiottitoi, campi di massi, doline). Da un punto di vista forestale l'area è caratterizzata da strutture articolate di faggio (Schirone et alii, 2000).

Nell'alta Val Cervara, in prossimità di Sella Lampazzo sopravvivono formazioni forestali di faggio che si devono intendere quali cenosi conclusive del processo silvi-genetico naturale, soggette a dinamismo quasi ciclico e dominate da individui vetusti e senescenti (circa 500 anni di età) (Schirone et alii, 2000).

Significativa è anche la presenza di piante morte in piedi o atterrate. Si tratta di esempi di cenosi molto rare in Italia, la cui salvaguardia appare indispensabile, potendo essi rappresentare i modelli di riferimento più appropriati per indirizzare le attività silvi-culturali (Piovesan et alii, 2003; Piovesan et alii, 2005, Piovesan et alii, in press).

R.I. di Vallone Tasseto - Valle Carbonara – Difesa

E' limitrofa alla precedente e da essa separata dai Prati d'Angro; include i versanti Nord Orientali di Balzo di Ciotto, Monte Serrone, il Vallone Tasseto, la valle Carbonara e tutta la zona della Difesa di Pescasseroli. Punto dolente di questa zona di R.I. è l'esistenza di impianti scioviari nella vallata dei Sirienti (comune di Pescasseroli) attigua alla zona della Difesa.

La R.I. si caratterizza soprattutto come area di vitale importanza per l'orso, in quanto sito alimentare di elezione nel periodo estivo per la presenza di estese aree di Ramneto, specie fortemente appetita dal plantigrado (Sulli et alii, 2000).

Geograficamente questa area rappresenta uno dei pochi corridoi naturali di collegamento tra i siti di alimentazione della Difesa e le aree di svernamento ed alimentazione della Vallelonga.

Il vallone Tasseto (Villavallelonga) si caratterizza per la presenza della formazione forestale più estesa del PNALM a faggio e tasso, habitat prioritario (cod. 9210) secondo la Direttiva 92/43/CEE.

La zona della Difesa (Pescasseroli) è pregevole da un punto di vista forestale per la presenza di strutture vetuste, articolate, di piante a capitozza, piante deperienti o già morte in piedi (Schirone et alii, 2000) che consentono la formazione di habitat ideali per i Picidi, in particolare per il Picchio dorso bianco (*Picoidesleucotosilfordi*), il più raro tra i picchi dell'area Euro-Asiatica (Sulli et alii, 2000). In Italia circa l'80% delle coppie nidificanti risulta localizzata nel PNALM. Tale popolazione oltre ad essere rilevante sul piano nazionale, potrebbe costituire sul piano internazionale il 2-3% della popolazione europea della sottospecie Lilfordi, confermando l'enorme importanza conservazionistica del PNALM per la specie (Sulli et alii, 2000).

SCENARIO 2022

A partire dal 2010 vengono prodotti alcuni strumenti essenziali per la gestione del territorio del Parco e arrivano a compimento alcuni lavori scientifici di particolare importanza. Si rende pertanto necessario integrare tali strumenti e i risultati delle ricerche nella pianificazione analizzando, alla luce di tutto questo, la proposta di zonazione per verificarne la validità.

In particolare, per questa analisi della zonazione proposta nel 2010 sono stati utilizzati:

- Piano di gestione dei siti Natura 2000 del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (2013)
- Linee guida per la gestione delle aree pascolive del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, del SIC IT7110205 e della ZPS IT7120132 (2013)

- Carta dei tipi di habitat di interesse comunitario del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e dei siti Natura 2000 ZSC IT7110205, ZPS IT7120132, ZSC IT6050018, ZSC IT6050020, ZSC IT7212121 (2022)
- lavori scientifici prodotti sulle faggete vetuste presenti nel territorio del PNALM (vari anni, vedi link: <https://www.parcoabruzzo.it/studi.php>)
- lavori scientifici sui Chirotteri (vari anni, vedi link: <https://www.parcoabruzzo.it/studi.php>)
- monitoraggi faunistici su camoscio appenninico, cervo e capriolo, lepre italiana (relazioni Servizio Scientifico, link: <https://www.parcoabruzzo.it/pagina.php?id=531>)
- risultati progetti di ricerca su anfibi e rettili (Università di RomaTre), lontra (Università del Molise), impollinatori selvatici (Università di Firenze per i Lepidotteri, Università di Pisa e CREA Bologna per apoidei selvatici)
- risultati Progetti Life Arctos, Floranet, Safe crossing

Inoltre, le attività di ricerca propedeutiche alla stesura del piano di Gestione dei siti natura 2000 hanno evidenziato alcune criticità in alcuni ambiti faunistici per cui il Parco avvia monitoraggi specifici su anfibi e rettili. Contestualmente il Parco entra a fare parte della rete di monitoraggio della Regione Lazio per alcune specie come la Coturnice o l’Aquila reale acquisendo così sempre più dati sulla presenza di queste specie. In collaborazione con l’Università di Napoli viene attivato un progetto di monitoraggio genetico per verificare la presenza sul territorio del Parco della lepre italiana.

Contestualmente entra anche in funzione la rete di Monitoraggio Abruzzo-Molise dell’orso marsicano e il Parco attiva a partire dal 2008 il monitoraggio delle femmine con piccoli: tutto questo consente un affinamento delle informazioni disponibili sulla specie che consentono di superare la fase legata al solo uso delle schede di avvistamento fauna che aveva caratterizzato gli anni antecedenti al 2010 anche per la contemporanea attivazione del monitoraggio genetico della popolazione.

Alla luce delle nuove informazioni contenute quindi negli strumenti di gestione sopra indicati e dei risultati dei lavori di ricerca e monitoraggio è stata analizzata la proposta di zonazione 2010 per verificarne la coerenza con le nuove risultanze. Sono stati utilizzati per il confronto i layer GIS delle cartografie allegate al PdG dei siti Natura 2000, delle cartografie allegate alle Linee guida per la gestione pascoliva, della carta degli habitat nonché il layer contenente i perimetri dei siti UNESCO delle faggete vetuste (core area e buffer zone) e il layer della carta dei ramneti prodotta nell’ambito del Life Arctos.

Questo primo confronto ha confermato la validità della scelta di pianificazione fatta nel 2010 soprattutto per quanto riguarda il perimetro della Riserva integrale. Unica eccezione emersa era legata al sito della Faggeta UNESCO di Coppo del Morto in Comune di Pescasseroli che risultava essere fuori dal perimetro della Riserva Integrale di M. Marsicano-Metuccia-Monte a Mare.

La creazione di una piccola porzione di Riserva Integrale in corrispondenza di tale sito, totalmente disconnessa dal resto delle riserve Integrali, è sembrata non funzionale dal punto di vista della biologia

della conservazione per cui per la tutela della faggeta UNESCO di Coppo del Morto si è preferito fare riferimento alle NTA inserendo un articolo che indicava i siti UNESCO come soggetti a tutela integrale. Alla luce delle osservazioni in sede di procedura VAS avanzate dall'allora Ministero per la Transizione ecologica che sollecitava il Parco a trasformare la faggeta di Coppo del Morto in Riserva Integrale e grazie alla disponibilità del comune di Scanno che si è reso disponibile ad ampliare la superficie di RI nel proprio territorio fino a includere il sito UNESCO la perimetrazione della RI M. Marsicano-Metuccia-Monte a Mare è stata rivista fino a includere il sito di Coppo del Morto. Analoga disponibilità ha dato il comune di Pescasseroli a considerare quella superficie come Riserva Integrale. La RI di M. Marsicano è stata quindi ampliata di circa 800ha.

Una ulteriore modifica tra quanto evidenziato nella proposta di zonazione del 2010 e in quella del 2022 è stata la separazione della Riserva Integrale della Foce di Barrea da quella M. Marsicano-Metuccia-Monte a Mare che viene pertanto descritta come quarto blocco di RI. Questo alla luce soprattutto delle evidenze emerse con la Carta degli Habitat che descrive gli habitat della Foce come caratterizzati da alcune peculiarità (habitat 9340) come i nuclei di leccio o come la facies termofila dell'habitat 9210* che nella Foce di Barrea si presenta proprio nel suo habitus caratterizzante.

Altre modifiche alla zonazione hanno interessato le zone D alla luce delle osservazioni pervenute da alcuni Comuni: le zone D sono state quindi riviste per adeguarle in maniera precisa alle cartografie dei PRG per i quali il Parco aveva già sottoscritto le varie intese, per recepire altre intese sopravvenute tra il 2010 e il 2022 relative spesso ad aree fuori dal perimetro dei centri storici, per recepire ove possibile e non in conflitto con gli obiettivi di Piano la necessità dei Comuni di creare piccole zone D3 o D2 per lo sviluppo di attività turistiche già in essere o in progetto e di attività legate all'agricoltura.

Le zone B e C non hanno subito particolari modifiche se non quelle legate alle modifiche dei perimetri delle zone A: dal punto di vista della verifica delle proposte di perimetrazione l'analisi fatta alla luce di tutti i nuovi apporti ne hanno evidenziato la sostanziale coerenza anche con quanto emerso sia dai nuovi strumenti di gestione che dai risultati delle varie attività di ricerca.

Punto 10 del Parere Motivato Regione Lazio (Det. n. 4836 del 06/02/2023)

Il Rapporto Ambientale dovrà contenere il quadro di analisi dell'attività agricola, richiamando i contenuti della Relazione di Piano e delle relative Norme ritenuti utili in proposito

Riscontro Ente Parco

Il Rapporto Ambientale è stato integrato con dati e analisi già presentati nella Relazione di Piano (rif. par. 4.6.1) ed è stata effettuata un'analisi dei contributi del Piano (NTA, azioni) e della proposta di Regolamento alla valorizzazione dell'agricoltura sostenibile (rif. par. 5.2).

Punto 11 del Parere Motivato Regione Lazio (Det. n. 4836 del 06/02/2023)

Il Rapporto Ambientale dovrà specificare se nelle analisi per la componente ambientale “biodiversità” siano state contemplate le Liste Rosse e IPAs

Riscontro Ente Parco

Per i dati di monitoraggio sulla fauna si rimanda all’Allegato 7 alla Relazione di Piano e, in particolare, alle specie contemplate nelle Liste Rosse. L’allegato presenta lo stato delle conoscenze sulla fauna selvatica, sulla base dei dati disponibili, rilevando la necessità di programmare azioni di monitoraggio utili ad aggiornare i dati in possesso dell’Ente Parco. La proposta di zonazione del Parco è effettuata anche tenendo conto dei risultati delle attività di monitoraggio faunistico negli ultimi 10 anni, sulla base dei quali si è ritenuto di poter confermare la proposta di zonazione del 2010.

Per quanto riguarda la flora nella relazione di piano, par.4.2.1.1, dove si parla della flora del Parco si introducono le cosiddette “Emergenze floristiche”. Tale categoria viene introdotta in considerazione del fatto che le specie soggette a tutela internazionale (Direttiva Habitat) per il territorio del Parco sono solo quattro su un totale di 2191 entità censite. Le emergenze floristiche, quindi, sono 60 specie della flora del parco considerate particolarmente meritevoli di attenzione e individuate in rispondenza ad uno o più dei seguenti criteri:

- endemiche, specie il cui areale di distribuzione consiste in piccole porzioni di territorio e comunque limitato al territorio italiano;
- esclusive regionali, specie distribuite anche al di fuori dei confini nazionali, ma in Italia presenti in una sola regione amministrativa di quelle ricadenti nei confini del Parco (Abruzzo, Lazio e Molise);
- esclusive del Parco, specie distribuite anche al di fuori dei confini nazionali, ma in Italia presenti unicamente nel Parco;
- vari gradi di frequenza (rarissime, rare, comuni, poco comuni), secondo l'attuale livello di conoscenze relativamente all'Italia centrale;
- ad areale disgiunto, specie presenti nel Parco con una porzione distaccata dall'areale principale;
- tutelate da Leggi Regionali sulla protezione della flora (Abruzzo: L. R. 45 del 11/09/1979 e 66 del 20/06/1980; Lazio: L. R. 61 del 19/09/1974; Molise LR 9 del 23/9/1999);
- tutelate da normative internazionali (Direttiva Habitat 92/43 CEE; Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali, Berna 1979; Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione CITES, Washington 1973);
- incluse nelle Liste Rosse Regionali, considerando le 3 regioni amministrative ricadenti nei confini del Parco, e/o Nazionali (Conti et al., 1997; Rossi et al., 2013)

Nel selezionare questi criteri naturalmente si è fatto riferimento anche alle Important Plant Area (IPA) e a tal fine è stato consultato il Manuale edito dal Ministero dell’Ambiente (Blasi et al., 2010) sulle Aree

Importanti per le Piante nelle Regioni d'Italia. Il PNALM fa parte dell'IPA individuata con il codice ITA26, Area transregionale che interessa Abruzzo, Lazio e Molise caratterizzata dalla presenza sia di entità endemiche di particolare importanza regionale e/o nazionale come *Nigritella widderi*, *Astragalus aquilanus*, *Centaurea scannensis* che di habitat prioritari di Direttiva come 6210* e 9210*. L'elenco delle 60 entità individuate come "Emergenze floristiche" quindi nasce anche dal confronto con le specie e habitat selezionati per individuare le IPA

Punto 12 del Parere Motivato Regione Lazio (Det. n. 4836 del 06/02/2023)

Il Rapporto Ambientale dovrà contenere le analisi tecniche della Relazione di Piano sugli aspetti relativi alla prevenzione di danni da fauna selvatica ed investimenti, specificando eventuali criticità specifiche per il territorio laziale

Riscontro Ente Parco

Il Rapporto Ambientale è stato integrato con le analisi tecniche della Relazione di Piano sugli aspetti relativi alla prevenzione di danni da fauna selvatica ed investimenti (rif. par. 4.4.1 e 4.4.2). Il monitoraggio degli investimenti stradali effettuato nel periodo 2016 – 2020 non evidenzia particolari criticità nel versante laziale del Parco. Gli incidenti sono prevalentemente localizzati lungo strade esterne all'area protetta (rif. Fig. 4.45).

Punto 13 del Parere Motivato Regione Lazio (Det. n. 4836 del 06/02/2023)

Il Rapporto Ambientale dovrà contenere un apposito paragrafo che, sulla base dei dati disponibili, riporti un'analisi ed una stima degli effetti del Piano sul turismo, richiamando quanto contenuto in proposito nella Relazione di Piano, tenuto conto che nel RA si richiama la previsione di incentivare il turismo ambientale sostenibile. A tal proposito si ritiene opportuno che sia svolta una ricognizione su indicatori che potrebbero essere inseriti nel piano di monitoraggio al fine di verificare i flussi turistici in conseguenza dell'attuazione delle diverse azioni del Piano

Riscontro Ente Parco

Il Rapporto Ambientale è stato integrato con i dati estratti da uno studio recentemente sviluppato da Motion Analytica nel territorio del Parco (rif. par. 4.6). Si tratta di uno studio di indubbio interesse, che tuttavia colma solo in parte la lacuna generale di dati turistici e i cui risultati sono inevitabilmente influenzati dagli effetti della crisi pandemica da COVID-19, considerati i periodi in cui i dati sono stati rilevati (luglio 2019 – agosto 2019, maggio 2020 – ottobre 2020). Di fatto, non risulta possibile, sulla base dei dati disponibili, tracciare una *baseline* ed effettuare stime di aumenti del flusso turistico sulla base della stessa.

Tenuto conto di questa lacuna nel sistema di conoscenze dell’Ente Parco e in risposta al parere dell’Autorità Competente, è stata introdotta una nuova azione di Piano (Azione 61 – Piano d’azione per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio), di cui si riporta di seguito la scheda.

Riguardo agli indicatori “che potrebbero essere inseriti nel piano di monitoraggio al fine di verificare i flussi turistici in conseguenza dell’attuazione delle diverse azioni del Piano” e, in particolare dell’Azione 61, il Rapporto Ambientale è stato aggiornato sulla base degli indicatori identificati dallo studio elaborato da Motion Analytica (rif. par. 4.6.2 e Cap. 7).

ID AZIONE	61				
TITOLO	Piano d’azione per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio				
OBIETTIVI GENERALI	OB05 Promozione OB06 Fruizione OB07 Comunicazione e divulgazione				
STRATEGIE	STR.05.01 Mantenimento e sviluppo delle attività tradizionali e delle produzioni locali STR.05.02 Tutela e valorizzazione delle risorse storico-culturali STR.05.03 Rafforzamento dell’Immagine del Parco STR.05.04 Marchio del Parco STR.05.05 Guide del Parco STR.05.06 Siti UNESCO STR.05.07 Promozione, progettazione e sviluppo di eventi culturali STR.06.01 CETS STR.06.02 Accessibilità per le disabilità STR.06.03 Fruizione turistica compatibile STR.07.01 Comunicazione e divulgazione				
FINALITA’ DELL’AZIONE	Favorire lo sviluppo sostenibile del settore turistico nel territorio				
TIPOLOGIA					
IA <input checked="" type="checkbox"/>	RE <input type="checkbox"/>	IN <input type="checkbox"/>	MR <input type="checkbox"/>	PD <input type="checkbox"/>	
DESCRIZIONE					
<p>L’Ente Parco intende elaborare, adottare e implementare un Piano d’Azione per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio al fine di perseguire i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • colmare le lacune del sistema di conoscenze dell’Ente Parco • definire scenari di sviluppo alternativi di Piano • definire strategie e azioni di Piano coerenti con la CETS e gli orientamenti strategici del Piano del Parco • progettare un sistema di monitoraggio basato su specifici indicatori di performance • identificare i possibili meccanismi di finanziamento delle azioni di Piano (correlazione con l’Az. 58). <p>La quantificazione dei flussi turistici nel territorio sarà effettuata anche attraverso lo svolgimento di una nuova campagna di rilevazione dei Big Data (rif. progetto Motion Analytica, par. 4.6.1), valutando l’opportunità di estendere gli areali di studio e i periodi di rilevamento dati.</p>					
RISULTATI ATTESI					

<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione di dati per la caratterizzazione dell'economia turistica del territorio • Definizione di strategie di sviluppo sostenibile del settore turistico coerente con la CETS e gli orientamenti strategici del Piano del Parco • Stipula di accordi programmatici con gli attori del territorio orientati all'ottenimento di risultati 	
INDICATORI DI PERFORMANCE	
Piano d'azione per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio	
SOGGETTI ATTUATORI	PARTI INTERESSATE
Ente Parco, Università ed Enti di ricerca	Regioni, operatori turistici del territorio
LIVELLI DI PRIORITA'	TEMPI E STIMA DEI COSTI
Media	Tempi: entro 3 anni dall'adozione del Piano Costi: 120.000 €

Punto 14 del Parere Motivato Regione Lazio (Det. n. 4836 del 06/02/2023)

Il Rapporto Ambientale dovrà fornire riscontro di tutte le modifiche apportate al Piano ed alle relative Norme a seguito del recepimento delle prescrizioni contenute nel parere di Valutazione d'Incidenza, con il supporto di analisi e valutazioni dei possibili effetti

Riscontro Ente Parco

Preliminarmente va considerato che quasi tutte le prescrizioni contenute nel parere VINCA della Regione sono materia del Regolamento, il quale, a sua volta, è soggetto a procedura separata dal piano (procedura ex art.11 della legge 394/91). Il testo inviato insieme al piano serviva solo a dare maggiore chiarezza complessiva a come le analisi di piano e le carte di zonazione si sarebbero tradotte in norme.

Quindi in sede di procedura di approvazione del Regolamento occorrerà verificare che siano state recepite le prescrizioni del parere VINCA. Unica problematicità rilevata è quella relativi ai periodi di taglio dove la combinazione tra la prescrizione 2 e la prescrizione 4 rischia di ridurre la possibilità di interventi selvi-colturali a soli 45gg (vedi punto specifico in tabella). Considerato però che gli interventi selvi-colturali sono soggetti a VINCA tutto si potrebbe risolvere nell'ambito di tale procedura.

1. Relativamente agli interventi selvi-colturali, a tutela dei coleotteri xilofagi e in particolar modo <i>Rosalia alpina</i> , <i>Osmoderma eremita</i> e <i>Cerambyx cerdo</i> , e dell'avifauna ad essi associata è fatto obbligo di rilasciare i fusti deperienti o morti in piedi di diametro superiore a 40 cm	Art.14 comma 3 del Regolamento (il diametro però è 60 cm) Forse si potrà prevedere una modifica del Regolamento che però è soggetto a procedura di approvazione separata (art.11 Legge 394/91)
2. a tutela dell'habitat prioritario cod 9210* "Faggete degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i> ": - Divieto di taglio tutte le piante di Faggio aventi un diametro superiore o uguale a 60 cm	Art.16 comma 4 lett. e) del Regolamento fissa diametri in 60 cm per il faggio, 50 cm per le altre specie

<ul style="list-style-type: none"> - E' vietato il taglio di piante di grande diametro di Faggio o altre specie che cadendo possano danneggiare esemplari di Tasso - Obbligo di rilascio di un numero minimo di alberi ad invecchiamento indefinito pari a 2 per ettaro; - Il prelievo massimo nei diradamenti è pari al 20% della massa - Le attività di taglio devono essere sospese dal 15 aprile al 15 luglio nel caso di idoneità accertata da parte del Parco per la Balia dal collare (<i>Ficedula albicollis</i>) e/o per il Picchio dorso bianco (<i>Dendrocopos leucotos</i>); l'esbosco della legna può proseguire anche in tale periodo - qualora sia accertata la presenza di siti di nidificazione di specie di rapaci di Direttiva, sia rispettata una fascia di rispetto attorno al nido di 10 m su cui non eseguire nessun intervento sulla vegetazione - l'esbosco del legname dal letto di caduta alle aree di imposto da allestire lungo la viabilità, dovrà avvenire esclusivamente con l'ausilio di animali da soma - i mezzi a motore per la movimentazione del legname potranno percorrere esclusivamente i tracciati preesistenti 	<p>Art.16 comma 4 lett. d) vieta il taglio di tutte le specie diverse dal faggio</p> <p>Art.20 comma 9 del Regolamento fissa rilascio 2 piante per ettaro a invecchiamento indefinito</p> <p>Nel regolamento i periodi di taglio consentiti sono dal 1° luglio al 30 novembre ma questa restrizione si riferisce solo al caso di presenza accertata di balia dal collare e picchio dorso bianco. In tal caso comunque l'art.17 comma 3 da facoltà all'Ente di andare in deroga ai periodi di taglio fissati</p> <p>Già ora qualora sia accertata in sede di sopralluogo preliminarmente la presenza di rapaci viene inserito nelle prescrizioni del nulla-osta la creazione di una fascia di rispetto intorno al nido. In tal senso il regolamento già prevede deroghe al suddetto periodo di taglio (Art.17 comma 3) proprio in previsione di situazioni simili</p> <p>Previsto all'art.20 comma 6 delle NTA</p> <p>Già inserito in regolamento all'art.16 comma 6 e nelle NTA all'art.25 comma 5</p>
<p>3. A tutela della specie <i>Canis lupus</i>: in caso di siti di presenza di tane, sospendere le operazioni di taglio nelle aree poste entro 500 m da esse</p>	<p>E' già prassi in sede di nulla-osta creare un buffer di oltre 500 m intorno ai siti tana o sospendere del tutto le operazioni di utilizzazione boschiva rinviandole all'autunno</p>
<p>4. A tutela della specie <i>Ursus arctos</i>: a) Divieto di effettuazione degli interventi selvicolturali in corrispondenza del periodo di iperfagia autunnale (1 ottobre – 30 novembre). b) Divieto di taglio e danneggiamento di eventuali esemplari di <i>Rhamnus alpina</i>; sono esclusi dal divieto gli interventi finalizzati al ripristino o al miglioramento dei ramneti</p>	<p>Nel regolamento all'art.17 comma 3 è previsto che l'Ente possa derogare ai periodi di taglio fissati al comma 1. Il comma recita:</p> <p>a) <i>L'Ente Parco si riserva la facoltà di apportare modifiche al calendario dei tagli sopra indicati per particolari ragioni di tutela (per es. presenza di tane e/o nidi di specie protette), ed anche in considerazione del periodo di iperfagia autunnale dell'orso</i></p> <p>b) già previsto nel regolamento (Art.16 comma 4)</p>
<p>5. Nelle operazioni di pulizia dei fontanili, laddove necessarie, operare con le seguenti modalità, a tutela delle specie di Anfibi <i>Bombinapachipus</i>, <i>Triturus carnifex</i> e <i>Salamandrina perspicillata</i>: a) Intervenire di massima nel periodo compreso tra il Ottobre e Dicembre; c) rimuovere il materiale depositatosi sul fondo avendo cura di lasciarne una parte; d) limitare l'asportazione della vegetazione acquatica alle parti morte delle piante, evitando di</p>	<p>Vedi art.47 del regolamento</p>

<p>rimuovere gli apparati radicanti; f) Gli individui appartenenti alle specie di interesse rinvenute durante le operazioni di pulizia dovranno essere collocate temporaneamente in adeguati contenitori, e poi ricollocate nel fontanile di provenienza ad eccezione delle specie alloctone eventualmente rinvenute</p>	
<p>6. Nei siti Natura 2000 è evitata l'apertura di nuove piste forestali, e l'impiego di mezzi motorizzati dovrà avvenire solo laddove la viabilità già esistente lo consenta. Gli interventi sulla viabilità dovranno essere limitati alla sola manutenzione ordinaria, senza prevedere alcuna modifica delle caratteristiche della viabilità già esistente (lunghezza, larghezza, andamento plano-altimetrico, tipologia del fondo stradale). Per la realizzazione di nuova viabilità o interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità esistente dovrà essere predisposta idonea istanza di Valutazione d'Incidenza.</p>	<p>Art.25 comma 6 delle NTA per il divieto e comma 3 per gli interventi consentiti</p>
<p>7. Relativamente alle attività zootecniche, in particolare alle modalità di conduzione del pascolo e alla definizione del carico massimo ammissibile, che non dovrà superare in ogni caso i valori indicati nella Tabella 6.1 della Relazione Generale, si tenga nella massima considerazione il quadro conoscitivo aggiornato sullo status e distribuzione delle popolazioni di <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i>, al fine di assicurare il maggior livello di coesistenza tra attività zootecniche e conservazione della specie;</p>	<p>Vedere in tal senso sia la tabella con i carichi consentiti che i periodi di pascolo consentiti contenuti nel Titolo V del Regolamento e la zonazione con riferimento in particolare alla zona A</p>
<p>8. Ogni eventuale intervento di tipo turistico-ricreativo, (vd. Interventi Attivi cod 02 e 04) dovrà essere assoggettato ad autonoma procedura di Valutazione di Incidenza.</p>	<p>Come da normativa vigente sono soggetti a VINCA tutti i Piani/Progetti/programmi/interventi/attività e quindi anche tutti gli interventi proposti dalle schede di azione che ricadano nell'ambito delle previsioni del DPR 357/97 e delle Linee guida nazionali sulla Valutazione di Incidenza</p>

Punto 15 del Parere Motivato Regione Lazio (Det. n. 4836 del 06/02/2023)

In relazione alla coerenza del Piano con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile “Lazio, regione partecipata e sostenibile”, il Rapporto Ambientale dovrà essere integrato evidenziando come le azioni di Piano contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi della stessa

Riscontro Ente Parco

La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) (rif. par. 3.3.2 de RA) affida un importante ruolo di attuazione alle Regioni, alle Province Autonome e alle Città Metropolitane attraverso l'adozione, da parte delle Regioni, di proprie Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile (art. 34 del D.Lgs 152/06), in cui tenere conto delle specificità che ogni ambito territoriale presenta, nell'ambito della cornice disegnata dalla Strategia nazionale e dagli accordi internazionali: Agenda 2030, Accordo di Parigi, Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile.

Per avviare questo processo, nell'agosto del 2018, il MATTM ha pubblicato un avviso per la presentazione di manifestazioni d'interesse mirate alla sottoscrizione di accordi di collaborazione con le Regioni e le Province autonome, finalizzati alla definizione delle Strategie Regionali/Provinciali per lo Sviluppo Sostenibile.

La Regione Lazio ha approvato la **Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) “Lazio, regione partecipata e sostenibile”** con Deliberazione 30 marzo 2021, n. 170.

Nella prima fase di elaborazione della Strategia, la scelta di approfondire alcune **tematiche prioritarie** in quanto di specifico interesse regionale, è nata dallo sforzo di tenere insieme tutte le componenti dello sviluppo sostenibile (ambientale, sociale, economico) e dai principali orientamenti comunitari, nazionali e regionali.

La dimensione ambientale è stata indagata attraverso un focus sull'adattamento ai cambiamenti climatici, mirato soprattutto alla gestione delle risorse idriche e, in misura più indiretta, con focus sulla mobilità sostenibile e sull'economia del mare. La dimensione sociale è stata incentrata sul tema della povertà e dell'accesso allo studio, secondo un approccio che conferma la loro stretta connessione. La dimensione economica è stata approfondita attraverso i temi dell'economia circolare e dell'economia del mare per le tematiche legate allo sviluppo. L'approfondimento sulle città intelligenti, che si configura come un tema trasversale a tutte le componenti è dovuto al fatto che prevalentemente presso le città si concentrano le problematiche connesse all'inclusione sociale e alla riduzione delle disuguaglianze (povertà e studio), alla produzione sostenibile del reddito, alla sostenibilità ambientale in senso ampio (inquinamento e mobilità innanzitutto), nonché la maggior esposizione al rischio di disastri derivanti dall'antropizzazione del territorio e dall'elevata densità di popolazione.

Programmazione economica regionale (Documento di economia e finanza 2021–2023; Documento Strategico di Programmazione 2018-2023; Indirizzi 2027) – Principali collegamenti

Tematiche prioritarie	DEFR 2021 – 2023, DSP 2018-2023, IDIRIZZI 2027. MACRO AREE – Indirizzi programmatici – Obiettivi programmatici.
Cambiamenti climatici e risorse idriche	PER PROTEGGERE IL TERRITORIO – Ambiente – <i>Mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici; Cura della qualità dell'acqua e risparmio idrico; Contrasto al dissesto idrogeologico; Qualità dell'aria; Bonifiche siti inquinati</i>
Mobilità sostenibile	PER FAR MUOVERE IL LAZIO – Muovere – <i>in modo diretto o indiretto tutti gli obiettivi programmatici</i>
Economia del mare	CREARE VALORE – Valore Turismo – <i>Politiche per il turismo balneare e gestione integrata delle coste</i> PER FAR MUOVERE IL LAZIO – Muovere – <i>Sviluppo del sistema portuale; Sviluppo del ramo della logistica</i>
Città intelligenti	CREARE VALORE – Valore Impresa – <i>Sostenere il tessuto artigianale e commerciale delle città (in modo indiretto)</i> PER FAR MUOVERE IL LAZIO – Muovere – <i>Interventi regionali per il trasporto pubblico di Roma Capitale</i> PRENDERSI CURA – <i>Prendersi cura - Sanità e welfare</i> PER PROTEGGERE IL TERRITORIO – Urbanistica – <i>Sostegno ai comuni per la pianificazione urbanistica</i> PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA – <i>Diritto alla casa, Cittadinanza pari opportunità, Cultura, Sport, legalità e sicurezza</i>
Economia circolare	CREARE VALORE – Valore Impresa - <i>Sviluppo dei luoghi per l'impresa</i> PER PROTEGGERE IL TERRITORIO – Rifiuti – <i>Incremento della raccolta differenziata; Riduzione, riuso e nuove tecnologie di trattamento</i>
Povertà	PER PRENDERSI CURA – <i>Prendersi cura welfare – in modo diretto o indiretto tutti gli obiettivi programmatici</i>
Accesso allo studio	PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA – <i>Conoscenza – Modernizzare l'offerta formativa scolastica; Interventi per il diritto allo studio universitario</i>

Fonte: SRSvS Regione Lazio

Per ciascuno degli Obiettivi dell'Agenda 2030 sono state individuate possibili azioni, così come per ciascuna delle suddette aree tematiche possibili policy di implementazione della SRSvS.

Le azioni di Piano non contrastano in alcun modo con le linee di indirizzo della SRSvS. Ciò premesso, l'analisi della coerenza (minore o maggiore) è effettuata in dettaglio identificando le azioni di Piano che risultano in linea con indirizzi strategici e proposte di intervento della SRSvS (e relativi obiettivi). L'analisi è effettuata con il seguente approccio:

- identificazione di linee di indirizzi e proposte di intervento/azioni della SRSvS che possono essere in qualche modo correlate a obiettivi statutari e funzioni dell'Ente Parco, natura del Piano (piano di area protetta) e territorio del PNALM;
- identificazione delle azioni di Piano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalle azioni della SRSvS.

Obiettivi Agenda 2030	Linee di indirizzo, proposte di intervento / azioni	Azioni Piano
Goal 1 (Sconfiggere la povertà)	Migliorare le condizioni di accesso ai servizi alle persone, soprattutto a quelle residenti in aree svantaggiate (aree periferiche e ultra-periferiche, piccoli comuni)	Az. 05, 06
Goal 4 (Accesso allo studio)	Consolidamento e diffusione dell'apprendimento basato su esperienze lavorative	Az. 17
	Collegamento con il tessuto produttivo locale anche per l'istruzione terziaria	Az. 17
Goal 6 (Acqua pulita e servizio igienico-sanitari)	Miglioramento della qualità della risorsa / monitoraggio della risorsa / miglioramento della gestione della risorsa idrica negli aspetti qualitativi e quantitativi	Az. 52
Goal 12 (Consumo e produzione responsabili)	Promuovere la sostenibilità sociale nell'attività economica	Az. 10, 15, 17, 20, 61
	Aumentare la consapevolezza, attraverso la formazione specifica destinata a funzionari pubblici, imprenditori e lavoratori e una maggiore informazione/sensibilizzazione dei cittadini	Az. 02, 04, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26
Goal 13 (Lotta al cambiamento climatico)	Promuovere interventi di contrasto al dissesto idrogeologico	Az. 03
	Promuovere la conservazione e riabilitazione delle zone umide	Az. 50 e 52 + azioni di monitoraggio nelle zone umide e relative specie (Az. 35, 40, 44, 47)
	Favorire la tutela e l'accrescimento del patrimonio forestale, dei parchi e delle aree protette e la conservazione e valorizzazione dei boschi vetusti	Az. 04, 11, 23, 24, 25, 30, 31
	<i>(Obiettivo generale di lotta al cambiamento climatico)</i>	Az. 60
Goal 15 (La vita sulla terra)	Valorizzare i boschi vetusti	Az. 04, 11
	Promuovere il recupero e ripristino degli ecosistemi degradati, il miglioramento della connettività ecologica e la riduzione dell'artificializzazione e impermeabilizzazione del suolo, con particolare riferimento agli ambiti dei sistemi fluviali e delle zone umide	Az. 50 e 52 + azioni di monitoraggio, con particolare riferimento alle azioni di monitoraggio degli habitat di interesse comunitario (Az. 30) e nelle zone umide e relative specie (Az. 35, 40, 44, 47)
	Potenziare le competenze della pubblica amministrazione per la gestione del Capitale naturale (Cn) e sui Servizi ecosistemici (Se)	Az. 26, 58
	Integrare i valori "di ecosistema e di biodiversità nella pianificazione locale, nei processi di sviluppo, nelle strategie di riduzione della povertà e account nella contabilità" (contabilità ambientale)	Az. 58, 60, 61
	Promuovere le Nature-based solutions, e le Green infrastructures, valorizzare le connessioni mediante sistemi di reti ecologiche e di infrastrutture verdi, valorizzare il sistema delle aree protette nazionali e regionali e della Rete natura 2000	L'intero Piano

REGIONE ABRUZZO

Osservazione

- In accoglimento delle osservazioni del W.W.F. Italia - Prot. REG. ABR. n. 382974.22 del 03.10.2022 specificare che i singoli progetti/ interventi previsti dal Piano prima della loro realizzazione siano sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale così come evidenziato anche nel Giudizio di V.Inc.A. n. 3759 del 13/10/2022 rilasciato dal CCR-VIA della Regione Abruzzo

Riscontro Ente Parco

Nella Relazione di Piano la specifica è stata inserita nel par. 10.1

Osservazione

- In accoglimento delle osservazioni di ARTA Abruzzo – prot. REG. ABR. n. 385062.22 del 04/10/2022 adeguare la frequenza di monitoraggio VAS degli indicatori proposti, ed in particolare della verifica dello stato chimico - ecologico dei corpi idrici superficiali, con le previsioni regolamentari.

In riferimento agli aspetti legati alla valutazione delle alternative, l'osservazione dell'ARTA trova riscontro anche nella richiesta di chiarimento formulata dall'Autorità Competente della Regione Abruzzo nel corso dell'incontro istruttorio del 19/10/2022. Considerato che lo scenario di confronto, cioè "lo scenario zero", è quello in assenza di piano, o meglio quello relativo alla condizione ante 2010 e non il Piano del 2010 (che invece rappresenta una prima proposta di piano la cui conclusione è prevista in questa fase procedurale), al fine di consentire un'efficace valutazione ambientale della Proposta di Piano si ritiene necessario aggiornare gli aspetti relativi alle analisi delle alternative specificando, al § 5.1 "Gli scenari di Piano" del Rapporto Ambientale, che lo scenario zero è rappresentato dalla condizione ante 2010. A tal fine risulta utile dettagliare come, rispetto alla proposta di Piano 2010 (composta dalla Zonazione, Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento del Parco), l'introduzione di un Programma di interventi, di azioni di gestione e regolamentazione specifiche localizzate a tutela della fauna e della vegetazione e dell'aggiornamento di Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento del Parco, sia frutto di iniziative di natura formale intraprese e approvate nell'arco temporale che va dal 2010 ad oggi

Riscontro Ente Parco

La frequenza di monitoraggio VAS degli indicatori dello stato chimico - ecologico dei corpi idrici superficiali è stata aggiornata sulla base delle previsioni regolamentari (Rif. Cap. 7). Nel par. 5.1 si è provveduto a specificare che lo scenario zero è rappresentato dalla condizione ante 2010, così come ad evidenziare le novità introdotte con la nuova proposta di Piano. Nel par. 5.2 si sottolinea per ciascuna componente come la nuova proposta di Piano introduca interventi, azioni di gestione e regolamentazione specifiche localizzate a tutela della fauna e della vegetazione.

Osservazione

- In riferimento alle osservazioni della Regione Abruzzo, evidenziate nel corso dell'incontro del 19 Ottobre 2022, si chiede:

- in merito alla valutazione della coerenza del Piano con i piani sovraordinati, di aggiornare i riferimenti nei confronti dei seguenti piani:
 - PRIT: DGR n. 479 del 23/08/2022 Aggiornamento del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 L.R. n. 152/1998 e 6-bis L.R. n. 18/1983 ed inottemperanza al soddisfacimento delle “condizioni abilitanti” di cui al Regolamento (UE) 2021/1060-ADOZIONE DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI (PRIT 2035);
 - PTA, aggiornamenti recenti:
 - DGR n. 111 del 04.03.2021 - D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque;
 - DGR 781 del 09.12.2019 - D. Lgs 152/06 e s.m.i. - Affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque alla Società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. ed approvazione;
 - DGR 852 del 23.12.2019 - Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque: Aggiornamento analisi pressioni/impianti sui corpi idrici superficiali e sotterranei regionali ed approvazione schede monografiche corpi idrici del relativo schema di Convenzione;
- Con riferimento alla tematica relativa del consumo di suolo dei Comuni facenti parte del Parco si suggerisce di aggiornare i dati in base al recente Rapporto nazionale ISPRA “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022”;
- In riferimento alla scarsa qualità delle acque del fiume Sangro nel corso dell'attività tecnico-istruttoria è emerso come la stessa non sia probabilmente imputabile, unicamente, ad un'insufficiente depurazione dei reflui urbani (superabile con il funzionamento a regime del depuratore di nuova realizzazione), ma come, in considerazione dello specifico ambito territoriale, la condizione rilevata sia presumibilmente da attribuire anche alla presenza di carico organico di origine diffusa (pascoli) associata ad una ridotta portata idrica del corso d'acqua per un lungo periodo dell'anno. Al fine di comprendere meglio l'evoluzione del fenomeno e valutare l'opportunità di definire eventuali misure a contrasto delle pressioni insistenti sulle risorse idriche (inquadramento diffusi), si raccomanda un'accurata osservazione dell'andamento degli indicatori di monitoraggio ambientale previsti dal relativo piano per la componente qualità delle acque per l'area di interesse.

Riscontro Ente Parco

Il Rapporto Ambientale è stato aggiornato con i riferimenti normativi di cui al parere della Regione Abruzzo (rif. Par. 3.3.3 del RA, tabella di sintesi del paragrafo di premessa del Cap. 3 della Relazione di

Piano) e con i dati del Rapporto nazionale ISPRA “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022” (Rif. par. 4.2.1 e 4.2.2).

Con riferimento alla specifica situazione della qualità delle acque nel tratto di fiume di Sangro tra Pescasseroli e Opi, caratterizzata dalla presenza di carico organico di origine diffusa (pascolo) associata ad una ridotta portata idrica del corso d’acqua per un lungo periodo dell’anno, si ritiene opportuno attendere gli esiti dei nuovi dati di monitoraggio successivi all’entrata in funzione e a regime del nuovo impianto di depurazione al fine di comprendere meglio l’evoluzione del fenomeno e di valutare l’opportunità di definire eventuali misure a contrasto delle pressioni insistenti sulle risorse idriche; si rende altresì necessario seguire un’accurata osservazione degli indicatori di monitoraggio ambientale per la componente qualità delle acque.

Osservazione

- In riferimento alle osservazioni della Regione Abruzzo, evidenziate nel corso dell’incontro del 03 Novembre 2022, nel rilevare che la Valutazione delle alternative rappresenta lo strumento di confronto attraverso il quale vengono descritti gli effetti migliorativi attesi sulle componenti ambientali in seguito all’attuazione delle misure previste dal Piano, si ritiene che le valutazioni riportate al § 5.2 di pag. 216 del Rapporto Ambientale si limitino ad evidenziare lo stato attuale delle componenti ambientali (acqua, suolo e sottosuolo, atmosfera, ecc...) e a proporre delle azioni migliorative senza spiegare in che modo queste contribuiranno ad ottenere un’evoluzione positiva della componente ambientale tale da giustificare i risultati della tabella di cui al § 5.3 di pag. 237 del rapporto ambientale. È necessario illustrare, nelle valutazioni riportate al § 5.2, in che modo l’introduzione delle innovazioni apportate alla proposta di Piano permetteranno, anche in riferimento al piano di monitoraggio, di apprezzare un’evoluzione positiva, in termini di risultati attesi, rispetto allo stato attuale

Riscontro Ente Parco

La sintesi dello stato attuale per ciascuna delle componenti è riportata unicamente con il fine di evidenziare la minore o maggior necessità di adozione di strumenti e misure di intervento e gestione, evitando al lettore l’onere di dover rileggere capitoli interi alla ricerca di parametri e valori ritenuti di particolare interesse. Per lo Scenario Zero si valuta la capacità delle vigenti norme di generare impatti positivi sulle componenti tenuto conto dello stato attuale delle stesse (secondo la logica che adottare e implementare norme stringenti è tanto più positivo quanto più se ne avverte la necessità). Il generale buono stato dell’ambiente è punto di forza del Parco, ma lo Scenario 2022, con l’entrata in vigore delle NTA del Piano, consentirà senza dubbio di migliorarlo. Da questa lettura scaturiscono i “+” riportati nella tabella di sintesi “5.3” per lo Scenario Zero.

REGIONE MOLISE

Osservazione

- che vengano attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo la direttiva allegata alla DGR 304/2021 per progetti, interventi, attività per le “Azioni dirette” e per tutti quei progetti, interventi, attività e azioni che possono incidere nella ZSC IT7212121 “gruppo della Meta-Catena delle Mainarde” derivanti

dall’attuazione del Piano;

- che sia posta estrema attenzione nella progettazione e realizzazione:

- degli Interventi per la conservazione e la fruizione del patrimonio archeologico, artistico e architettonico;

- degli Interventi edilizi che dovranno essere assolutamente rispettosi del paesaggio consolidato e tenere necessariamente conto di quanto previsto dalle normative di cui al piano paesaggistico vigente.

Inoltre:

a) la Valutazione Ambientale Strategica non sostituisce i procedimenti di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora previsti;

b) ai sensi del punto 5 dell’art.10 del D.Lgs. 152/2006, nella redazione dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’art.22 dello stesso Decreto Legislativo, relativo a progetti previsti da Piani o Programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel Rapporto Ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS;

c) dovrà essere rispettato quanto disposto dagli artt.17 “informazione sulla decisione” e 18 “monitoraggio” del D.Lgs. 152/06, in particolare dovranno essere individuati i Soggetti responsabili del monitoraggio e le risorse economiche necessarie, al fine di assicurare il controllo degli effetti significativi sull’ambiente, derivanti dall’attuazione del Piano;

Riscontro Ente Parco

Le prescrizioni di cui al Parere motivato della Regione Molise, il cui contenuto è condivisibile, non hanno comportato modifiche o aggiornamenti del Rapporto Ambientale, in quanto le stesse derivano direttamente dall’applicazione della normativa vigente.

1.4 Motivazione dell’alternativa di Piano scelta.

La valutazione ambientale strategica viene effettuata prendendo in considerazione due scenari alternativi:

- lo **Scenario Zero**, corrispondente all’assetto del territorio e delle relative procedure di regolamentazione vigenti nella fase antecedente al processo di redazione del Piano del Parco ovvero alla condizione ante anno 2010;

- lo **Scenario Piano 2022**, che tiene conto della disciplina e del quadro di azioni contenuti nella proposta di Piano aggiornata alla luce delle evoluzioni intervenute dal 2010 in poi (anno di inizio del processo di pianificazione).

Con riferimento allo Scenario Piano 2022, rileva in primo luogo evidenziare come la proposta di Piano del Parco, nella sua “*versione 2022*”, si sia arricchita di innovazioni significative rispetto alla proposta di Piano 2010 (composta da Zonazione e Norme Tecniche di Attuazione), con la quale si è dato avvio all’iter di pianificazione. Ciò rappresenta un notevole valore aggiunto perché consente di superare la frammentarietà della tutela passiva (quella incentrata solo su limiti e divieti), accompagnando altresì tali misure con l’introduzione di una serie di iniziative volte a conseguire elevati standard qualitativi nel regolamentare l’assetto del territorio ricompreso nell’area protetta e nel raccordarlo con il territorio circostante.

In particolare, infatti, lo Scenario Piano 2022, pur confermando la zonazione già contenuta nella proposta del 2010, al netto di alcune modifiche apportate in accoglimento di osservazioni presentate nell’ambito della procedura di approvazione del Piano ai sensi dell’art. 12 della Legge n.394/1991, si qualifica per:

- l’introduzione di un **Programma di interventi** (par. 2.2.2, Allegato 9 del Piano del Parco);
- l’introduzione di **azioni di gestione e regolamentazione specifiche localizzate, a tutela della fauna e della vegetazione** (par. 2.2.3);
- l’aggiornamento delle **Norme Tecniche di Attuazione**.

- Valutazione delle alternative

ACQUA

Rispetto ad uno scenario di non attuazione del Piano, gli articoli 16 e 17 delle NTA del nuovo Piano (Scenario Piano 2022) introducono diverse prescrizioni di tutela, ad esempio il divieto “*lungo i fiumi e aste torrentizie di cementificare le sponde e costruire barriere, briglie o sbarramenti non superabili dalla fauna ittica autoctona nonché le alterazioni meccaniche delle sponde e le escavazioni in alveo*”.

L’Ente Parco non prevede nel nuovo Piano la realizzazione di nuove infrastrutture e, di fatto, non si prevede possa determinare un significativo aumento di carico antropico. La promozione turistica è orientata ad una valorizzazione del settore ecoturistico e punta su una diversa gestione dei flussi (riorientamento, controllo diretto e indiretto degli impatti, destagionalizzazione), piuttosto che su un aumento degli stessi.

Il Piano 2022 prevede le seguenti azioni direttamente collegate con lo stato della componente:

- Az. 40 Monitoraggio lontra europea
- Az. 44 Monitoraggio ittiofauna
- Az. 47 Monitoraggio gambero di fiume
- Az. 52 Caratterizzazione quali-quantitativa dei corsi d'acqua e degli habitat ripariali e interventi di riqualificazione e miglioramento ecologico

SUOLO E SOTTOSUOLO

Nel territorio del Parco sono stati individuati 62 geositi, mappati e sottoposti a regime di tutela dal NTA (Art. 23). E' questo il principale valore aggiunto del nuovo Piano (Scenario Piano 2022) sulla componente rispetto allo Scenario Zero.

Riguardo al dissesto idrogeologico sono previsti interventi di messa in sicurezza dei sentieri, promuovendo tecniche di ingegneria naturalistica sulla base di linee guida (Az. 03).

ATMOSFERA

L'Ente Parco non prevede nel nuovo Piano la realizzazione di nuove infrastrutture e, di fatto, non si prevede possa determinare un significativo aumento di carico antropico. La promozione turistica è orientata ad una valorizzazione del settore ecoturistico e punta su una diversa gestione dei flussi (riorientamento, controllo diretto e indiretto degli impatti, destagionalizzazione), piuttosto che su un aumento degli stessi.

Su tale componente il nuovo Piano del Parco (Scenario Piano 2022) di fatto non interviene, così come non lo fanno le disposizioni vigenti nello Scenario Zero. Pertanto, non si rilevano differenze significative tra i due scenari quanto alla componente considerata.

BIODIVERSITA'

I dati presentati nella Relazione del Piano del Parco e nei relativi allegati fotografano lo stato di conservazione di habitat, specie floristiche e faunistiche, fornendo indirizzi gestionali per la loro tutela. Il nuovo Piano (Scenario Piano 2022) recepisce in buona sostanza le norme vigenti (Scenario Zero) in materia di tutela della fauna e flora selvatica ed esercizio della pesca.

In merito agli indennizzi per danni da fauna selvatica, l'Ente decide di elaborare un regolamento specifico, al fine di poter favorire il suo periodico aggiornamento (NTA, Art. 18).

La principale novità del nuovo Piano risiede nell'elaborazione di un Programma di azioni. Se ne prevedono 34 finalizzate direttamente all'acquisizione di informazioni e dati (monitoraggio), gestione degli habitat, recupero e riqualificazione ambientale, minimizzazione degli impatti antropici (*road mortality*, conflitti con le attività zootecniche, randagismo, attività turistiche). A queste si sommano altre azioni, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, che prevedono attività di comunicazione e sensibilizzazione, potenziamento dell'offerta culturale delle strutture per aumentare stato delle conoscenze di residenti e visitatori, promozione di prodotti agricoli e zootecnici ecosostenibili, ecc.

Il valore aggiunto del nuovo Piano rispetto al quadro vigente dell'Ente Parco, che non prevedeva specifici interventi di piano, è dunque evidente.

SITI DELLA RETE NATURA 2000

Il Piano del Parco è orientato alla tutela del patrimonio naturale, ma anche allo sviluppo delle economie locali, nel rispetto degli obiettivi di conservazione del Parco, ed è stato predisposto tenendo conto delle Misure di Conservazione per i seguenti siti della Rete Natura 2000 che interessano il territorio dell'area protetta:

- ZPS IT7120132 “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”
- ZSC IT7110205 “Parco Nazionale d’Abruzzo”
- ZSC IT7212121 “Gruppo della Meta - Catena delle Mainarde”
- ZSC IT6050018 “Cime del Massiccio della Meta”
- ZSC IT6050020 “Val Canneto”

Considerate le finalità ambientali del Piano del Parco, si prevede un effetto positivo sull'integrità dei siti della Rete Natura 2000. Vengono infatti proposte azioni di monitoraggio delle specie presenti, tutela di specie e habitat, promozione di un turismo ambientale sostenibile ed inclusivo, e valorizzazione del patrimonio naturalistico ma anche storico e agricolo. Sono inoltre compresi interventi di pianificazione e regolamentazione degli interventi selvi-colturali e di gestione dei pascoli, nonché rafforzamento del controllo sanitario. La scelta delle azioni di Piano ha tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 che interessano il territorio del Parco. Si ritiene, pertanto, che il Piano possa giocare un ruolo positivo, facendo proprie le indicazioni gestionali dei siti.

Effetti indiretti positivi possono derivare dall'applicazione di buone pratiche e dall'implementazione di un sistema di monitoraggio delle componenti ambientali su una vasta scala che comprende più siti della Rete Natura 2000. Ciò potrebbe infatti dare continuità sia alle informazioni naturalistiche disponibili che agli indirizzi di gestione dei singoli siti, amplificandone la valenza.

Lo studio della valutazione d'incidenza del Piano sui siti della Rete Natura 2000 è stato effettuato, per ciascun sito, anche sulla base dei 6 indicatori identificati nel Rapporto Ambientale, laddove applicabili.

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Il nuovo Piano (Scenario Piano 2022) introduce norme significative per la tutela del paesaggio, in particolare:

- il divieto di realizzazione di nuove infrastrutture aeree (linee telefoniche, elettriche, ecc...) in tutto il territorio del Parco (NTA, Art. 40);
- nelle Zone C e D il divieto di realizzazione di impianti solari fotovoltaici a terra e nuovi impianti eolici (con esclusione di micro-generatori eolici) (NTA, Art. 39).

L'Ente Parco persegue l'obiettivo di eliminare i detrattori ambientali e paesaggistici, impegnandosi ad un'opera di censimento e all'elaborazione di un programma triennale di interventi. Sulla base del censimento, il programma individuerà gli interventi di rimozione e recupero considerati prioritari e, per ciascuno dei Detrattori, le soluzioni più appropriate al caso (riduzione in pristino dei luoghi, riqualificazione ambientale e paesaggistica, mitigazione degli impatti, restauro ecc.) (NTA, Artt. 32, 33, 34). L'Ente Parco ha identificato un'azione specifica, coerente con il contenuto delle NTA, che prevede anche la predisposizione di linee guida per l'identificazione dei detrattori ambientali e paesaggistici (Az. 01).

Con il nuovo Piano l'Ente Parco prevede inoltre:

- linee guida per la tutela e la valorizzazione delle tipologie e dei caratteri architettonici identitari del territorio (Art. 35 NTA, All. 1 alle NTA);
- la promozione del recupero di manufatti agricoli con tecniche ecosostenibili, anche in questo caso da realizzare secondo specifiche linee guida (Az. 02);
- la tutela e valorizzazione dei siti di interesse storico-archeologico, attraverso la predisposizione di una Carta del rischio archeologico e di distribuzione dei siti di interesse storico-archeologico, l'elaborazione di prescrizioni (in funzione delle differenti valutazioni di "incidenza archeologica") e l'elaborazione di un piano di valorizzazione turistica (Az. 12).

POPOLAZIONE E ASPETTI ECONOMICI

Le NTA disciplinano le attività nelle aree agricole attraverso gli Artt. 36 "Trasformazioni e utilizzazioni del territorio agrario e rurale" e 37 "Ricoveri e recinzioni". Attraverso i suddetti articoli:

- è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e l'eliminazione dei terrazzamenti;

- è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone;
- sono specificate le modalità di gestione delle superfici non coltivate (superfici disattivate);
- sono specificate zone, condizioni e modalità per la realizzazione di ricoveri e recinzioni.

Il Piano prevede inoltre una specifica azione finalizzata alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari (Az. 10) attraverso la promozione di marchi, con particolare riferimento al Marchio del Parco, e l'elaborazione di un piano per la promozione e il coordinamento dell'offerta.

Nel contesto territoriale e socio-economico del Parco, l'adesione alla CETS assume un ruolo importante. Nel nuovo Piano (Scenario Piano 2022) l'Ente individua 10 azioni legate direttamente o indirettamente alla CETS, che interessano i principali settori economici del territorio (turismo, agricoltura, zootecnia). In generale, emerge chiaramente la politica di promozione della sostenibilità nel modello di sviluppo locale, anche attraverso la valorizzazione del Marchio del Parco.

Tutte le azioni del programma d'azione del Parco comunicano la volontà dell'Ente di promuovere una gestione sostenibile delle attività turistiche:

- predisposizione, adozione e implementazione di un Piano d'azione per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio (Az. 61).
- interventi di formazione degli operatori turistici del territorio (Az. 20 e 21) e del personale dell'Ente (Az. 26) e di sensibilizzazione di residenti e visitatori (Az. 09) per minimizzare l'impatto sulla fauna selvatica (maggior controllo dei flussi turistici);
- regolamentazione della fruizione di alcuni sentieri in determinati periodi dell'anno in virtù di alcune emergenze faunistiche (ad esempio presenza di un nido occupato, area di ibernazione per l'orso) (cfr. Indicatore C della componente "Biodiversità")
- interventi di adeguamento delle strutture e valorizzazione della rete sentieristica che favoriscono l'accessibilità di persone disabili (Az. 06) (maggiore accessibilità);
- azioni di supporto alle politiche integrate di mobilità sostenibile (piste ciclabili e bike sharing) (Az. 07).

Le attività di comunicazione e promozione dell'Ente attraverso la produzione di materiali di comunicazione (Az. 13) e il potenziamento del sito web del Parco (Az. 14) assumono carattere strategico.

AGENTI FISICI

Il nuovo Piano (Scenario Piano 2022) consente la realizzazione di impianti per l'illuminazione di percorsi o piazzali anche nelle Zone C, ma promuove la graduale riqualificazione di tutti gli impianti esistenti e la progettazione sostenibile di nuovi impianti.

Rumore

Il nuovo Piano (Scenario Piano 2022) introduce la possibilità di utilizzare nelle aree di campeggio non servite da energia elettrica l'utilizzo di generatori elettrici a motore silenziati. Allo stesso tempo, l'Ente, in occasione di eventi a carattere educativo o di momenti di valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali, può autorizzare le attività imponendo limiti di emissione sonora.

Inquinamento elettromagnetico

L'Art. 40 delle NTA del nuovo Piano (Scenario Piano 2022) vieta la realizzazione di nuove infrastrutture aeree (linee telefoniche, elettriche, ecc...).

ENERGIA

Il nuovo Piano (Scenario Piano 2022) non fa riferimento alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici, mentre, per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, oltre a confermare le limitazioni generali nelle Zone C e D, introduce un'ulteriore limitazione: il divieto di *“realizzazione di impianti solari fotovoltaici a terra né la realizzazione di nuovi impianti eolici con esclusione di micro generatori eolici strettamente funzionali alle esigenze delle abitazioni o delle aziende”* (NTA, Art. 39).

Sono già in corso lavori di efficientamento energetico di strutture gestite dall'Ente Parco (rif. par. 8.1 della Relazione di Piano del Parco), per cui, di fatto, l'Ente Parco non prevede nel nuovo Piano ulteriori azioni in tema di risparmio energetico.

RIFIUTI

L'Ente Parco non prevede la realizzazione di nuove infrastrutture. Per questo motivo e per le considerazioni già fatte sui futuri flussi turistici, non si prevede che il Piano possa determinare un significativo aumento un aumento di carico antropico. La promozione turistica è orientata ad una valorizzazione del settore ecoturistico e punta su una diversa gestione dei flussi (riorientamento, controllo diretto e indiretto degli impatti, destagionalizzazione), piuttosto che su un aumento degli stessi.

Su tale componente il Piano del Parco 2022 di fatto non interviene, così come non lo fanno norme e disposizioni vigenti. Pertanto, non si rilevano differenze significativi tra i due scenari quanto alla componente considerata.

MOBILITA' E TRASPORTI

La possibilità che l'Ente Parco possa introdurre, mediante specifici provvedimenti, forme di accessibilità limitata o guidata lungo determinati itinerari è recepita dal nuovo Piano, che, tuttavia, identifica con maggior dettaglio già in fase di elaborazione del Piano sia le modalità di fruizione dei sentieri consentite (Tavv. 17b1, 17b2, 17b3, 17b4 del Piano del Parco) che i sentieri su cui potrà essere attuata una politica di controllo dei flussi (rif. par. 2.2.3 - sentieri di accesso alle “Aree sensibili”, Tav. 22 del Piano del Parco). Viene inoltre specificato il divieto di apertura di nuove piste o sentieri, oltre a quelli il cui tracciato sia chiaramente identificabile (NTA, Art. 24), e di apertura di nuove strade e asfaltatura delle strade già esistenti a fondo naturale, non necessarie al collegamento con centri abitati ed abitazioni residenziali (NTA, Art. 25).

L'Ente Parco conferma la volontà di individuare percorsi che, per caratteristiche fisiche e funzionali, possono essere resi accessibili alle persone diversamente abili, prevedendo un'azione specifica (Az. 06). L'Ente Parco prevede inoltre nel nuovo Piano azioni di supporto alle politiche integrate di mobilità sostenibile (piste ciclabili e bike sharing) (Az. 07), che possano contribuire anche a ridurre l'impatto del traffico veicolare sulla fauna selvatica (*road mortality*), fenomeno che riveste una grande importanza e che giustifica la previsione di una specifica azione (Az. 51).

RISCHI NATURALI E ANTROPICI

L'analisi del **rischio incendio** è realizzata secondo lo schema logico riportato nel Manuale a Supporto dello schema di Piano AIB nei Parchi Nazionali-2016, in cui il rischio è definito come somma della Pericolosità e della Gravità. Nonostante l'elevato valore di Gravità, il Rischio finale mostra valori estremamente bassi. E' in corso di elaborazione il nuovo Piano AIB 2022 – 2026, le cui indicazioni progettuali sono in buona parte confluite nella scheda dell'Az. 24. Il piano degli interventi per il quinquennio 2022-2026 ammonta ad € 1.470.000, di cui 125.000 € trovano copertura con risorse proprie dell'Ente Parco.

Per quanto riguarda il **rischio sanitario per la fauna selvatica**, gli Enti Parco sono chiamati a predisporre ed attuare misure gestionali che possano garantire la protezione dell'ecosistema e delle zoocenosi in esso presenti.

Data l'importanza del controllo sanitario, della gestione del rapporto tra zootecnia e fauna selvatica e del fenomeno del randagismo, l'Ente Parco ha proposto 5 azioni:

- Az. 53 Campagne di vaccinazione del bestiame delle aziende zootecniche
- Az. 54 Contrasto del randagismo canino in collaborazione con i servizi veterinari delle ASL
- Az. 55 Monitoraggio sanitario diretto e indiretto della fauna selvatica
- Az. 56 Campagna di sterilizzazione e vaccinazione delle specie canine e feline
- Az. 57 Protocollo di intesa con enti competenti su monitoraggi e accertamenti sanitari di laboratorio

- RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

La successiva tabella presenta un quadro di sintesi delle valutazioni effettuate per ciascuna componente ambientale e/o fattore di pressione, ed evidenzia come lo scenario 2022 sia da preferire rispetto allo Scenario 0, come sopra definito, in quanto solo in alcuni casi non si registrano differenze significative, mentre in tutti gli altri l'impatto del nuovo scenario/Piano risulta di segno positivo, ed anzi apporta un significativo valore aggiunto.

Quadro di sintesi delle valutazioni per componente ambientale / fattore di pressione

Componente / fattore di pressione	Scenario Zero	Scenario Piano 2022
ACQUA	+	++
SUOLO e SOTTOSUOLO	+	++
ATMOSFERA	0	0
BIODIVERSITA'	+	++
BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	+	++
POPOLAZIONE E ASPETTI ECONOMICI	+	++
AGENTI FISICI - Inq. luminoso	+	++
AGENTI FISICI - Rumore	+	++
AGENTI FISICI - Inq. elettromagnetico	0	++
ENERGIA	+	+
RIFIUTI	0	0
MOBILITA' E TRASPORTI	+	++
RISCHI NATURALI E ANTROPICI	+	++